

Il giudizio abbreviato

Coloro i quali sollecitano questo rito accettano un procedimento in cui il diritto al giudizio, quale presupposto per l'inflizione di una sanzione, resta compresso per la coincidenza di interessi:

- = dell'imputato ad ottenere uno sconto di pena per l'ipotesi di sua riconosciuta responsabilità
- = della collettività ad avere un epilogo celere della vicenda processuale.

Era stato originariamente configurato quale negozio giuridico processuale che si sostanzava in un **“patteggiamento sul rito”** a mezzo del quale le parti accettavano che la *res iudicanda* fosse definita nell'udienza preliminare sulla base degli atti già acquisiti – rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di prova – consentendo di attribuire agli elementi raccolti nelle indagini preliminari quel valore probatorio di cui sono normalmente provvisti.¹

In effetti, dopo la riforma recata al rito con la l. 16 dicembre 1999 n. 479 [c.d. Carotti], è probabile che l'espressione “patteggiamento sul rito”, che si rifà ad un accordo tra parte istante e PM comunque bisognosa di un'approvazione giurisdizionale, debba essere rivista.

Infatti, nel rito abbreviato c.d. incondizionato l'accesso al rito è subordinato alla sola unilaterale iniziativa in tal senso dell'imputato, mentre anche in quello sottoposto a condizione probatoria il parametro cui il giudice deve richiamarsi per accettare o negare la domanda (art. 438 ^{comma 5} c.p.p.) è calibrato più sul carattere di pertinenza dell'integrazione stessa e del rispetto di celerità del giudizio che sull'ormai abrogata “decidibilità allo stato degli atti”, tanto che il diniego non comporta incompatibilità del giudice alla celebrazione del rito stesso che sia stata comunque sollecitata dall'imputato.

– Indice –

1. Modalità della richiesta

- 1.1 Le diverse ipotesi di presentazione della richiesta di rito abbreviato.**
- 1.2 L'abolizione del necessario consenso del PM.**
- 1.3 L'attuale conformazione del rito speciale.**
- 1.4 La verifica di costituzionalità del nuovo assetto del rito.**
- 1.5 Patologie degli atti raccolti nelle indagini preliminari e ambito di estensione del patto abdicativo nel giudizio abbreviato.**
- 1.6 Questioni di competenza nel rito abbreviato.**

2. Svolgimento del giudizio

- 2.1 Regole di celebrazione del rito e sorte dei soggetti coinvolti.**
- 2.2 Cenni sull'evoluzione della giurisprudenza circa l'integrazione probatoria nel rito abbreviato.**
- 2.3 Possibili sviluppi del rito a seguito di integrazione probatoria.**
- 2.4 Se l'abbreviato sia revocabile quando la prova non si può formare.**

3. La decisione

- 3.1 Gli atti utilizzabili per la decisione.**
- 3.2 La modifica della contestazione nel rito abbreviato.**
- 3.3 Lo sconto di pena.**
- 3.4 Rito abbreviato e reati punibili con l'ergastolo.**
- 3.5 Il controllo giurisdizionale sulla richiesta di integrazione di prova nel rito abbreviato.**
- 3.6 I provvedimenti di rigetto delle richieste di rito abbreviato non sottoposte ad alcuna condizione: possibili rimedi.**
- 3.7 Questioni sulla natura della riduzione di pena.**

4. L'appello

5. Rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento.

6. Recupero in sede dibattimentale del rito abbreviato in esito a contestazioni suppletive.

¹ @ Sez. un. 13 dicembre 1995 n. 930, Clarke, CED 203427 – 430.

1. Modalità della richiesta

1.1. Le diverse ipotesi di presentazione della richiesta di rito abbreviato.

Preliminarmente, l'**art. 438 comma 1 bis** c.p.p. prescrive che: «**non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo**».

Se, al termine della udienza preliminare, il GUP dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione tale da rendere ammissibile il rito abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene l'avviso all'imputato che, entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o della sua notificazione, potrà essere richiesto il rito speciale (**art. 429 comma 2 bis c.p.p.**).

L'ultimo periodo della norma stabilisce per questa ipotesi l'applicazione dell'art. 458 c.p.p., cioè della procedura prevista per la richiesta di rito abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, a significare che la domanda innestata sul decreto di rinvio a giudizio dovrebbe essere valutata dallo stesso giudice per le indagini preliminari, impersonato da persona diversa da quella che abbia deliberato il decreto di rinvio a giudizio.

L'**art. 438 comma 6 ter c.p.p.** prevede che il giudice applichi comunque lo sconto di pena quando la domanda di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile per essere il delitto astrattamente punibile con l'ergastolo se, all'esito del dibattimento, si ritenga che per il fatto accertato la richiesta era – in realtà – ammissibile.

La riforma normativa in esame ha resistito alla censura di incostituzionalità la quale riguardava l'articolo 438 **comma 1 bis** c.p.p. nella parte in cui preclude l'accesso al rito abbreviato per i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo.

Preliminarmente: l'evoluzione della normativa nel rapporto tra ergastolo e giudizio abbreviato.

Appare così sinteticamente riassumibile:

= l'art. 442 **comma 2** c.p.p. prevedeva espressamente la sostituzione della pena dell'ergastolo, all'esito del giudizio abbreviato, con quella della reclusione di anni trenta

= la Consulta aveva dichiarato illegittimo l'art. 442 **comma 2** c.p.p., nella parte in cui prevedeva che «alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta» per violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che la legge delega prevedeva unicamente, per il giudizio abbreviato, il criterio della diminuzione di un terzo della pena, evidentemente inapplicabile ai reati puniti con l'ergastolo (Corte cost. n. 176/1991)

= le sezioni unite della Corte di cassazione avevano affermato che l'inammissibilità del giudizio abbreviato conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dovesse valere in ogni caso in cui l'imputazione enucleata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato «punibile» con l'ergastolo, anche laddove il giudice ritenesse – in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti – doversi in concreto applicare una pena diversa (Sez. un. 6 marzo 1992 n. 2977)

= l'art. 30 l. 16 dicembre 1999 n. 479 la c.d. “legge Carotti” aveva ripristinato la possibilità di accesso a tale rito per i delitti puniti con l'ergastolo

= il successivo art. 7 d.l. 23 novembre 2000 n. 341 aveva stabilito che «nell'articolo 442 **comma 2** ^{ultimo periodo} c.p.p., l'espressione “pena dell'ergastolo” deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno», aggiungendo poi allo stesso art. 442 **comma 2** c.p.p. un terzo periodo, dal seguente tenore letterale: «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».

= la legge n. 33 del 2019, infine, ha nuovamente previsto l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Precedenti interventi della Consulta in materia di livelli sanzionatori e accesso ai riti speciali.

La ragione ultima delle complessive questioni di costituzionalità che sono state poste riguarda la preclusione al giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo; uno sbarramento che produrrebbe da un lato irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi disvalore differente e, dall'altro, irragionevoli disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo.

In realtà, la Corte costituzionale aveva già rilevato che:

+ la disciplina di preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo «non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee» (ordinanza n. 163/1992)

+ con riferimento alla legittimità costituzionale delle preclusioni al c.d. patteggiamento allargato, che «l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso – proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale – resta affidata alla discrezionalità del legislatore; le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione» (ordinanza n. 455/2006).

L'insussistenza dei principali profili di incostituzionalità.

1. La violazione del principio di eguaglianza: ragionevolezza della scelta normativa.

La scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito abbreviato alla contestazione di un delitto punito con l'ergastolo risulterebbe manifestamente irragionevole o addirittura arbitraria.

In realtà, osservano i giudici delle leggi, la preclusione dell'accesso al giudizio abbreviato – e la conseguente impossibilità di operare il relativo sconto di pena, in caso di condanna – costituisce null'altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose. Ma, se così è, le questioni di legittimità costituzionale avrebbero dovuto rivolgersi propriamente nei confronti della previsione legislativa della pena detentiva perpetua per i reati contestati.

Resta da chiedersi se – rispetto a fatti tutti assunti come legittimamente punibili con la medesima pena dell'ergastolo – possa ravvisarsi una sperequazione di trattamento in una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati di tali reati. La risposta non può che essere negativa: la comminatoria edittale dell'ergastolo segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare. Una tale scelta non è manifestamente irragionevole o arbitraria e si sottrae a qualsiasi censura.

2. L'insussistenza della violazione del diritto di difesa.

Il diritto costituzionale di difesa comprenderebbe la possibilità di definire il giudizio mediante i riti alternativi previsti dall'ordinamento.

In realtà, se è vero che la giurisprudenza costituzionale reputa che la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti e incisive di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incompressibile del già menzionato diritto.

Sotto altro profilo, la disciplina da ultimo introdotta costringerebbe l'imputato, il quale intenda rinunciare alla garanzia della pubblicità del giudizio, ad affrontare il dibattimento in pubblica udienza.

Tuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la *ratio* del principio medesimo che, nel suo nucleo essenziale, costituisce altresì – sul piano oggettivo-ordinamentale – un connotato identitario dello stato di diritto in chiave di «garanzia di imparzialità».

lità ed obiettività» di un processo che «si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica». Il che appare di particolare significato nei processi relativi ai reati più gravi.

A fronte, allora, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina come quella all'esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunciare a tale garanzia.

3. La mancata violazione della presunzione di non colpevolezza.

La preclusione del giudizio abbreviato discenderebbe da una mera valutazione del PM destinata a privare irrimediabilmente l'imputato – pur ancora presunto innocente – della possibilità di accesso al rito alter-nativo e al relativo sconto di pena nel caso, futuro ed eventuale, di una sua condanna.

L'infondatezza dell'eccezione si coglie quando si pensi che l'imputazione formulata dal PM è oggetto di un primo vaglio da parte del GUP il quale – al termine dell'udienza preliminare – è tenuto a provvedere sulla richiesta originaria formulata dall'imputato e, comunque, sull'eventuale riproposizione della domanda di giudizio abbreviato (art. 438 ^{comma 6} c.p.p.) e ad ammetterlo al rito alternativo richiesto, qualora lo stesso giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato (art. 429 ^{comma 2 bis} c.p.p.).

L'art. 438 ^{comma 6 ter} c.p.p. prevede, poi, il “recupero” in sede dibattimentale della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, allorché in esito al giudizio non sia risultato provato il fatto così come contestato dal PM e già nella fase preliminare del dibattimento si deve ritenere che sia ben possibile per la corte di assise ammettere l'imputato al giudizio abbreviato

La preclusione all'accesso al giudizio abbreviato dipende, dunque, soltanto nella fase iniziale dalla valutazione del PM sull'oggetto della contestazione, ma tale valutazione è poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo

4. Nessuna violazione della ragionevole durata del processo.

L'onere di procedere in ogni caso con rito ordinario innanzi alla corte di assise per i reati puniti con l'ergastolo provocherebbe inevitabilmente una dilatazione dei tempi processuali non necessaria particolarmente gravosa per imputati che spesso si trovano in custodia cautelare.

In realtà, il bilanciamento tra gli inconvenienti provocati dalla disciplina censurata e le finalità dalla stessa perseguite spetta, primariamente, al legislatore. In ogni caso, non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di “irragionevole” durata di tali processi ².

Valutazioni che sono state confermate in due successivi interventi in materia del giudice delle leggi.

In una prima occasione laddove l'art. 438 ^{comma 1 bis} c.p.p. «non prevede che **l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio**, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo». Preliminarmente, si è osservato come le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio, relativa allo stato mentale dell'imputato al momento del fatto, attendono ancora di essere valutate dal giudice ai fini della decisione e non assurgono certo al valore di prova “incontrovertibile” in giudizio. Soprattutto, la sentenza n. 260 del 2020 aveva già affrontato, e risolto negativamente, la questione se la disposizione all'esame violi l'art. 111, secondo comma, Cost. confrontandosi specificamente con l'argomento dell'asserita inutilità di un dibattimento pubblico nell'ipotesi in cui i fatti siano di agevole accertamento, ad esempio per essere intervenuta la piena confessione dell'imputato. Tra le finalità ispiratrici della legge n. 33/2019 non vi era solo quella di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo, ma anche quella che rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, «con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità». Finalità che

² Corte cost. 18 novembre 2020 n. 260.

non viene meno neppure a fronte di fatti di reato per i quali l'imputato non possa essere ritenuto personalmente responsabile – in particolare perché non imputabile –, ma rispetto ai quali l'ordinamento può comunque avere interesse a svolgere un processo pubblico avanti a una corte a composizione mista³.

In un secondo frangente quando l'art. 438 comma 1 bis c.p.p. è stato sospettato di non conformità alla Carta fondamentale «quanto meno nella parte in cui non consente all'imputato di un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo di essere giudicato con rito abbreviato quando **sia possibile ipotizzare, sulla base di dati certi relativi al fatto o alla persona dell'imputato, l'irrogazione di una pena diversa dall'ergastolo in caso di condanna**». Anzitutto poiché la preclusione dell'accesso al giudizio abbreviato costituisce null'altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose. Risolutivamente, poiché il legislatore «fa dipendere la scelta relativa all'applicazione o non applicazione di un dato istituto – qui, il giudizio abbreviato – dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base – la pena dell'ergastolo anziché quella della reclusione –, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata⁴.

L'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato:

quanto ai **reati di competenza della Corte d'assise o del tribunale collegiale**:

> nell'**udienza preliminare** sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. (**art. 438 commi 1 e 2 c.p.p.**)

Nei procedimenti cumulativi si deve stabilire se ciascun imputato possa formulare la richiesta sino a quando non abbia concluso l'ultimo dei difensori o se, piuttosto, ogni posizione debba essere definita – da questo punto di vista – prima dell'intervento del relativo patrocinatore. In tal senso il plurale non indica univocamente una soluzione potendo essere riferito sia alla pluralità fisiologica delle parti anche nel processo a carico di un solo imputato, come anche alla presenza nella medesima vicenda processuale di più soggetti nei cui confronti la pretesa punitiva è fatta valere o, anche, all'avvenuta costituzione di parte civile ed all'intervento eventuale del responsabile civile, ma la giurisprudenza si sta schierando a favore della prima soluzione.

Ci si è chiesti **se dovesse ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell'udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione, ma dopo le conclusioni del PM.**

Occorre identificare in base a quali criteri si individua il termine finale della richiesta di abbreviato nell'udienza preliminare.

Il dato letterale è imprescindibile, ma ancora equivoco.

In base all'art. 438 comma 2 c.p.p., nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta, oralmente o per iscritto, “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”.

La formula – pur nell'apparente semplicità – si è prestata a differenti interpretazioni atteso che, sul piano letterale, essa può comprendere l'intero periodo che va:

> dal momento immediatamente antecedente la formulazione delle prime conclusioni (quelle del PM)

> fino all'ultimo momento in cui termina la discussione e si cristallizzano le conclusioni rassegnate da tutte le parti (cioè quello della replica da parte del difensore che parla per ultimo).

Le tesi affacciate in dottrina e giurisprudenza.

Sono sostanzialmente tre:

= una tesi restrittiva secondo cui la richiesta deve intervenire prima che venga conferita la parola al PM; la preoccupazione è quella di garantire una ordinata gestione della udienza preliminare, mentre la convinzione che sorregge tale esegesi è che l'espressione impiegata dal legislatore indica senz'altro il solo esordio della discussione

³ Corte cost. 7 ottobre 2021 n. 208.

⁴ Corte cost. 20 ottobre 2021 n. 214.

= una intermedia, che riferisce il termine al momento della formulazione delle conclusioni da parte del difensore del singolo imputato; la preoccupazione è nel senso di ritenere indispensabile la conoscenza della posizione assunta dal PM e le conclusioni da costui rassegnate ai fini della eventuale richiesta del rito alternativo

= una terza, che fa coincidere il termine con il momento in cui si esaurisce la discussione con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti e, in particolare, nei processi soggettivamente cumulativi, dei difensori di tutti gli imputati; la preoccupazione è quella di incentivare al massimo le potenzialità deflazionistiche del rito alternativo e di tenere conto delle posizioni espresse da tutti gli imputati (con particolare riguardo alla specifica ipotesi in cui vi sia la costituzione di un contumace dopo l'intervento di una o alcuna delle altre difese degli imputati presenti).

L'intreccio tra accertamenti probatori svolti nell'udienza preliminare e richiesta del rito abbreviato.

È necessario – ai fini di individuazione di una corretta soluzione della questione – tenere distinti ma tra loro connessi due differenti profili:

- > quello della corretta individuazione del termine di cui si discute
- > quello della possibilità riconosciuta per legge di svolgere nell'udienza preliminare accertamenti probatori i quali necessariamente precedono la richiesta di rito alternativo.

Si è da sempre ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata anche per la prima volta a seguito dell'attività di integrazione probatoria svolta dal GUP nell'udienza preliminare. Già nel vigore del testo originario del codice integrazioni probatorie rispetto al materiale già raccolto da parte del GUP che ritenesse di non poter decidere allo stato degli atti erano consentite sia ai fini della richiesta di rinvio a giudizio come anche per l'eventuale pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Ebbene: se tali accertamenti probatori erano svolti prima della richiesta del giudizio abbreviato risultavano pienamente utilizzabili anche in tale prospettiva potendo addirittura giustificare la presentazione di una richiesta in precedenza non formulata dall'imputato che poteva aver ritenuto opportuno "accettare il rischio" che il giudice dichiarasse chiusa la discussione così precludendo definitivamente l'accesso al giudizio abbreviato.

Ma – come è evidente – l'integrazione istruttoria è seguita da una nuova discussione nel corso della quale le parti sono legittimate a formulare conclusioni che ben possono essere diverse da quelle precedentemente rassegnate proprio alla stregua dei fattori acquisiti nel supplemento istruttorio.

Un meccanismo che risulta oggi tanto più razionale dopo che la Corte costituzionale (sentenza n.77 del 1994) ha reso praticabile l'incidente probatorio anche nell'udienza preliminare e dopo che la legge Carotti ha notevolmente ampliato il campo dell'integrazione probatoria in essa assumibile, attribuendo esplicitamente al giudice un potere di una iniziativa officiosa.

Rimane ora chiaro che la funzione acceleratoria del rito abbreviato si esprime con riguardo alla esclusione della fase del dibattimento e non rispetto alla celebrazione più o meno dilatata dell'udienza preliminare.

Nel porre le norme si pensa al processo al singolo imputato, quello cumulativo è una eccezione.

In linea generale, le norme processuali sono scritte con riferimento all'ipotesi del procedimento che riguarda un singolo imputato. Il processo assicura a lui, e nei procedimenti cumulativi a ciascuno e a tutti gli imputati, il miglior sistema di garanzie per accertare fatti e responsabilità. I rapporti tra imputati nei processi cumulativi non assumono di norma rilevanza ai fini strettamente processuali, se non nei limiti in cui ciò è espressamente previsto.

La soluzione accolta dalle sezioni unite.

La cassazione nella sua più autorevole composizione ritiene che l'art. 438 c.p.p. debba essere inteso nel senso che la richiesta di rito abbreviato nell'udienza preliminare **al più tardi deve essere avanzata con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte.**

Va respinta la tesi più restrittiva che individua il momento preclusivo nella formulazione delle conclusioni da parte del PM poiché:

> vi sono altre disposizioni del codice in cui il legislatore non ha avuto difficoltà a specificare il diverso momento cui intendeva riferirsi

> dopo le modifiche introdotte con la c.d. legge Carotti, v'è l'imprescindibile l'esigenza che l'imputato abbia conoscenza delle conclusioni del PM (il quale può tra l'altro anche modificare l'imputazione a norma dell'art. 423 c.p.p.) prima di formulare o meno la richiesta del rito abbreviato.

Deve altresì escludersi la tesi secondo cui nei processi cumulativi momento finale, unico per tutti gli imputati, sarebbe quello in cui l'ultimo difensore prende la parola.

Tesi sorretta dalla considerazione per cui devono essere massimamente favorite le potenzialità deflattive del rito insieme con la necessità di evitare disparità tra gli imputati poiché il soggetto il cui difensore interloquisce per primo avrebbe una conoscenza più limitata rispetto a quello il cui difensore interviene

per ultimo, potendo questi – ad esempio – usufruire delle dichiarazioni o degli interrogatori di imputati assenti che decidessero, per scelta o perché prima impossibilitati, di presentarsi dopo gli interventi di una o di alcune delle difese.

In realtà, la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non è elemento cui può fondatamente riconoscersi l'efficacia di influenzare le scelte di ciascuno di essi. **La parità da assicurare e costituzionalmente tutelata è quella tra le parti contrapposte del processo, e cioè tra accusa e difesa.** Agli imputati devono invece essere garantiti uguali diritti e uguali opportunità; il che certamente avviene quando, rispettando le scansioni dell'udienza preliminare e l'ordine dei relativi interventi, agli stessi si riconosce il diritto di richiedere l'accesso al rito dopo le conclusioni del PM.

Laddove vi fosse l'intervento in udienza preliminare di un imputato sino a quel momento assente con conseguente introduzione nel processo di elementi nuovi rilevanti anche per altri imputati, il giudice potrà eventualmente tenerne conto in sede di replica o autorizzando nuove conclusioni, analogamente a quanto è espressamente previsto dopo le integrazioni investigative e istruttorie.

Pertanto, si è concluso nel senso che: **“nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del PM e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive”**.⁵

> entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del decreto di giudizio immediato (art. 458 comma 1 c.p.p.).

È stata dichiarata l'incostituzionalità di tale norma “nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato **anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, del decreto stesso ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato**”.⁶

Significativamente l'art. 458 comma 3 c.p.p. esclude l'intreccio tra tali due riti speciali quando sia stato l'imputato stesso a chiedere il giudizio immediato, con tale scelta rinunciando all'udienza preliminare e stimando più conveniente il solo momento dibattimentale.

Nel prendere posizione circa il momento di decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase nel rito abbreviato che segue l'emissione di un decreto di giudizio immediato, la corte regolatrice ha avuto modo di delineare **il corretto iter di transizione dall'uno all'altro**.

In sintesi:

= l'imputato, entro quindici giorni dall'ultima delle due notifiche che si debbono effettuare (la prima è quella rivolta all'imputato avente ad oggetto il decreto di giudizio immediato e la relativa richiesta del PM, mentre la seconda è quella rivolta al difensore contenente l'indicazione della data d'udienza dibattimentale) può chiedere il giudizio abbreviato (Corte cost. n. 120/2002); quest'ultimo sarà celebrato da un giudice persona fisica diversa da quella che ha siglato il decreto di giudizio immediato

= il GIP, ex art. 458 comma 2 c.p.p., fissa l'udienza per la celebrazione del rito abbreviato valutando la sola ammissibilità della richiesta, vale a dire i requisiti formali richiesti per l'accesso al rito (la legittimazione attiva di chi insta, il rispetto del termine così come fissato dalla sentenza della Consulta n. 120/2002 con riguardo alle notifiche da eseguire)

= per converso, il GUP nell'udienza così fissata, se sussistono le condizioni richieste (con peculiare riguardo all'eventuale subordinazione del rito speciale alla domandata integrazione probatoria), dispone con ordinanza l'ammissione al giudizio abbreviato.⁷

In sostanza, a fronte della domanda dell'imputato, si svolgono due fasi di verifica della stessa:

1) l'art. 458 comma 2 c.p.p. stabilisce che «se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza» e quindi il primo giudice, per emettere il decreto di fissazione dell'udienza, deve valutare soltanto l'esistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta (la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente, la riferibilità della richiesta all'intero processo a carico dell'imputato), ma non anche la “fondatezza” della stessa o la compatibilità della integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto; appare del tutto ragionevole ritenere che il giudizio sulla ammissibilità, caratterizzato dai limiti sopra in-

⁵ Sez. un. 27 marzo 2014 n. 20124, Frijia, CED 259076 – 078.

⁶ Corte cost. 10 aprile 2002 n. 120.

⁷ Sez. un. 28 aprile 2011 n. 30200, Ohonba Gab, CED 250348.

dicati, possa essere affidato anche ad un giudice “incompatibile” che adotterà il decreto *de plano*, ovvero senza contraddittorio

2) il secondo giudice, nell’udienza fissata, verifica la “fondatezza” della richiesta e – se del caso – disporrà il rito abbreviato pronunciando ordinanza ammissiva all’esito dell’udienza celebrata in contraddittorio tra le parti. È significativo che il giudice chiamato a valutare la fondatezza della domanda di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare poi il relativo procedimento speciale, non possa essere – per ragioni di incompatibilità ex art. 34 ^{comma 2} c.p.p. – lo stesso che ha decretato l’accoglimento della richiesta del PM di giudizio immediato.

Ecco perché si ritiene che il momento iniziale del rito abbreviato sia quello dell’ordinanza ammissiva nella fissata udienza in quanto in tal modo:

= si consentirà all’imputato di precisare la propria istanza anche con l’ausilio della difesa tecnica

> mentre se il momento iniziale fosse da individuare nel decreto *de plano* che fissa l’udienza l’imputato sarebbe privato di tale strumento.

Sez. 1 Sentenza n. 21439 del 03/04/2019 Cc. (dep. 16/05/2019) CED 275812

In tema di giudizio immediato, qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l’istanza sia stata respinta dal giudice, non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all’udienza camerale di cui all’art. 458, comma 2, c.p.p., non ostandovi l’art. 438, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l’obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.

> nel **giudizio direttissimo** prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (**art. 452 ^{comma 2} c.p.p.**).

Sia nel giudizio direttissimo come in quello immediato manca l’udienza preliminare. Si è dunque previsto un meccanismo sostitutivo della carenza di questa sede di normale accesso ai riti speciali per avanzare la richiesta di rito abbreviato e definire così nel merito la pretesa punitiva. Diversamente si sarebbe creata una palese disparità di situazioni che si sarebbe inevitabilmente prestata a censure di costituzionalità.

> opponendosi al **decreto penale di condanna** (**art. 464 ^{comma 1} c.p.p.**).

quanto ai **reati attribuiti al tribunale monocratico**:

° in caso di **citazione a giudizio da parte del PM** – nei casi in cui essa è prevista – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (**art. 555 ^{comma 2} c.p.p.**)

O

Legge 27 settembre 2021 n. 134 – Art. 1 ^{comma 12 lettere a, d), e)}

In materia di procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica:

a) **nei procedimenti a citazione diretta** di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre **un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento**;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, **nel caso in cui il processo, nell’udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale** o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l’apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell’articolo 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera».

Commissione Lattanzi

«L’udienza c.d. filtro costituisce, altresì, il momento nel quale, a pena di decadenza, deve essere richiesto il rito abbreviato, l’applicazione di pena o l’ammissione all’oblazione».

° quanto è prevista l’**udienza preliminare** sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (**art. 556 ^{comma 1} c.p.p.**)

che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto)

° opponendosi al **decreto penale di condanna** (**art. 557 commi 1 e 2 c.p.p.**)

° nel **giudizio direttissimo** subito dopo l'udienza di convalida (**art. 558 comma 8 c.p.p.**).

Il rito abbreviato **non è previsto quanto ai reati attribuiti al giudice di pace** (art. 2^{primo comma lettera f} d.lgs. 28.8.2000 n. 274).

La Corte costituzionale ha affrontato la questione tesa a verificare **se l'articolo 438 c.p.p. sia conforme a Costituzione "nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della corte di assise"** sottraendoli, in prime cure, alla cognizione di tale ultimo organo giurisdizionale.

Le ragioni di non allineamento della scelta legislativa alla Carta fondamentale facevano riferimento a casi nei quali l'imputato sceglie il rito abbreviato nel corso dell'udienza preliminare essendo giudicato dal GUP pur essendo i reati di competenza della Corte d'assise innanzi alla quale il giudizio si sarebbe dovuto celebrare se non vi fosse stata la scelta del rito speciale.

Nessun canone costituzionale, tra quelli evocati dal remittente, è stato giudicato leso.

Non quello di **prestituzione per legge del giudice naturale di cui all'art. 111 secondo comma e 25 primo comma Cost.** per un triplice ordine di ragioni:

= l'ordinamento costituzionale non propone una nozione autonoma di giudice naturale, distinta e diversa da quella di giudice preconstituito per legge, così che soddisfa e non lede il precetto costituzionale una disciplina la quale previamente determini, rispetto alle possibili controversie giudiziarie, il giudice competente a conoscerle

= entro tali limiti non assumono rilievo e non possono essere motivo di censura la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione

= va esclusa una "costituzionalizzazione" della corte d'assise quale giudice "naturale" per i reati di sua competenza con qualunque rito siano svolti i relativi processi, perché la legge istitutiva n. 287 del 1951 (sul riordinamento dei giudizi di assise) non ha rango di legge sovraordinata; ragione per la quale la scelta del legislatore di attribuzione di competenza al GUP anche per reati della corte di assise resta nell'area delle scelte normative discrezionali, opinabili nel profilo di politica criminale ma non censurabili sul piano della legittimità costituzionale.

Non quello di **predeterminazione per legge della competenza di cui all'art. 25 primo comma Cost.** in quanto l'imputato non sceglie il giudice, ma il rito con cui vuole essere giudicato; in altri termini, egli non calibra la propria scelta sul tipo di organo giurisdizionale che celebrerà il processo a suo carico venendo a rilievo in principalità – nell'opzione per il giudizio abbreviato – la scelta per il rito con le caratteristiche che sono ad esso intrinseche rese accettabili dalla prospettiva premiale sul piano sanzionatorio in cambio della rinuncia a determinate garanzie tra cui (nel caso di specie) anche quella di far sì che la propria responsabilità venga valutata da un giudice collegiale.

Non quello di **parità tra le parti ex art. 111 secondo comma Cost.** dal momento che la scelta del rito fatta dall'imputato non reca alcun pregiudizio agli interessi di cui la parte pubblica è portatrice; la costituenda o costituita parte potrà – alternativamente – scegliere di stare nel processo patendone le relative conseguenze oppure, del tutto autonomamente rispetto all'opzione spesa dall'imputato, andarsene dalla vicenda processuale non accettando il rito e portando la propria pretesa risarcitoria al giudice civile senza patire limitazioni di sorta che derivino dalla vicenda penale.

Nemmeno, infine, **il diritto di difesa di cui all'art. 24 primo comma Cost.** per un verso perché, laddove limitazioni al diritto dovessero scorgersi, esse sono costituzionalmente "coperte" ex art. 111^{quinto comma} Cost. dal consenso prestato dall'imputato nel momento in cui ha scelto il rito speciale e, per altro aspetto, in quanto tali limitazioni sono identiche sia per il giudice collegiale misto nel giudizio ordinario avanti la corte d'assise, sia per il giudice monocratico nel giudizio abbreviato.

La questione di illegittimità costituzionale, per l'insieme di tali ragioni, è stata dunque respinta⁸.

La richiesta è presentata:

= **oralmente o per iscritto** (**art. 438 comma 2 c.p.p.**)

= **personalmente o a mezzo di procuratore speciale** con sottoscrizione autenticata a norma dell'articolo 583^{comma 3} del codice di rito (**art. 438 comma 3 c.p.p.**).

Le sezioni unite sono intervenute, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, a recare chiarezza in merito alle modalità con le quali può essere scelto il giudizio abbreviato. Nel caso che veniva a rilievo, **la domanda del rito speciale era stata formulata in udienza dal difensore privo di procura speciale**

⁸ Corte cost. 1° aprile 2009 n. 102.

dandosi atto che l'imputato – presente – non era stato interpellato né aveva prestato il proprio consenso.

La tesi negativa circa la validità di una domanda così formulata si richiamava al tenore letterale della norma di cui all'art. 438 c.p.p. ma, soprattutto, assegnava un valore neutro alla presenza dell'imputato nell'udienza.

Quella affermativa osservava come la procura speciale avesse un senso solo per l'ipotesi di assenza dell'imputato poiché la presenza di quest'ultimo all'udienza faceva sì che il difensore potesse essere considerato niente più che un *nuncius* della sua volontà.

I fattori che hanno orientato le sezioni unite ad accogliere quest'ultima soluzione sono così riassumibili: = è certamente vero che la scelta per il rito abbreviato è strettamente personale dell'imputato; del resto, questo spiega perché a costui sia stata riservata dalla legge in via esclusiva la legittimazione attiva, salvo il conferimento della procura speciale

= non può sottacersi, tuttavia, che l'opzione postula cognizioni tecniche che solo il difensore è in grado di offrire al suo assistito; pertanto, ferma la volontà esclusiva di costui nel decidere l'accesso eventuale al giudizio speciale, il "giusto processo" si compie solo quando il ruolo del PM venga a trovarsi in posizione dialettica rispetto a quella di un soggetto di pari qualificazione tecnica che affianchi l'imputato presentandosi come garante della sua autonomia e indipendenza nella condotta da serbare nel processo

= quando l'imputato è presente in udienza, la sua volontà non è detto debba esprimersi necessariamente in forma esplicita; se la richiesta del rito speciale proviene da un soggetto che agisce nel suo stesso interesse e lo affianca "tecnicamente", l'espressione testuale che la legge impiega ("è espressa") può essere intesa nel senso per cui il silenzio dell'imputato a fronte di una richiesta presentata in udienza dal suo difensore consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato, nel pieno rispetto della prescrizione legislativa.

Da qui il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite: **"il giudizio abbreviato è legittimamente istaurato a seguito di richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca"**⁹.

Coerentemente con tale indirizzo della suprema corte, è stata respinta l'eccezione di costituzionalità dell'art. 438 comma 3 c.p.p. **"nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale"**¹⁰.

Le cadenze argomentative.

Anche nell'assetto disegnato dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479, la richiesta di giudizio abbreviato continua a rimanere atto personalissimo dell'imputato in quanto determina effetti particolarmente incisivi sulla sfera giuridica del soggetto sia in senso sostanziale che processuale. È in gioco la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova che determina l'utilizzabilità di atti raccolti in assenza di tale garanzia; tale caratteristica persiste anche quando il rito venga condizionato all'integrazione probatoria posto che gli elementi vanno raccolti nelle forme indicate nell'art. 422 del codice.

La scelta è in linea con l'assetto sistematico del codice relativamente al rito speciale del patteggiamento posto che l'art. 446 comma 3, c.p.p. inibisce la richiesta al difensore non munito di procura speciale; norma la cui incostituzionalità è stata respinta (Corte cost. n. 143 del 1993).

Sez. 1 Sentenza n. 35703 del 29/05/2019 Ud. (dep. 06/08/2019) CED 276808

La procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore contestualmente nominato, è atto distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore; ne consegue che la revoca del mandato fiduciario non comporta l'automatica revoca della procura speciale, che può essere effettuata soltanto con un atto avente una delle forme prescritte per il conferimento dei poteri, da depositarsi presso la cancelleria del giudice o la segreteria del pubblico ministero precedente.

(In motivazione la Corte ha aggiunto che, in caso di dubbio, il giudice potrà, comunque, verificare l'effettiva persistenza della volontà dell'imputato di farsi rappresentare da colui che non è più suo difensore.)

Ci si è chiesti se sia ammessa **la revoca, da parte dell'imputato, della propria richiesta di giudizio abbreviato.**

Si tratta della revoca formalizzata prima dell'accoglimento della domanda originaria.

⁹ Sez. un. 31 gennaio 2008 n. 9977, Morini, CED 238680.

¹⁰ Corte cost. 13 gennaio 2005 n. 57.

In caso contrario, il problema diverrebbe propriamente quello della revocabilità della ordinanza giudiziale, cioè della possibile retrocessione del processo dalle forme del giudizio abbreviato a quelle del giudizio ordinario: problema affatto diverso, e non direttamente rilevante in questa sede.

Va ancora debitamente premesso che gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza si sono modificati lungo il corso del tempo, in ragione dei mutamenti strutturali recati alla disciplina del rito abbreviato: del passaggio, cioè, dal meccanismo introduttivo che prevedeva un accordo tra imputato e PM ad un altro sistema di innesco del giudizio fondato sull'accoglimento giudiziale della domanda formulata dal solo imputato.

Nell'ultima conformazione che il rito ha assunto, è prevalsa in dottrina la tesi che la richiesta possa essere revocata fino all'ordinanza giudiziale di accoglimento, mancando ormai, *medio tempore*, l'effetto «consolidante» del consenso espresso dalla parte pubblica.

La giurisprudenza non si è invece stabilizzata.

La *soluzione negativa* immagina che la richiesta di accesso al rito divenga irrevocabile immediatamente dopo la sua formalizzazione. Conclusione consolidata nel precedente quadro normativo quando la richiesta dell'imputato aveva già ottenuto il consenso del PM. Ma la ragione della irrevocabilità non riposava tanto sull'intervenuta conclusione di un negozio bilaterale (dunque non più risolubile unilateralmente), quanto piuttosto per lo spostamento dall'imputato al giudice della «disponibilità» del rito.

La *soluzione affermativa* ammette la revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato «fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito». ¹¹

Sez. 2 Sentenza n. 13969 del 10/04/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) CED 279035

La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis c.p.p.

(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza dibattimentale con cui il collegio giudicante aveva revocato l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato disposta da altro collegio, successivamente astenutosi, con riferimento a tutte le imputazioni contestate, dopo che il PM aveva modificato ex art. 516 c.p.p. uno soltanto dei capi di imputazione).

Sez. 6, Sentenza n. 22480 del 08/05/2013 Cc. (dep. 24/05/2013) CED 256645

La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone. È quindi abnorme l'ordinanza con cui egli revoca l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p.

1.2 L'abolizione del necessario consenso del PM.

La novità introdotta dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479 consiste nel fatto che **non è più necessario che il PM presti consenso** perché venga celebrato il giudizio abbreviato, né occorre una decisione del giudice di ammissione al rito.

1.3 L'attuale conformazione del rito speciale.

Può schematicamente affermarsi esistano due fondamentali tipi di richiesta.

① Quella **incondizionata** (**art. 438 comma 1 c.p.p.**), nel qual caso non rileva più il consenso del PM ed il giudice **“provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato”** (**art. 438 comma 4 c.p.p.**).

La richiesta dell'imputato può essere disattesa solo se subordinata ad integrazione probatoria; in ogni altro caso non solo l'alternativa procedimentale, ma anche l'applicazione della connessa diminvente costituiscono effetti ineludibili legati automaticamente ed esclusivamente all'iniziativa dell'imputato.

L'eventuale rigetto del GUP è illegittimo. Il prevalente orientamento lo stima provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, come anche perché la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderoga-

¹¹ Per la segnalazione del contrasto giurisprudenziale si veda DPP 2008, n. 11, p. 1402.

bilmente investito il GUP della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che elevano lo stesso al rango di giudice naturale preconstituito per legge ex art. 25 della Costituzione.

Sez. 5 Sentenza n. 14050 del 12/03/2021 Cc. (dep. 14/04/2021) CED 280868

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l'imputato riformulare l'istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullità generale "a regime intermedio", non più deducibile ove la richiesta non venga riproposta prima dell'apertura del dibattimento.

Sez. 4 Sentenza n. 32893 del 11/11/2020 Cc. (dep. 24/11/2020) CED 280073

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479/1999, si configura come un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto basata su esigenze istruttorie, in quanto idonea a determinare una potenziale stasi processuale, potendo il giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale il procedimento deve essere rinviato, procedere soltanto all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato).

Sez. 5 Sentenza n. 15691 del 04/05/2020 Cc. (dep. 21/05/2020) CED 279165

In tema di giudizio immediato, è irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca, al di fuori degli specifici casi consentiti, quello adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. a seguito della formulazione - da parte dell'imputato - di richiesta di rito abbreviato non condizionato, procedendo all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di un'ipotesi di stasi procedimentale, in considerazione della possibilità per l'imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al giudice del dibattimento l'illegittima privazione della facoltà di essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di pena per il rito.

Sez. 6 Sentenza n. 49541 del 15/10/2019 Ud. (dep. 05/12/2019) CED 277413

In tema di giudizio abbreviato, non è inibito, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare adito per il giudizio abbreviato cd. secco, proporre al giudice competente richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aprendosi infatti, per effetto di tale dichiarazione, una nuova e diversa fase del procedimento.

Sez. 5 Sentenza n. 40449 del 13/06/2019 Cc. (dep. 02/10/2019) CED 277124

È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di giudizio abbreviato, senza pronunciarsi sulla ammissibilità del rito, disponga attività di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 421-bis cod. proc. pen, trattandosi di atto che altera l'ordinata sequenza del procedimento e ne dilata i tempi di definizione.

Si tenga presente che l'accesso al rito abbreviato c.d. incondizionato è ritenuto non incompatibile con la **facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee** ex art. 421 ^{comma 2} c.p.p. dal momento che, pur rinunciando l'imputato stesso a difendersi provando, viene conservato il diritto di autodifesa di cui le dichiarazioni spontanee sono fondamentale espressione tanto che, quando questo diritto venga negato, si è in presenza di una nullità relativa. Del pari se il giudice, ammesso il rito abbreviato in forma incondizionata, nega all'imputato la possibilità di **rendere interrogatorio** si verifica una nullità di ordine generale a regime intermedio la quale, se l'imputato assiste all'atto, deve essere eccepita immediatamente.

Sez. 1 Sentenza n. 50430 del 25/09/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) CED 274515

In tema di giudizio abbreviato, il rigetto della richiesta dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee determina una nullità relativa, e non assoluta, cosicché la stessa deve essere immediatamente eccepita ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.

Sez. 6, Sentenza n. 46785 del 26/09/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) CED 271509

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.p., a nulla rilevando che detta richiesta non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione in modo da non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire.

Tuttavia, quando il giudice ritenga di non poter decidere in forza delle acquisizioni procedurali complessivamente ottenute, **“assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione”** ferma restando l’applicabilità dell’articolo 423 c.p.p. in materia di contestazione suppletiva (**art. 441 comma 5 c.p.p.**).

Sez. 5 Sentenza n. 1763 del 04/10/2021 Ud. (dep. 17/01/2022) CED 282395

In tema di giudizio abbreviato, l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, c.p.p. non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale.

Sez. 5 Sentenza n. 4711 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020) CED 278157

In tema di giudizio abbreviato, il giudice può disporre l’acquisizione della querela non inserita in atti esercitando i poteri riconosciutigli dall’art. 441, comma 5 c.p.p., senza alcuna motivazione e limiti temporali, trattandosi di verifica funzionale ad accertare la condizione di procedibilità e, quindi, il corretto esercizio dell’azione penale.

Sez. 4 Sentenza n. 49896 del 15/10/2019 Ud. (dep. 10/12/2019) CED 277949

In tema di giudizio abbreviato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell’ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l’imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato “*ope iudicis*”, dovendosi escludere l’irragionevolezza della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa.

Sez. 5 Sentenza n. 18264 del 29/01/2019 Ud. (dep. 02/05/2019) CED 276246

In tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria “*ex officio*” non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del “*thema probandum*”, ossia dei fatti oggetto di imputazione.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il “*thema probandum*” non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti).

Sez. 6, Sentenza n. 2164 del 12/12/2018 Ud. (dep. 17/01/2019) CED 274845

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall’art. 441, comma 5, c.p.p. è analogo a quello previsto dall’art. 507 c.p.p. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione, da parte del giudice di merito, di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 133 c.p.).

Sez. 5, Sentenza n. 2672 del 22/11/2018 Ud. (dep. 21/01/2019) CED 274594

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria “*ex officio*” attribuito al giudice dall’art. 441, comma 5, c.p.p. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall’art. 507 c.p.p. in dibattimento.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione di documentazione medica necessaria all’accertamento delle lesioni patite dalla persona offesa in relazione al reato contestato di lesioni personali volontarie).

Sez. 1, Sentenza n. 18215 del 11/12/2018 Ud. (dep. 02/05/2019) CED 276527

In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, c.p.p., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l’eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio.

Si tratta di un potere che **prescinde dall’iniziativa dell’imputato**, non presuppone una facoltà processuale di quest’ultimo, va esercitato dal giudice solo quando emerga un’assoluta esigenza probatoria.

È **attivabile anche nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato**, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.

È previsto – per tale ipotesi – che all’assunzione delle prove si proceda nelle forme previste dall’articolo 422 ^{commi 2, 3, 4} c.p.p. (**art. 441 comma 6**), vale a dire quelle stabilite con riferimento all’integrazione probatoria nella udienza preliminare che non contemplano, quindi, modalità dibattimentali di assunzione ma l’iniziativa giudiziale.

L’**art. 438 comma 4 parte finale c.p.p.** prevede che, quando l’imputato chiede il rito abbreviato **immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive**:

- > il PM può chiedere termine
- > in tal caso, il giudice non provvede prima che siano decorsi 60 giorni
- > le indagini suppletive debbono limitarsi ai temi introdotti dalla difesa
- > in tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

È stata quindi introdotta un’ulteriore ipotesi di revoca della richiesta di rito abbreviato dopo quella già prevista all’art. 441 *bis* del codice.

In realtà, l’ipotesi in esame sembra sia costruita diversamente:

^ nell’art. 441 *bis* il rito è già stato ammesso dal giudice e, a determinate condizioni, può essere revocato per scelta unilaterale dell’imputato

^ nel “nuovo” (perché introdotto dalla l. n. 103/2017) art. 438 ^{comma 4} c.p.p. (al maturare delle condizioni descritte nell’ultima parte), se il PM chiede termine per indagare, il giudice sospende la decisione e l’imputato ha facoltà di revoca prima che intervenga la decisione giurisdizionale.

L’integrazione di prova è limitata «ai temi introdotti dalla difesa». Rimane intatto l’onere del PM di una istruzione completa. Nessun recupero della originaria “filosofia di pensiero debole” delle indagini preliminari.

La Consulta aveva avuto modo di affrontare la questione ora normativamente risolta in un’ipotesi di ventilata incostituzionalità dell’articolo 438 ^{comma 5} c.p.p. nella parte in cui non si prevede il diritto del PM di chiedere l’ammissione di prova contraria nell’**ipotesi in cui l’imputato abbia depositato il fascicolo delle investigazioni difensive contestualmente chiedendo di essere ammesso al giudizio abbreviato in forma incondizionata**.

Il rimettente rimarcava come l’esercizio del potere di integrazione probatoria riconosciuto al giudice dall’art. 441 ^{comma 5} c.p.p. è funzionale in via esclusiva a colmare lacune istruttorie e non potrebbe essere distorto ed utilizzato per il diverso obiettivo di riequilibrare i poteri delle parti nella formazione della prova. Sottolineava anche che, comunque, il principio del contraddittorio non sarebbe adeguatamente garantito ove la sua realizzazione fosse solo residuale ed eventuale in quanto affidata all’iniziativa del giudice.

Il giudice delle leggi aveva invece paralizzato l’eccezione di costituzionalità della norma ricordando – a proposito dell’articolo 441 ^{comma 5} c.p.p. che accorda poteri officiosi d’integrazione probatoria al giudice – che nel nuovo giudizio abbreviato tale potere deve intendersi configurato quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l’esercizio della funzione giurisdizionale, sicché proprio a tale potere il giudice dovrebbe fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori.

Si era richiamata giurisprudenza univoca a fondamento del principio per cui a ciascuna delle parti va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte in maniera da “contemperare l’esigenza di celerità con la garanzia dell’effettività del contraddittorio”, anche attraverso congrui differimenti delle udienze. ¹²

La Corte costituzionale ha respinto un’ulteriore eccezione di legittimità costituzionale che aveva a tema gli atti di investigazione difensiva.

Cadeva sotto il sospetto di non conformità alla Carta fondamentale l’**art. 442 comma 1 bis c.p.p. nella parte in cui prevede l’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell’imputazione degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti**.

I principi costituzionali violati sarebbero riconducibili:

¹² Corte cost. 20 giugno 2005 n. 245.

= all'art. 111 ^{secondo e quarto comma} Cost. perché, in violazione del canone della "parità delle armi" permette che faccia-
no ingresso nel processo (non in altri ambiti incidentali rispetto allo stesso) ed ai fini della decisione sul merito della
res iudicanda, atti formati unilateralmente da uno degli antagonisti

= all'art. 3 Cost. in un duplice profilo:

+ si realizzerebbe una ingiustificata disparità rispetto al giudizio ordinario nel quale, per introdurre elementi pro-
batori formati unilateralmente dall'imputato, occorre il consenso delle altre parti, mentre invece nel giudizio abbrevi-
viato tale introduzione costituirebbe addirittura espressione di un diritto potestativo dell'imputato stesso

+ sussisterebbe un'incoerenza sistematica interna al rito speciale: nella forma condizionata ad integrazione proba-
toria (art. 438 ^{comma 5} c.p.p.), l'imputato che voglia ottenere l'assunzione di un mezzo di prova si espone al rischio del
rigetto della richiesta del rito alternativo da parte del giudice e deve offrire comunque al PM il diritto alla prova con-
traria.

Chi ha chiesto l'intervento della Consulta lo ha fatto conferendo al "contraddittorio" di cui all'art. 111 della Carta
fondamentale una peculiare accezione fondata sulle scansioni così sinteticamente riassumibili:

= v'è un'accezione che vale all'interno del processo in cui avviene la formazione della prova e si assume la deci-
sione (e non ad esempio, in fasi procedurali o incidentali della vicenda processuale): essa postula che le parti sia-
no poste in grado di partecipare attivamente al momento genetico della prova, e non soltanto di formulare a posteriori
valutazioni su elementi acquisiti da una di esse in assenza dell'altra

= distinguendo tra accezione "soggettiva" ed "oggettiva" della categoria, il "contraddittorio di cui al quarto comma
dell'art. 111 rappresenta una garanzia metodologica di tipo oggettivo, basata sulla convinzione che la formazione
della prova con il contributo dialettico di tutte le parti (e alla presenza del giudice) assicuri nel migliore modo il cor-
retto giudizio sui fatti oggetto dell'imputazione; in tal senso, tale metodo non sarebbe "disponibile" e derogabile da
alcuna delle parti processuali

= al più, verrebbe a rilievo il consenso della parte contrapposta a quella che ha raccolto l'elemento di indagine po-
tenzialmente interessata ad escluderlo dal materiale probatorio: l'imputato potrebbe abdicare al metodo del contrad-
dittorio solo in rapporto agli elementi di indagine raccolti dal PM, e non anche a quelli scaturiti da una sua stessa
iniziativa investigativa (la cui acquisizione dovrebbe essere semmai consentita dalla parte pubblica) e ciò anche ad
evitare che si produca uno squilibrio inaccettabile alla luce del principio di parità delle parti, sancito dal secondo
comma dell'art. 111 Cost.

Il senso della scelta costituzionale è in realtà immediatamente percepibile.

Nel momento in cui si prevede una deroga basata sul «consenso dell'imputato» (e non già sul "consenso delle
parti" o della "parte contro interessata"), **ponendola per giunta al vertice della terna di ipotesi derogatorie ivi
contemplate, il quinto comma dell'art. 111 Cost. rivela chiaramente che il principio del contraddittorio nel
momento genetico della prova rappresenta precipuamente** – nella volontà del legislatore costituente – **uno stru-
mento di salvaguardia «del rispetto delle prerogative dell'imputato».**

La riserva di legge posta nella Costituzione, quanto alla individuazione delle ipotesi di deroga alla stregua dei ca-
noni indicati nella Carta fondamentale, legittima il legislatore ordinario a prevedere ipotesi nelle quali il consenso
dell'imputato – unitamente ad altri presupposti – determina una più o meno ampia acquisizione di elementi di prova
formati unilateralmente.

La scelta è finalizzata ad assecondare esigenze di economia processuale, lasciando spazio – allorché il soggetto, nel
cui precipuo interesse la garanzia è posta, ritenga di potersi rinunciare – ad istituti idonei a contenere i tempi occor-
renti per la definizione del processo e le risorse in esso impiegate. Ciò, peraltro, avviene, in maniera tale da assicura-
re uno svolgimento equilibrato del processo ed evitando che la rinuncia al contraddittorio da parte dell'imputato pre-
giudichi a priori la correttezza della decisione.

Il giudizio abbreviato, in linea generale, è caratterizzato dalla generale rilevanza probatoria riconosciuta all'intera
indagine preliminare, con rinuncia generalizzata al contraddittorio per la formazione della prova.

In tale contesto, **l'utilizzabilità anche degli atti di investigazione difensiva come conseguenza del consenso –
rinuncia del solo imputato implicato dalla richiesta di giudizio abbreviato, non può ritenersi per sé lesiva del
principio di parità delle parti** quando si consideri che:

+ la fase delle indagini preliminari è caratterizzata da un marcato squilibrio di partenza fra le posizioni delle parti,
correlato alla funzione istituzionale del PM: i poteri e i mezzi investigativi di cui dispone la parte pubblica restano
largamente superiori a quelli di cui fruisce la difesa

+ se, dopo una fase così congegnata, viene offerto all'imputato uno strumento che renda utilizzabili ai fini della
decisione anche gli atti di indagine della difesa, non può dunque ravvisarsi alcuna compromissione del principio co-
stituzionale in questione.

Del resto, postulare che il consenso dell'imputato possa operare solo verso i risultati delle indagini del PM (definiti
come "potenzialmente a carico") e non anche verso quelli delle proprie, contrasta anche con il sistema e con la stessa
configurazione del rito speciale in quanto:

= dovere specifico del PM (costituzionalmente ribadito in varie pronunce della Consulta) è quello della completez-
za delle proprie indagini che, dunque, devono includere anche la puntuale e rigorosa verifica e tenuta degli elementi
"a carico" nel riscontro con quelli eventualmente "a discarico"

= non è di per sé accettabile la frammentazione dei risultati dei singoli atti di indagine, una volta che la richiesta di
giudizio abbreviato implica accettazione complessiva di tutti e rinuncia del pari complessiva, in relazione a tutti,
all'assunzione dialettica in contraddittorio dei dati di rilievo probatorio da essi recati

Il giudizio ordinario ed il rito abbreviato sono istituti processuali che posti a raffronto risultano disomogenei e non
assimilabili.

Nel primo contesto gli accordi delle parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova secondo l'ordinario ed ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale.

Nel secondo scenario si versa in un modello alternativo al dibattimento che si fonda essenzialmente sul materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio e nel cui ambito è consentita solo una limitata acquisizione di elementi integrativi, così da potersi configurare tuttora quale rito "a prova contratta".

Nemmeno è dato scorgere squilibri sistematici tra le due forme ("condizionata" e "incondizionata") con cui il rito si presenta dovuto al fatto che solo nel primo di essi quale l'imputato che voglia ottenere l'assunzione di un mezzo di prova si espone al rischio del rigetto della richiesta del rito alternativo da parte del giudice e comunque deve offrire al PM il diritto alla prova contraria dal momento che il giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria conserva comunque una sua utilità e un suo significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire, per qualunque ragione, tramite lo strumento delle investigazioni difensive ¹³.

② Altra forma di richiesta del rito abbreviato è quella **condizionata dall'imputato ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (art. 438 comma 5 c.p.p.)** nel qual caso il giudice dispone il giudizio abbreviato accettando che vengano assunte in maniera integrale le prove indicate dall'imputato che ha formulato la richiesta con le indicate modalità.

Il giudice investito della richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad integrazione probatoria dispone della sola alternativa tra rigetto integrale o accoglimento dell'istanza. Non può accogliere **solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato** in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza; ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato.

Peraltro, essendo la richiesta reiterabile sino all'esaurirsi della discussione, un provvedimento accortamente motivato potrebbe indurre l'imputato a "ridurre" la portata della condizione alle sole iniziative istruttorie considerate pertinenti dal giudice o comunque compatibili con l'esigenza di celerità del rito.

È ipotesi nella quale il PM può chiedere **l'ammissione di prova contraria**.

In tale contesto è possibile venga svolta **contestazione suppletiva** ai sensi dell'articolo 423 c.p.p. (**art. 438 comma 5 parte finale c.p.p.**).

Il giudice rigetta la richiesta in base ad un duplice parametro normativamente individuato.

Anzitutto se essa non risulta "**necessaria ai fini della decisione**".

Ciò significa anzitutto che la prova deve essere "nuova" nel duplice senso che attiene ad una fonte mai prima d'allora attinta oppure sollecita la rivisitazione di una fonte già escussa su aspetti non esplorati in precedenza.

In negativo: la sollecitata integrazione non può servire ad acquisire con forme più garantite notizie ed aspetti già ottenuti in forza delle investigazioni della polizia giudiziaria o del PM, oppure in esito a indagini difensive od anche ad attività di istruzione condotta d'ufficio dal giudice. E questo sistematicamente si fonda su una congrua ragione: l'accettazione come prova di atti senza contraddittorio è, ormai, l'unica "prestazione" che l'ordinamento chiede all'imputato.

¹³ Corte cost. 22 giugno 2009 n. 184.

Significa anche la potenziale incidenza dell'elemento da raccogliere sulla decisione o sul percorso argomentativo del giudice nel senso che la deliberazione su uno qualunque degli aspetti della regiudicanda, senza quell'elemento, sarebbe prognosticamente diversa ¹⁴.

È ulteriormente richiesto che sussista compatibilità “**con le finalità di economia processuale proprie del procedimento**” tenuto conto degli atti acquisiti ed utilizzabili (**art. 438 comma 5 parte centrale c.p.p.**).

Tale presupposto è di difficile decifrazione, ma sembra debba essere **correlato alla rinuncia dell'imputato ad avvalersi della garanzia dibattimentale** per cui, ad esempio, una richiesta di integrazione probatoria articolata che presupponga una lettura della vicenda processuale di segno diametralmente opposto a quello emergente dagli atti utilizzabili potrebbe essere respinta perché più degna dell'istruzione dibattimentale che non in linea con il principio di economia processuale che ancora sorregge il rito speciale.

Sez. 3 Sentenza n. 28141 del 17/05/2012 Ud. (dep. 13/07/2012) CED 253163

È legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale e addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie.

Sez. 2 Sentenza n. 39170 del 09/06/2021 Ud. (dep. 29/10/2021) CED 282193

È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato.

(Fattispecie in cui la nullità è stata ritenuta sanata in quanto l'imputato, presente all'emanazione dell'atto nullo, non aveva nell'immediatezza dedotto la relativa eccezione).

Sez. 3 Sentenza n. 3993 del 01/12/2020 Ud. (dep. 02/02/2021) CED 280873

In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non “ex post”, in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'integrale trascrizione delle telefonate captate su ben cinque utenze, oltre a nove altre conversazioni telefoniche, ritenendo irrilevante che il dibattimento avesse avuto un'istruttoria complessa per l'elevato numero di imputati).

Sez. 2 Sentenza n. 10235 del 10/11/2020 Ud. (dep. 17/03/2021) CED 280990

Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.

Sez. 3 Sentenza n. 42124 del 16/05/2019 Ud. (dep. 15/10/2019) CED 277060

È legittima la trattazione cumulativa di riti abbreviati diversamente condizionati richiesti dagli imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito condizionato dallo stesso prescelto.

(In motivazione la Corte ha chiarito che se, nello stesso processo, gli imputati abbiano subordinato la richiesta di rito abbreviato all'assunzione della testimonianza, rispettivamente, di soggetti tra loro diversi, ciascun imputato può partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa su sua richiesta e utilizzarne i risultati, senza avere diritto a partecipare all'assunzione delle prove richieste da altri, né all'utilizzazione dei risultati delle stesse).

¹⁴ Si veda, per la definizione in tali termini del requisito: @ Sez. un. 27 ottobre 2004 n. 44711, Wajib, CED 229175.

Sez. 1 Sentenza n. 10016 del 13/07/2018 Ud. (dep. 07/03/2019) CED 274920

In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda".

Sez. 2 Sentenza n. 50194 del 26/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) CED 274718

In tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all'acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, integra una nullità d'ordine generale che però è sanata se non eccetta prima della chiusura della fase di assunzione della prova.

Sez. 6, Sentenza n. 25256 del 29/05/2018 Ud. (dep. 05/06/2018) CED 273106

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova.

(In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).

Sez. 4 Sentenza n. 42117 del 27/10/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) CED 282103

La parte civile non ha il potere di formulare richieste probatorie nel giudizio abbreviato ma può, una volta che il giudice abbia d'ufficio disposto perizia, nominare consulenti tecnici.

La rilevanza di tale requisito è stata sostanzialmente "sterilizzata" dalla Consulta quando, ponendo a confronto il rito speciale con quello ordinario, ha osservato come **"il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento"**: chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422 ^{commi 2, 3 e 4} c.p.p., espressamente richiamate dall'art. 441 ^{comma 6} c.p.p., così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare ¹⁵.

Anche se viene richiesta o disposta un'integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato.

Né potrebbe seriamente invocarsi, in tal senso, una limitazione del diritto di difesa dopo l'introduzione dell'articolo 415 *bis* c.p.p. ed il varo della legge sulle indagini difensive.

Nel codice, tuttavia, si è inserita un'asimmetria: la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'assunzione di una prova non compatibile con la speditezza del rito è destinata ad essere respinta ma, se in esito alla discussione, il giudice ravvisa la necessità di integrazione del quadro delle acquisizioni e si avvale dei poteri di cui all'art. 441 ^{comma 5} c.p.p. non compare più il requisito della compatibilità dell'integrazione con la celerità del rito speciale. Una prassi tesa ad ammettere l'integrazione probatoria sollecitata ex art. 438 ^{comma 5} c.p.p. in tutte le ipotesi in cui il giudice la ammetterebbe ex art. 441 ^{comma 5} c.p.p. aggirerebbe un problema di definizione puntuale di un parametro normativo dai confini incerti e nell'interpretazione del quale la latitudine del giudice avrebbe confini troppo ampi.

Sez. 6 Sentenza n. 17360 del 13/04/2021 Ud. (dep. 05/05/2021) CED 280968

In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria).

Sez. 4, Sentenza n. 49896 del 15/10/2019 Ud. (dep. 10/12/2019) CED 277949

In tema di giudizio abbreviato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,

¹⁵ Corte cost. 9 maggio 2001 n. 115.

nella parte in cui, a differenza che nell'ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato "ope iudicis", dovendosi escludere l'irragionevolezza della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa.

Non dovrebbero sorgere rischi di impiego strumentale del presupposto in esame a fini di dilatazione dei termini di custodia cautelare a causa dell'avvenuta rimodulazione dell'**articolo 303 comma 1 c.p.p.**:

▫ **lettera a** (innovata con l'art. 1 d.l. 7 aprile 2000 n. 82 conv. in l. 5 giugno 2000 n. 144) ove si prevede che l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato faccia "scattare" il termine cautelare di fase

▫ **lettera b bis** in cui si prevede che il termine cautelare di fase scatti "dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia" quando siano decorsi termini – la cui durata è correlata alla gravità edittale del reato – senza sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442 del codice di rito.

O

Legge 27 settembre 2021, n. 134 - Art. 1 comma 10 lettera b) n. 1

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione **risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.**

Commissione Lattanzi

«Con riguardo al giudizio abbreviato, la proposta si presenta molto innovativa in quanto mira a distinguere in modo netto le due forme del procedimento speciale: si prevede, infatti, che la richiesta di definizione allo stato degli atti (cd. abbreviato secco) possa essere presentata unicamente al giudice dell'udienza preliminare (nel caso di reati di competenza dell'assise e del tribunale collegiale) oppure dell'udienza predibattimentale (nel caso di procedimento attribuito al tribunale monocratico), mentre la domanda subordinata all'integrazione probatoria (cd. abbreviato condizionato) vada avanzata direttamente al giudice del dibattimento. Questa differenziazione trae spunto dalla presa d'atto che i due meccanismi introdotti nel 1999 si sono evoluti come congegni differenziati: per un verso, un giudizio che si fonda sugli atti assunti unilateralmente in indagine e solo in via eccezionale si risolve in un'integrazione probatoria; per altro verso, un giudizio che si fonda sempre su un'attività di istruzione probatoria, a richiesta dell'imputato ed eventualmente del pubblico ministero. A fronte di tale fisionomia essenzialmente diversa sul piano della piattaforma cognitiva, l'attribuzione di entrambi al giudice dell'udienza preliminare risulta incongrua, ma soprattutto non consente all'abbreviato condizionato di dispiegare tutto il suo potenziale deflativo: l'attribuzione dell'assunzione della prova a un giudice che è estraneo al fenomeno istruttorio finisce per condurre a un atteggiamento di tendenziale chiusura dei giudici dell'udienza preliminare rispetto alle richieste di nuove prove, nonostante l'interpretazione tutto sommato non restrittiva del criterio dell'economia adottato dalla giurisprudenza.

Sulla scorta dell'analisi di tali criticità – emerse in più di vent'anni di applicazione della l. 479 del 1999 –, la Commissione suggerisce di spostare l'abbreviato condizionato davanti al giudice del dibattimento, quale giudice naturalmente portato all'ammissione e all'assunzione della prova: pur mantenendo (necessariamente) un criterio per l'ammissione della prova più stringente rispetto a quello generale dell'art. 190 c.p.p. – essendo basato sulla necessità dell'integrazione ai fini della decisione e sulla capacità di produrre un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale –, vi è da ritenere che la propensione ad accogliere la domanda sarà molto diversa, posto che il giudice sarà il diretto beneficiario del risparmio garantito dal rito speciale. Si prevede poi che la struttura eterogenea e la diversa capacità di apportare un beneficio in termini di economia processuale si traducano in una differenziazione dello sconto di pena: da un canto, si conferma la riduzione secca di un terzo; dall'altro, si consente al giudice del dibattimento di modulare ragionevolmente l'abbattimento fino a un terzo, tenendo conto della reale dimensione dell'integrazione probatoria effettuata. A ridimensionare l'incidenza di appelli finalizzati a censurare unicamente l'entità della pena – tanto quella base, quanto, nel caso dell'abbreviato dibattimentale, dell'entità dello sconto – si introduce un dispositivo premiale inedito nell'ordinamento processuale italiano: qualora l'imputato rinunci a proporre appello, il giudice dell'esecuzione applicherà alla pena irrogata un'ulteriore riduzione di un sesto. Si tratta di una previsione che, basandosi su uno scambio ben noto nel nostro ordinamento tra rinuncia consapevole e volontaria a una garanzia (l'appello quale

espressione del diritto di difesa) e uno sconto ragionevole di pena (quale premio per il risparmio di attività processuale), appare pienamente conforme ai dettami costituzionali e convenzionali.

In conclusione, deve rimarcarsi che i possibili vantaggi dello sdoppiamento del giudizio abbreviato – in “secco” e “dibattimentale” – si possono apprezzare sia sul piano delle garanzie per l'imputato – che si troverà a essere giudicato, laddove previsto, da un giudice collegiale e non più da un giudice monocratico – sia sul fronte della riduzione dei tempi, visto che si può pronosticare un maggiore ricorso a tale rito da parte degli imputati – soprattutto se si considera l'irrigidimento della regola di giudizio per il rinvio a giudizio e per la citazione diretta a giudizio – e una più ampia propensione a concederlo da parte del giudice. Naturalmente, la Commissione è ben consapevole dei rischi di ordine pratico cui si potrà andare incontro soprattutto nei tribunali di piccole dimensioni; ma si è valutato che siano superiori i possibili vantaggi di tale riforma e che questa dovrà necessariamente essere accompagnata da un significativo intervento sugli organici e da un ripensamento nella allocazione delle risorse tra i diversi uffici.

(...)

Si è ristretta, invece, la possibilità di chiedere nella udienza filtro il giudizio abbreviato soltanto alla ipotesi che la richiesta abbia ad oggetto la definizione allo stato degli atti, perché si è previsto, nell'art.4 (lettera b) che la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria possa essere presentata solo davanti al giudice del dibattimento, il quale, come si è già osservato, avrà una elevata propensione ad accoglierla, essendo egli comunque tenuto a celebrare il dibattimento, onde sarà normalmente indotto a beneficiare del risparmio di attività determinato dal giudizio abbreviato. In tal modo questo procedimento speciale potrà trovare applicazione in misura ben più ampia di quanto attualmente avviene, anche a causa delle decisioni di rigetto della relativa richiesta da parte dei giudici dell'udienza preliminare».

Parere CSM al. d.l. 2435

Delibera 29 luglio 2021

«Con la nuova regola valutativa si intende, dunque, sostituire l'attuale parametro (e cioè, la compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale), più restrittivo e, per certi versi, maggiormente discrezionale, con altro più oggettivo, collegato al concetto di risparmio dei tempi rispetto alla fase dibattimentale, mutuato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 115/2001 e n. 169/2003, secondo le quali il giudice è tenuto a valutare le esigenze di economia processuale confrontando i tempi del rito con la durata di un ordinario giudizio dibattimentale.

La modifica che si intende introdurre va considerata favorevolmente poiché il nuovo parametro valutativo agevola l'accesso al rito poiché, come premesso, difficilmente il rito abbreviato non giova alla economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; inoltre rende più oggettiva la verifica, da parte del GUP o del giudice del dibattimento (anche nei casi in cui sia riproposta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato rigettata nella fase dell'udienza preliminare), circa la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del rito».

Parere del Comitato per la legislazione al d.d.l. 2435

«Le lettere b) e c) numero 1) del comma 1 dell'articolo 4 sembrano riprodurre quanto già previsto a legislazione vigente; in particolare la lettera b), nella parte in cui prevede che il giudice ammetta il rito di giudizio abbreviato con integrazione probatoria quando, nonostante l'integrazione probatoria, si produca comunque un'economia processuale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale, sembra riprodurre quanto già previsto dall'articolo 438^{comma 5} del Codice di procedura penale».

L'ordinanza con la quale il giudice rigetta non è impugnabile.

Sez. 5 Sentenza n. 847 del 12/11/2020 Ud. (dep. 12/01/2021) CED 280110

Il principio di immutabilità del giudice, in forza del quale il giudice che provvede alla liberazione della sentenza deve essere non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, opera anche in sede di rito abbreviato con integrazione probatoria, su richiesta di parte o d'ufficio, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova adottati dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente revocati o modificati.

Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui **i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato**, anche nell'ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, **decorrono dall'ordinanza con cui è disposto il rito speciale**.

Si è osservato (anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato o di emissione di decreto penale di condanna) che:

= vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del PM in ordine ai requisiti formali della richiesta e

> in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto *de plano*, procede un diverso giudice – nel contraddittorio delle parti – al vaglio della fondatezza della richiesta con l'adozione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato; momento, questo, a partire dal quale solamente può considerarsi iniziato il relativo giudizio.

Così stabilendo che: «anche l'esame delle norme dettate in materia di durata dei termini della custodia cautelare conferma che l'inizio della fase del giudizio abbreviato non può che farsi decorrere, in ogni caso, dalla ordinanza che ammetta il rito abbreviato; provvedimento, pertanto, necessario sia per la introduzione del rito abbreviato ordinario che di quello “atipico”» ¹⁶.

Sez. 2 Sentenza n. 23573 del 08/07/2020 Ud. (dep. 05/08/2020) CED 279481

Il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive (nella specie recidiva reiterata specifica) indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441-bis, c.p.p.

Sez. 2, Sentenza n. 18558 del 20/02/2020 Cc. (dep. 18/06/2020) CED 279147

Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare nel giudizio abbreviato non può tenersi conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., non incidendo essa sulla misura edittale della pena.

(In motivazione la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, mentre la diminuzione per il rito ha natura esclusivamente processuale).

L'art. 438 comma 5 bis c.p.p. (introdotto con la l. n. 103/2017) prevede che, insieme con la richiesta di rito abbreviato condizionato a integrazione probatoria e per il caso di rigetto, possa **proporsi il rito abbreviato nella forma c.d. incondizionata oppure il patteggiamento.**

Sez. 2 Sentenza n. 13368 del 27/02/2020 Ud. (dep. 30/04/2020) CED 278826

È preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative.

Legge 27 settembre 2021, n. 134 - Art. 1 ^{comma 10 lettera c) n. 1 e 2}

c) in materia di giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato **possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale**

2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, **nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato.** richiesta di giudizio abbreviato».

Parere della Commissione per la legislazione

«Il numero 1) della lettera c), nella parte in cui prevede che, quando l'imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria e il GIP glielo nega, l'imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o di patteggiamento sembra riprodurre quanto già previsto dall'articolo 438 ^{comma 5 bis} del codice di procedura penale».

Commissione Lattanzi

«È stata positivizzata la regola, di matrice giurisprudenziale, secondo cui, in caso di rigetto di rito abbreviato condizionato, l'imputato può chiedere l'abbreviato semplice o il patteggiamento; in caso di dissenso del PM o di rigetto, da parte del giudice, della richiesta di patteggiamento, avanzare istanza di rito abbreviato. Riguardo a tale previsione non si rilevano criticità».

Parere CSM al. d.l. 2435

¹⁶ Sez. un. 28 aprile 2011 n. 30200, Ohonba Gab, CED 250348.

«Nel caso in cui l'imputato, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, abbia richiesto il patteggiamento e la richiesta non sia stata assentita dal P.M. o sia stata rigettata dal giudice delle indagini preliminari, può richiedere il giudizio abbreviato.

Anche in questa parte l'intervento normativo appare condivisibile e supera le incertezze sul punto manifestate nella giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento non univoco, ritiene ammissibile, in caso di rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta di giudizio abbreviato solo se tale istanza sia stata formulata, in via subordinata, nei termini di legge.

Si veda, ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21439 del 03/04/2019 Cc, secondo la quale «In tema di giudizio immediato, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l'istanza sia stata respinta dal GIP, non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all'udienza camerale di cui all'art. 458 ^{comma 2} c.p.p. non ostandovi l'art. 438 ^{comma 5-bis} c.p.p. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l'obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale».

L'**art. 438 ^{comma 6} c.p.p.** prevede che, in caso di rigetto della richiesta del rito sottoposto a integrazione probatoria (come anche per il caso di rigetto correlato all'astratta punibilità con l'ergastolo del reato in contestazione), la domanda di accesso al rito speciale può essere nuovamente proposta nel rispetto dei termini indicati.

È stata respinta l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 34 ^{comma 2} c.p.p. in caso di **reiezione da parte del GUP della richiesta di giudizio abbreviato c.d. condizionato** presentata in udienza preliminare che può, pertanto, essere celebrata dal giudice inteso come medesima persona fisica ¹⁷.

La Consulta ha chiarito la differenza tra rigetto del patteggiamento, che comporta quantomeno una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., e – come tale – crea un'obiettiva situazione di incompatibilità e quella di reiezione del rito abbreviato condizionato la quale implica solamente una valutazione del giudice circa la definibilità del giudizio allo stato degli atti sostanziandosi, quindi, in una "**decisione di natura meramente processuale, per ciò stesso inidonea a dar luogo ad un pregiudizio rispetto alla decisione di merito**" e pertanto non creatrice di una situazione di incompatibilità.

Si è solo avuto cura di precisare che l'avvenuta conoscenza del fascicolo del PM, necessaria per ammettere o meno il rito speciale, "è ininfluenza ai fini della incompatibilità con la funzione di giudizio ove non accompagnata da una valutazione contenutistica e di merito sui risultati delle indagini preliminari" come già affermato in precedenti interventi della Corte.

1.4 La verifica di costituzionalità del nuovo assetto del rito.

La cancellazione normativa del potere del giudice di valutazione di ammissibilità della richiesta e del PM di condizionamento di accesso al rito hanno resistito alla censura di costituzionalità.

La questione è stata sollevata sotto diversi profili:

➤ nella parte in cui "**non si prevede un autonomo potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato**" (prima previsto dall'abrogato art. 440 c.p.p.) in cui il giudice poteva respingere la richiesta se avesse stimato il processo "non decidibile allo stato degli atti"

Essa contrasterebbe con l'articolo 3 per irragionevole disparità di trattamento, potendo il giudice respingere la richiesta subordinata ad integrazione probatoria ex art. 438 ^{comma 5} c.p.p., perché l'unilaterale iniziativa dell'imputato equivarrebbe a riconoscergli il diritto al conseguimento irragionevole ed automatico dello sconto di un terzo della pena, per trattamento diseguale di situazioni diverse posto che nel caso

¹⁷ Corte cost. 10 aprile 2002 n. 101.

di effettiva necessità di integrazione probatoria la richiesta secca sarà ammessa mentre quella sottoposta a condizione sarà respinta, perché non si distingue tra chi ha realmente contribuito alla riduzione dei tempi processuali e chi li ha addirittura dilatati attraverso la richiamata attività di integrazione probatoria necessaria per le valutazioni del giudice.

Si porrebbe in contrasto con l'art. 27 il quale esige, anzitutto, che la pena sia ragguagliata alla gravità del fatto ed alla personalità del colpevole mentre l'interferenza incontrollata di una diminuita processuale viola il principio della funzione rieducativa della pena.

Violerebbe l'art. 101 Cost. perché la richiesta di rito speciale "secca" da ammettere comunque per il fatto che è stata avanzata non determinerebbe la soggezione del giudice solo alla legge e l'art. 102 perché l'imputato è posto in condizione, con la propria unilaterale volontà, di incidere sulla determinazione della pena la cui definizione in concreto è atto di pura giurisdizione.

□ **"nella parte in cui non si prevedono forme di intervento da parte del PM ai fini dell'ammissione del rito"** ed **"il potere di chiedere una integrazione probatoria a seguito della richiesta di giudizio abbreviato"** sempre da parte del rappresentante della pubblica accusa

Si scorge, per questa parte, un contrasto con l'art. 111 ^{secondo comma} Cost. poiché l'omessa previsione di intervento del PM e della specifica facoltà di chiedere un'integrazione di prova violerebbe il principio per cui ogni processo si deve svolgere nel rispetto del contraddittorio ed in condizioni di parità tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

* nella parte in cui **"consente al giudice di assumere, anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione"**.

La norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost. perché la previsione, in capo al medesimo organo giurisdizionale, di poteri istruttori e contestualmente decisori violerebbe il principio di rango costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova ed esporrebbe l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato al possibile mutamento del quadro probatorio ed anche alla possibile iniziativa del PM di mutamento della contestazione.

Nel **primo profilo** poiché la scelta del legislatore di eliminare la valutazione del giudice sulla ammissibilità del giudizio abbreviato è in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Proprio grazie all'intervento della Consulta sul preesistente tessuto normativo si erano eliminati l'influenza del consenso del PM e, successivamente, il controllo giurisdizionale sull'accesso al rito quando si era riconosciuto al giudice dibattimentale la sindacabilità del rigetto adottato dal GUP ¹⁸.

Nel **secondo versante** per analoga ragione essendosi già stabilito in pregresse pronunce ¹⁹ fosse insensato che il PM divenisse arbitro della "definibilità del procedimento allo stato degli atti" con l'inaccettabile paradosso di preclusione dell'accesso al rito da parte dell'imputato a causa di lacune probatorie dal suo stesso ufficio determinate. Proprio da tale situazione si era delineata la pressante esigenza di "ricostituire l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali ... introducendo un meccanismo di integrazione probatoria" pur ovviamente rimesso alle scelte discrezionali del legislatore.

Per quanto concerne tali primi due aspetti il legislatore, tra il ventaglio delle possibili soluzioni per perseguire il fine indicato, ha operato scelte che pongono rimedio alle distorsioni della precedente disciplina essendosi scelto di rendere insensibili, per l'accesso al rito abbreviato da parte dell'imputato, tanto il consenso del PM quanto la decisione del giudice.

In particolare, quanto a quest'ultimo profilo, non si scorge una similarità di trattamento di situazioni differenti e nemmeno una preclusione alla celerità del rito che deriverebbe dalla riconosciuta integrazione probatoria. Il termine di paragone, al riguardo, è pur sempre l'istruzione dibattimentale ed è agevole constatare, sia che l'integrazione probatoria sia stata sollecitata dall'imputato (art. 438 ^{comma 5} c.p.p.) come nei casi in cui sia stata disposta dal giudice (art. 441 ^{comma 5} c.p.p.), il considerevole risparmio di tempo rispetto ai canoni di assunzione della prova che presidiano il dibattimento.

La scelta legislativa di non prevedere interventi del PM ostativi al rito o di riguadagnata possibilità di istruzione a giudizio speciale ammesso si fonda sulle ragioni che, a suo tempo, avevano condotto alla declaratoria di incostituzionalità del necessario consenso del PM.

Reintrodurre l'assenso necessario della pubblica accusa avrebbe significato, pertanto, sacrificare il diritto dell'imputato ad ottenere effetti sostanziali quali lo sconto di un terzo della pena senza possa invocarsi il principio del contraddittorio tra le parti non spendibile in relazione ad una disciplina, attinente alle forme introduttive del giudizio abbreviato, che si è venuta delineando da un originario accordo a richiesta unilaterale dell'imputato.

¹⁸ Corte cost. 31 gennaio 1992 n. 23.

¹⁹ Principalmente in Corte cost. 9 marzo 1992 n. 92. Ma la Consulta ha ravvisato una violazione del diritto di difesa del pregresso assetto del rito, sotto il profilo di valutazione che viene a rilievo, anche nelle sentenze n. 318/1992, n. 56/1993, n. 442/1994.

Prevedere un'integrazione istruttoria del PM a rito ammesso equivarrebbe a non tener conto dell'obiettiva posizione di disparità delle parti: l'imputato si trova ad affrontare un giudizio (ed una possibile condanna) sulla base degli atti raccolti dal PM mentre quest'ultimo deve aver acquisito (in ossequio all'orientamento espresso dalla Consulta nella pronuncia n. 88/1991) tutti gli elementi necessari a rendere complete le indagini preliminari stesse sapendo che, proprio sulla base di essi, è stata prevista la facoltà unilaterale di chiedere il giudizio abbreviato da parte della persona indagata. Non costituisce, pertanto, irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione all'organo d'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria quasi a "controbilanciare" il diritto dell'imputato all'accesso unilaterale al rito speciale.

Quanto al **terzo aspetto** perché, nel caso di specie, l'ordinanza era priva di qualsiasi motivazione in ordine all'esigenza del giudice rimettente di assumere elementi ai fini della decisione ²⁰.

1.5 Patologie degli atti raccolti nelle indagini preliminari e ambito di estensione del patto abdicativo nel giudizio abbreviato.

Quanto all'estensione del patto abdicativo implicitamente contenuto nella richiesta di giudizio abbreviato con riferimento a patologie di atti contenuti nel fascicolo del PM, l'**art. 438 comma 6 bis c.p.p.** (introdotto dalla l. n. 103/2017) prevede che «la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina **la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio**».

La scelta normativa recepisce un approdo delle sezioni unite della corte di cassazione in cui si era rilevato come l'inutilizzabilità assoluta e le nullità assolute rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 179 e 191 ^{comma 2} c.p.p.) sono forme di patologia sottratte al potere dispositivo o negoziale delle parti ²¹.

Prima dell'autorevole intervento in rassegna, nella giurisprudenza della corte regolatrice si contrapponevano due indirizzi.

Per un **primo orientamento** l'ammissione al rito precludeva la possibilità di porre questioni di sorta sulla invalidità o inutilizzabilità degli atti probatori su cui la decisione era destinata a fondarsi dovendosi anche tener presente che, al tempo in cui le pronunce erano maturate, era sussistente la valutazione di "decidibilità allo stato degli atti" da parte del giudice ai sensi dell'abrogato art. 440 c.p.p. così che, si affermava, era interesse dell'imputato dedurre le patologie prima della decisione giurisdizionale in maniera da chiarire quali fossero gli atti effettivamente utilizzabili per la decisione stessa; diversamente la richiesta avrebbe potuto anche essere respinta.

Un **secondo indirizzo ermeneutico** riteneva che il giudice non potesse mai addurre a fondamento della propria decisione atti viziati da nullità o inutilizzabilità assolute poiché il principio della rilevabilità d'ufficio delle medesime e dell'insanabilità di tali situazioni non risultava essere stato derogato, né esplicitamente né implicitamente, in alcuna norma.

Il giudizio abbreviato, nei suoi caratteri essenziali delineati nel precedente regime, corrisponde ad un procedimento "a prova contratta" alla cui base è identificabile un patteggiamento negozia-

²⁰ **Corte cost. 9 maggio 2001 n. 115.**

²¹ Il caso di specie. L'indagato si era recato negli uffici del P.R.A. per sbrigare una pratica esaurita la quale si tratteneva fino all'ora di chiusura al pubblico quando, dopo aver effettuato una telefonata a mezzo del proprio cellulare, usciva da una porta secondaria dalla quale facevano ingresso due rapinatori. Emergeva dall'acquisizione dei tabulati telefonici che dall'apparecchio intestato all'indagato stesso erano partite, il giorno della rapina, due telefonate dirette a persona che si trovava in una zona della città in cui era ubicato l'ufficio del P.R.A.: esse erano interpretate dagli inquirenti quale segnale d'intervento telefonicamente inoltrato agli esecutori materiali della rapina. Nonostante gli evidenti indizi di reità a suo carico, l'indagato veniva sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti: dichiarava di non possedere un cellulare e di essersi incontrato, proprio nelle ore immediatamente successive alla rapina, con un congiunto. Entrambe le circostanze erano smentite da successivi controlli investigativi.

le “sul rito” tramite il quale le parti accettano di definire il procedimento nell’udienza preliminare utilizzando gli atti di indagine già acquisiti e di fatto conferendo valore di prova agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari; valore di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge con le forme ordinarie²².

Tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di incidenza sul potere – dovere del giudice di essere garante della legalità del procedimento probatorio anche nel giudizio speciale.

Nel giudizio abbreviato, alla stregua di tale impostazione, non rileva la **inutilizzabilità “fisiologica”** funzionale alle caratteristiche più tipiche del processo accusatorio. Categoria ben rappresentata dalla regola rifluita nell’art. 526 c.p.p., integrata dai divieti di lettura stabiliti nell’art. 514 c.p.p., in base alla quale il giudice deve utilizzare ai fini della decisione le sole prove legittimamente acquisite. È del tutto evidente che proprio tale aspetto è il contenuto più proprio del patto abdicativo che sta alla base del rito in esame perché si fa assurgere a dignità di prova ciò che ne è intrinsecamente privo paralizzando l’operatività dell’ordinario regime di acquisizione della medesima secondo le regole che presidiano il dibattimento.

Non acquisisce rilievo nemmeno l’**inutilizzabilità “relativa”** che ricorre in ipotesi stabilite dal legislatore in relazione alle tipiche modalità di assunzione della prova stabilite in via esclusiva per il dibattimento. Accade, per recare esempi, nell’art. 350 ^{comma 7} c.p.p. quanto alle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, nell’art. 360 ^{comma 5} in relazione all’accertamento tecnico non ripetibile eseguito dal PM in difetto delle condizioni indicate dalla legge, nell’art. 403 ^{comma 1} c.p.p. per quanto concerne l’incidente probatorio cui non abbia partecipato il difensore dell’imputato.

Rileva pienamente, invece, l’**inutilizzabilità “patologica”** inerente agli atti processuali assunti *contra legem* il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento²³.

Vi rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto quelle comunque formate o acquisite in violazione – o con modalità lesive – dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e perciò assoluti ed

²² Per la verifica di tale posizione anteriormente alla pronuncia in esame: 13 dicembre 1995 n. 930, Clarke, CED 203427 – 430.

²³ Principio ripetutamente affermato dalla corte regolatrice:

= Sez. un. 13 luglio 1998 n. 21, Gallieri, CED 21196 – 197 e Sez. un. 23 febbraio 2000 n. 6, D’Amuri, CED 215841 in tema di acquisizione dei tabulati telefonici;

= Sez. 25 marzo 1998 n. 9, D’Abramo, CED 210803 su modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione;

= Sez. un. 20 novembre 1996 n. 21, Glicora, CED 206954 e Sez. un. 12 marzo 1996 n. 3, Monteleone, CED 204811 sulle conseguenze della mancata allegazione dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche ai fini della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

= Sez. un. 27 marzo 1996 n. 5021, Sala, CED 204644 a sull’invalidità della perquisizione e riflessi sul conseguente sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al medesimo.

irrinunciabili a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale.

In tali ipotesi, la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di inoperatività assoluta: l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta dell'imputato di accesso al rito alternativo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191 del codice di rito.

Viene a rilievo il principio di legalità della prova intesa come il risultato cognitivo che il giudice, dopo avere selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone a dimostrazione e fondamento del ragionamento seguito senza che rilevi, nel presente contesto, la differenza tra pronuncia che definisce il dibattimento e quella che chiude il procedimento speciale di rito abbreviato o anche quella incidentale in tema di libertà personale ²⁴.

Sez. 4 Sentenza n. 44962 del 04/11/2021 Ud. (dep. 06/12/2021) CED 282245

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p. in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.

Conforme: Sez. 4 Sentenza n. 40550 del 03/11/2021 Ud. (dep. 10/11/2021) CED 282062

Sez. 6 Sentenza n. 28790 del 01/10/2020 Ud. (dep. 16/10/2020) CED 279629

L'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 c.p.p. può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica.

Sez. 2 Sentenza n. 22500 del 10/07/2020 Ud. (dep. 27/07/2020) CED 280422

In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria.

Sez. 5 Sentenza n. 25082 del 27/02/2019 Ud. (dep. 05/06/2019) CED 277608

In tema di intercettazioni, sono affetti da "inutilizzabilità patologica", non sanabile dalla scelta del rito abbreviato, i risultati delle operazioni eseguite per mezzo di impianti esterni, sulla base di un decreto del PM del tutto privo di motivazione circa l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità patologica delle intercettazioni in un caso in cui il pubblico ministero aveva disposto l'esecuzione delle operazioni con impianti esterni, con provvedimento privo di motivazione, nonostante il giudice avesse in precedenza convalidato un decreto di urgenza che prevedeva l'utilizzazione di impianti in dotazione alla Procura con remotizzazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, in quanto le modalità valutate dal giudice erano state modificate unilateralmente dal pubblico ministero sulla scorta di circostanze sottratte al suo vaglio e non esplicitate).

Sez. 5 Sentenza n. 47064 del 10/10/2019 Ud. (dep. 20/11/2019) CED 277542

²⁴ **Sez. un. 21 giugno 2000 n. 16, Tammaro, CED 216246 – 249.** Per un ritenuto caso di inutilizzabilità assoluta prima dell'intervento delle Sezioni unite si veda: Cass. sez. V 21 ottobre 1999 n. 12975, Busellato, CED 214723 in relazione a dichiarazioni assunte senza la presenza del difensore da persone informate sui fatti che doveva invece essere sentite nella diversa veste di persone indagate.

In tema di prove, sono inutilizzabili anche nel giudizio abbreviato, in quanto affette da inutilizzabilità “patologica” derivante dalla violazione di un divieto probatorio, le segnalazioni anonime, dalle quali può trarsi soltanto la “notitia criminis” che dà impulso alle indagini.

Sez. 1 Sentenza n. 54844 del 06/06/2018 Ud. (dep. 07/12/2018) CED 274653

Sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento.

Sez. 3 Sentenza n. 1914 del 20/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) CED 274343

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese nella fase di indagini preliminari da persona indagata per un procedimento connesso o collegato sono utilizzabili ai fini della decisione ancorché non precedute dall’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’inutilizzabilità derivante dall’inosservanza delle garanzie riservate all’indagato di reato connesso o collegato è limitata alle sole dichiarazioni rese nella qualità di testimone in dibattimento, presentando natura “fisiologica”, non rilevabile, pertanto, a differenza di quella “patologica”, in sede di giudizio abbreviato).

Sez. 3, Sentenza n. 882 del 09/06/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) CED 272258

La inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, rilevabile, a differenza di quella cosiddetta “fisiologica”, anche nell’ambito del giudizio abbreviato, costituisce un’ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisca inutilizzabilità “patologica” quella riguardante il decreto del pubblico ministero con il quale si dispone l’intercettazione telefonica mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria e derivante dalla mancata attestazione allegata al decreto o dalla certificazione attestante l’inidoneità o insufficienza degli impianti le cui ragioni sono richiamate “per relationem”).

L’immutata locuzione dell’art. 438 ^{comma 1} c.p.p. per cui l’imputato può chiedere che “**il processo sia definito all’udienza preliminare**” ha dato origine ad un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il procedimento deve essere definito nella sua interezza e, in caso di **pluralità di imputazioni la richiesta di giudizio abbreviato deve essere relativa alla totalità degli addebiti** con preclusione di richieste parziali.

Posizione criticata da chi stima che la diminuzione di pena vada unicamente correlata alla rinuncia alla fase dibattimentale ed all’utilizzabilità dei risultati delle indagini preliminari; non anche ad una funzione deflattiva connessa alla qualità o quantità degli addebiti compendiate nella richiesta di rinvio a giudizio con argomento per analogia rispetto alla prescrizione normativa di cui all’art. 18 ^{comma 1 lettera a} del codice di rito.

1.6 Questioni di competenza nel rito abbreviato.

La proponibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio nel **giudizio abbreviato** è stata normativamente regolata.

Nella **udienza preliminare** la richiesta di rito abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice» (**art. 438 ^{comma 6 bis} parte finale c.p.p.**).

Sez. 2, Sentenza n. 1596 del 03/10/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) CED 277790

L’art. 438, comma 6-bis c.p.p., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la propria incompetenza,

dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso.

(In motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.p. può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.).

Qui è necessario scegliere tra due concezioni dello snodarsi della udienza preliminare:

> **concezione bifasica** (basata sul tenore letterale dell'art. 421 c.p.p.): costituzione delle parti, discussione e decisione

> in questo scenario, la questione di competenza territoriale potrebbe essere posta nell'udienza preliminare ma potrebbe essere decisa dal GUP solo all'esito della camera di consiglio

> se, prima di tale cesura, si chiede ed ottiene il rito abbreviato la questione dovrebbe intendersi preclusa

Sez. 6 Sentenza n. 11571 del 14/01/2021 Ud. (dep. 25/03/2021) CED 280845

In tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa.

= **concezione trifasica** (basata sull'applicazione analogica dell'art. 491 c.p.p. e su ragioni pratiche di celerità): costituzione delle parti, questioni preliminari, discussione e decisione

= in questo scenario, l'eccezione di incompetenza territoriale viene posta nelle c.d. questioni preliminari:

◦ se viene accolta, *nulla quaestio*

◦ se respinta, si è ancora in tempo per chiedere il rito abbreviato

+ la richiesta, in tal caso, preclude la discussione di tale profilo

+ se si tenta in altra sede il recupero del rito negato (nella sola ipotesi di rito abbreviato c.d. condizionato), la questione respinta potrebbe essere nuovamente ripresentata.

È uno scenario nel quale, in definitiva, rimarrebbe possibilità di sollevare la questione di incompetenza territoriale anche dinanzi al giudice del rito abbreviato, fino a quando questi non abbia dichiarato instaurato il rito.

Nel **giudizio direttissimo** (**art. 452 comma 2 c.p.p.**) viene richiamata la preclusione di eccezione di incompetenza territoriale introdotta nel nuovo comma 6 *bis* dell'art. 438.

Invece, dopo il **giudizio immediato** (**art. 458 comma 1 parte finale c.p.p.**), la richiesta è ammessa in quanto «con la richiesta, l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice». Dopo il giudizio immediato, si può formulare richiesta del rito abbreviato e poi porre in esso la questione di competenza.

Le scelte normative (introdotte con la l. 23 giugno 2017 n. 103) si allineano ad una posizione assunta dalle sezioni unite della corte regolatrice. Pur tenendo in debita considerazione le pro-

nunche della corte di cassazione in merito all'estensione del patto abdicativo nel giudizio abbreviato, si sottolineava come:

+ i relativi regimi non sono del tutto assimilabili in **quanto la disciplina normativa che delinea il procedimento probatorio e l'iter propulsivo dell'azione penale diverge da quella tesa ad assicurare il rispetto della precostituzione e della naturalità del giudice**

+ **se si sovrapponevano integralmente tali discipline si giungerebbe ad ammettere effetti discriminatori per l'imputato**, in particolare per quanto concerne la sua possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata unilateralmente dal PM con l'atto di esercizio dell'azione penale.

Del resto, sono state stimate infondate le tesi espresse dall'orientamento minoritario.

A) Con riguardo al fatto che accedere al rito significherebbe implicitamente accettare la competenza del giudice adito attraverso la rinuncia a definitivamente contestarla: l'ordinamento riconosce all'imputato la possibilità di ottenere benefici processuali e sostanziali con l'accesso al giudizio abbreviato senza escludere per costui di poter anche ottenere una verifica giurisdizionale sulla questione della competenza e non si vede perché l'una scelta dovrebbe comportare la rinuncia all'altra in assenza di indici normativi che tale conclusione univocamente sorreggano.

B) A proposito del fatto che non vi sarebbe spazio nel rito abbreviato per la trattazione delle questioni preliminari in essa compresa quella della incompetenza territoriale: per un verso essa è surrogata da quella della verifica della corretta costituzione delle parti quale sede in cui la questione di incompetenza territoriale può essere pacificamente sollevata e, per altro aspetto, la carenza di tale fase si spiega con le specificità del rito abbreviato caratterizzato da una "agilità procedimentale" che ha condotto il legislatore a snellire le scansioni procedurali.

C) Poiché la richiesta del rito alternativo, ex articolo 183 del codice di rito, andrebbe intesa quale sanatoria di eventuali vizi od eccezioni sollevabili: il regime di rilevazione delle nullità c.d. intermedie non è sovrapponibile a quello delle eccezioni di incompetenza territoriale a causa delle specificità proprie di quest'ultimo (teso alla verifica del diritto costituzionale ad essere valutati dal giudice naturale, mentre il primo è posto a presidio della conformità alla legge degli atti processuali) così che nessun effetto sanante va ricondotto alla scelta del giudizio abbreviato quando l'imputato proponga e reiteri l'incidente di competenza.

Insomma: dalle analogie tra apparati sanzionatori (la violazione delle norme sulla competenza territoriale si conforma sostanzialmente, sotto il profilo dei rimedi processuali, alla struttura delle nullità a carattere intermedio) non può desumersi una sorta di indifferenza rispetto all'oggetto delle regole prese in considerazione, dato appunto che la disciplina della competenza concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente rilevante ad essere giudicati dal giudice naturale, e non semplicemente la conformità di determinati atti processuali al relativo modello legale.

D) Dal momento che, una volta sollevata tempestivamente e respinta la questione di incompetenza territoriale, essa non sarebbe più riproponibile ostandovi il giudicato che su essa si è formato: la tesi non annovera a suo fondamento alcuna argomentata riflessione ed è da ritenersi apodittica.

In merito alle modalità con cui va dedotta la questione di incompetenza territoriale nel rito abbreviato, si era appunto rilevato come:

= **in quello c.d. tipico** che si innesta fisiologicamente nell'udienza preliminare, **la questione va rilevata ed eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza stessa**. Solo se essa è stata una prima volta sollevata e respinta, sarà possibile – una volta disposto il giudizio speciale ed in sede di verifica della corretta costituzione delle parti – nuovamente chiedere sul punto un accertamento giurisdizionale.

= **in quello c.d. atipico** (che segue il decreto di giudizio immediato o il decreto penale di condanna) **per la prima volta la questione sarà proposta in limine al rito abbreviato** ammesso poiché mancano – per definizione – l'udienza preliminare o altra sede nella quale l'imputato possa sollevare la questione; del resto, negare una tale possibilità condurrebbe all'incidente di costituzionalità poiché non si spiegherebbe una simile preclusione per l'imputato quando le modalità della *vocatio in jus* sono unilateralmente decise dal PM ²⁵.

Sez. 1 Sentenza n. 12293 del 08/10/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) CED 279323

L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, a seguito del suo rigetto nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva omissis riproporla tempestivamente, subito dopo aver ottenuto il rito abbreviato, insistendo nell'eccezione solo in sede di discussione e dopo avere concluso nel merito).

Sez. 1 Sentenza n. 35743 del 04/06/2021 Ud. (dep. 29/09/2021) CED 281902

²⁵ Sez. un. 29 marzo 2012 n. 27996, Forcellì, CED 252612.

In tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa.

Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 13/10/2016 Ud. (dep. 27/02/2017) CED 269363

Nel giudizio abbreviato disposto su richiesta dell'imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non possono essere proposte le questioni processuali relative alla corretta instaurazione del giudizio immediato, avendo l'imputato accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione delle questioni preliminari ed essendo irrevocabile l'istanza di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, salvo che nell'ipotesi tassativamente previste dall'art. 441-bis c.p.p.

La preclusione di ogni questione di competenza territoriale sembrerebbe riferita anche all'opposizione al **decreto penale** poiché l'**art. 464 comma 1 c.p.p.** richiama l'intero comma 6 *bis* dell'art. 438 senza operare riserve di sorta. Se ne dovrebbe dedurre, quindi, che la richiesta di rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale precluda una simile possibilità.

In prima approssimazione interpretativa, si tratta di una scelta normativa alquanto discutibile se la si confronta con quanto disposto per il giudizio immediato in cui il legislatore ha ammesso la possibilità di presentare tale eccezione. Scelta, tra l'altro, che contrasta con quanto affermato in maniera chiara dalle Sezioni unite Forcellì le quali hanno instaurato, al riguardo, un perfetto parallelismo tra abbreviato atipico da immediato e da decreto penale. Gli imputati sottoposti a procedimento per decreto, quindi, sembrano trovarsi a subire una palese discriminazione – non giustificata da alcun fondamento solido – rispetto a quelli per cui si è preceduto con giudizio immediato. Si prospetta una violazione del principio di eguaglianza nonché di individuazione del giudice naturale essendo gli imputati destinatari di un decreto penale posti davanti all'alternativa secca tra optare per il giudizio abbreviato o poter eccepire l'incompetenza per territorio.

2. Svolgimento del rito.

2.1 Regole di celebrazione del rito e sorte dei soggetti coinvolti.

Nello **svolgimento del giudizio**, l'**art. 441 comma 1 c.p.p.** prevede si applichino le norme sull'udienza preliminare, fatta eccezione per gli articoli:

= **422** (vale a dire l'attività di integrazione probatoria disposta di iniziativa del GUP)

= **423 c.p.p.** (le contestazioni suppletive e le modifiche dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare stessa).

L'art. 441 ^{comma 3} c.p.p. prevede la forma camerale d'udienza, a meno che tutte le parti chiedano che il giudizio si svolga in pubblica udienza ²⁶.

Si conferma **l'esclusione della parte civile nel processo di formazione della decisione inerente al giudizio di ammissibilità del rito (art. 441 commi 2 e 4 c.p.p.)**.

²⁶ Vale la pena rammentare come tale previsione abbia resistito alla censura di incostituzionalità poiché "nel giudizio abbreviato entrano in gioco diversi interessi che solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità": Corte cost. 9 maggio 2001 n. 115.

È piuttosto consentito alla medesima inserirsi nel giudizio tramite costituzione di parte civile successiva all'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato (comma 2), oppure pronunciarsi espressamente contro la procedura avviata non accettando il rito abbreviato e con esclusione della sospensione del processo civile avviato (comma 4).

Insomma, raccordando l'art. 441^{commi 2 e 4} agli articoli 652^{comma 2} e 75^{comma 3} c.p.p. si ricava che:

⇒ la sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nel giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno nei confronti del danneggiato solo se la parte civile ha accettato la procedura speciale

⇒ l'azione proposta in sede civile nei confronti dell'imputato determina la sospensione del processo in tale sede solo se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Sez. 2, Sentenza n. 3819 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) CED 278591

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non esclude per la parte civile la possibilità di costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ordinanza ammissiva del rito speciale, atteso che solo in tale fase la parte offesa può valutare se far valere le proprie pretese di natura civilistica in sede penale, e considerato che l'imputato con la formulazione della richiesta di rito speciale è consapevole della possibile presenza, nel giudizio penale, anche della parte civile.

(Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che la costituzione di parte civile deve intervenire, a pena di decadenza, entro la "dichiarazione di apertura della discussione").

Sez. 4, Sentenza n. 40923 del 30/05/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) CED 273927

Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, c.p.p., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.p.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti).

Sez. 5, Sentenza n. 36154 del 23/05/2018 Ud. (dep. 27/07/2018) CED 273599

La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall'art. 441, comma 5, c.p.p., di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale).

2.2 Possibili sviluppi del rito a seguito di integrazione probatoria.

L'**art. 441 bis c.p.p.** (introdotto dall'art. 2 *octies* d.l. 7 aprile 2000 n. 82 conv. in l. 5 giugno 2000 n. 144) prevede possibili evoluzioni – finanche la rinuncia al rito – quando si verifichi il **duplice presupposto** costituito:

①

- ⇒ anzitutto dall'**avvenuta integrazione di prova** (non importa se:
 - = nei casi di cui all'art. 438^{comma 5} c.p.p. per esplicita subordinazione dell'imputato che sia stata giudizialmente accolta
 - = oppure ex art. 441^{comma 5} c.p.p. perché disposta di iniziativa del giudice))

②

⇒ e, in presenza di tale evenienza dell'aver il PM proceduto a **contestazioni ex articolo 423 comma 1** del codice di rito (art. 441 *bis* **comma 1** c.p.p.).

Sez. 2, Sentenza n. 44574 del 17/07/2019 Ud. (dep. 31/10/2019) CED 277761

La riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria.

Sez. 6, Sentenza n. 14295 del 20/03/2014 Ud. (dep. 26/03/2014) CED 258971

In tema di giudizio abbreviato in udienza preliminare, è legittima la contestazione suppletiva della circostanza aggravante formulata dal pubblico ministero quando l'imputato ha richiesto l'ammissione del rito ma questa non è stata ancora disposta dal giudice con ordinanza, posto che prima della formale instaurazione del rito speciale è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può revocare la scelta processuale precedentemente compiuta.

Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, anche d'ufficio il giudice revoca l'ordinanza con la quale era stato disposto il rito speciale fissando l'udienza preliminare o disponendo la sua prosecuzione (**art. 441 *bis* comma 1 *bis* c.p.p.**).

Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore di questi, assegna un termine non superiore a dieci giorni per dar modo all'imputato di eventualmente chiedere che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie oppure per l'integrazione della difesa, sospendendo il giudizio per il tempo corrispondente (art. 441 *bis* **comma 3** c.p.p.).

A tal punto, **se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie**, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Sez. 5, Sentenza n. 24125 del 27/04/2012 Ud. (dep. 18/06/2012) CED 252806

In tema di rito abbreviato, la richiesta di retrocessione dal rito avanzata ai sensi dell'art. 441 *bis* c.p.p. può essere validamente revocata dall'imputato prima che il giudice provveda sulla stessa, non potendosi in tal caso qualificare la suddetta revoca come riproposizione della domanda di abbreviato.

Nell'ipotesi di revoca della richiesta di rito speciale si è stabilito che le prove eventualmente raccolte hanno, nel futuro scenario di chiusura dell'udienza preliminare o di pronosticato dibattimento, la stessa efficacia degli atti raccolti ex art. 422 c.p.p. e che la scelta di rito abbreviato, quand'anche nell'udienza preliminare non fosse ancora conclusa la discussione per essere stato sollecitato il rito speciale poi rifiutato prima della formulazione delle conclusioni in essa svolte, non è più riproponibile.

Se il procedimento prosegue con le forme del giudizio abbreviato:

= l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni ex articolo 423 **comma 1** anche oltre i limiti stabiliti nell'art. 438 **comma 5** c.p.p.

= il PM, a sua volta, può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Sez. 6, Sentenza n. 17716 del 17/04/2014 Cc. (dep. 24/04/2014) CED 259344

È abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 *bis* c.p.p.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato sia perché emesso da altro giudice persona fisica, sia perché la fase

di assunzione degli ulteriori elementi di prova si era a suo avviso risolta in “un’ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale”).

Sez. un. n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) CED 253212 (Bell’Arte)

L’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p.

Sez. 3, Sentenza n. 9921 del 12/11/2009 Ud. (dep. 11/03/2010) CED 246326

L’ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l’abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti.

(Fattispecie di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immediato).

Si è chiesto alla Consulta di verificare **se l’ampliamento del tema d’accusa nel giudizio abbreviato possa avvenire anche quando la parte o il giudice non abbiano posto mano all’integrazione del materiale probatorio.**

Si è dubitato, in sostanza, della legittimità costituzionale degli articoli 441 e 441 *bis* c.p.p. nella parte in cui, nel giudizio abbreviato, non consentono al PM di effettuare contestazioni suppletive di reati connessi a norma dell’art. 12 ^{comma 1 lettera b)} c.p.p. anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice pur se sulla base di atti e circostanze già in atti e noti all’imputato.

Le ragioni che giustificano un tal ampliamento della tesi d’accusa.

Un primo argomento è a fortiori.

Quando un’integrazione probatoria sia stata disposta dal giudice, anche indipendentemente dal suo effettivo espletamento, il PM sarebbe abilitato a procedere alla contestazione suppletiva di reati connessi, non solo in rapporto a nuovi elementi emersi a seguito della integrazione probatoria (che appunto potrebbe non essere neppure attuata), **ma anche sulla base di circostanze già risultanti dagli atti** e, dunque, note all’imputato al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Adirittura, in quest’ultima ipotesi, l’imputato non sarebbe neppure legittimato a chiedere che il processo prosegua nelle forme ordinarie giacché, in base alla lettera dell’art. 441 *bis* c.p.p., tale facoltà gli compete unicamente a fronte di contestazioni scaturite da integrazioni probatorie effettivamente intervenute.

A tal punto, si tratterebbe di trarre una logica conseguenza.

Sarebbe incongruo non permettere la contestazione suppletiva anche quando una integrazione probatoria non sia stata «formalmente disposta» dal giudice: si verte in una situazione che non presenta elementi differenziali di rilievo rispetto alla contestazione suppletiva basata su circostanze già in atti (non su nuove risultanze probatorie), in presenza di una integrazione probatoria disposta, anche se non attuata.

Evoluzione del giudizio abbreviato.

Le forme con cui il rito speciale può essere chiesto ed il suo concreto svolgimento hanno subito modifiche normative sviluppatesi nel tempo che hanno in vario modo determinato il bilanciamento delle prerogative delle parti e del giudice.

In estrema sintesi:

= originariamente, l’art. 441 c.p.p. escludeva in assoluto modifiche dell’imputazione in linea con la conformazione del rito quale «giudizio allo stato degli atti» tanto che, nell’operare un generale rinvio – quanto alle regole di svolgimento del procedimento – a quelle dettate per l’udienza preliminare si escludeva in maniera espresa l’applicabilità dell’art. 423 del codice di rito

= con la l. c.d. Carotti (l. 16 dicembre 1999 n. 479) si era introdotta la possibilità di arricchimenti della piattaforma probatoria tanto per iniziativa dell’imputato (richiesta di giudizio abbreviato “condizionato”: art. 438 ^{comma 5} c.p.p.), che del giudice (nel caso di impossibilità di decidere allo stato degli atti: art. 441 ^{comma 5} c.p.p.); tuttavia subito era emersa l’esigenza di prevedere meccanismi di adeguamento dell’imputazione alle nuove acquisizioni.

= infatti con l’art. 2 *octies* d.l. 7 aprile 2000 n. 82 conv. in l. 5 giugno 2000 n. 14) si è consentito al PM di procedere a nuove contestazioni, ma unicamente nei casi di modificazione della base cognitiva a seguito dell’attivazione degli accennati meccanismi di integrazione probatoria; contestualmente, si era previsto che l’imputato avesse facoltà di chiedere che il procedimento proseguisse nelle forme ordinarie o, in alternativa, chiedesse l’ammissione di nuove prove.

Il bilanciamento delle prerogative tra le parti era stimato dalla Consulta del tutto condivisibile perché le introdotte eccezioni allo «stato degli atti» rimanevano strettamente legate alle fattispecie che le giustificavano:

> il PM poteva effettuare nuove contestazioni solo quando affiorava la necessità di adattare l’imputazione a nuove risultanze processuali che scaturivano da iniziative probatorie assunte nell’ambito del rito alternativo

> rimaneva escluso che queste iniziative (ed a maggior ragione se rimaste “prive di seguito”) potessero consentire al PM di ampliare l'accusa utilizzando elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto dell'azione penale.

Una prima incongruenza della tesi sottesa all'eccezione di costituzionalità.

Il rimettente immaginava, nel caso di contestazione suppletiva fondata su elementi «già in atti» (dunque noti all'imputato) che costui non avrebbe potuto chiedere che il procedimento proseguisse nelle forme ordinarie.

Una simile tesi è stata già bocciata dal giudice delle leggi.

Si è affermato (tra altre: sentenze n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009) che **quando, per «evenienze patologiche» (quali errori od omissioni del PM nell'individuazione del fatto o del titolo del reato) l'imputazione subisce una variazione sostanziale, l'imputato deve essere rimesso in termini per compiere le suddette valutazioni**, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza.

È vero che lo scenario in cui tali pronunce si sono innestate era quello dibattimentale servendo la remissione in termini a consentire l'accesso ai riti alternativi ormai spirati passando dal rito ordinario ai riti speciali, ma le ragioni sottese all'orientamento valgono anche per l'ipotesi inversa di passaggio dal rito alternativo a quello ordinario.

Nessun principio costituzionale è violato.

Non quello di eguaglianza. Due differenti discipline sono state dettate dal legislatore a fronte di situazioni tra di loro assolutamente non paragonabili. I giudizi abbreviati con e senza integrazione probatoria non sono equiparabili ai fini qui in considerazione: soltanto nella prima, e non nella seconda, si prospetta l'esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell'imputazione a nuove acquisizioni (dovuto all'iniziativa dell'imputato o del giudice) che il PM non aveva potuto in precedenza considerare.

Non quello di obbligatorietà dell'azione penale. Nessun dubbio sul fatto che il PM conserva comunque la possibilità di esercitare l'azione penale per il reato connesso, non “tempestivamente” contestato, nei modi ordinari e in un processo separato.

Non quello di buon andamento dei pubblici uffici. È costante giurisprudenza della Consulta che tale principio è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene alla organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto.

Non il diritto di difesa. Esso non potrebbe considerarsi compromesso dal mero aggravio derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione.

Per tali ragioni l'eccezione di costituzionalità è stata dichiarata non fondata ²⁷.

Sez. 6, Sentenza n. 13117 del 19/01/2010 Ud. (dep. 08/04/2010) CED 246680

Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione, sicché il riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio.

(Fattispecie in cui la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la contestazione della recidiva sull'erroneo presupposto che non si tratterebbe di una vera e propria aggravante ai sensi dell'art. 423 c.p.p.).

2.3 Se l'abbreviato sia revocabile quando la prova non si può formare.

Ci si è chiesti **se l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte.**

La sostanziale inesistenza di un contrasto giurisprudenziale.

La questione, per la verità, è controversa nel dibattito dottrinale. La giurisprudenza si è sempre orientata per la tesi negativa sulla scorta dei seguenti argomenti:

= dagli articoli degli artt. 438 ^{comma 5} e 441 *bis* c.p.p. si comprende che il vincolo discendente dalla condizione posta dall'imputato con la richiesta di accesso al giudizio abbreviato riguarda l'ammissione dell'integrazione probatoria invocata; una volta disposto il rito con la condizione chiesta dall'imputato, non può configurarsi una sorta di retroattiva perdita di efficacia dell'atto d'impulso qualora la prova non venga concretamente assunta per cause indipendenti dalla volontà del giudice

²⁷ Corte cost. 14 aprile 2010 n. 140.

= l'art. 441 *bis* c.p.p. indica in maniera tassativa le ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato tra cui non è compreso il caso di sopravvenuta impossibilità per circostanze imprevedibili dell'assunzione dell'integrazione probatoria cui l'imputato abbia subordinato la richiesta; in questa ipotesi non è, quindi, prevista dal sistema processuale l'adozione della revoca del provvedimento ammissivo del rito

= l'articolo 526 ^{comma 1 bis} c.p.p. è applicabile alla sola sede dibattimentale.

In linea generale.

Dopo le modifiche introdotte al rito dalla l. 19 dicembre 1999 n. 479, il giudizio abbreviato ha mantenuto una struttura unitaria poiché il rito abbreviato "condizionato" e quello "semplice" rappresentano modalità differenziate di sviluppo di un unico modello processuale.

In particolare, la domanda condizionata di rito abbreviato ha una struttura composita: comprende una richiesta principale, funzionale ad introdurre il rito, ed una accessoria, volta all'ammissione di determinati mezzi di prova.

La tassatività delle ipotesi di revoca del giudizio abbreviato.

L'ordinamento processuale non contempla la possibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge. L'unico caso è disciplinato dall'art. 441 *bis* ^{comma 4} c.p.p. che prevede la revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423 ^{comma 1} del codice di rito penale.

Ragioni letterali e sistematiche depongono per il carattere eccezionale della disposizione che ne implica la inapplicabilità per analogia ad altre ipotesi non espressamente previste dal legislatore.

Il vincolo riguarda esclusivamente l'ammissione della integrazione probatoria.

Dalla lettera dell'art. 438 ^{comma 5} c.p.p. si ricava che il vincolo di subordinazione posto dalla domanda avanzata dall'imputato attiene esclusivamente all'ammissione della integrazione probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie.

Il vincolo di subordinazione, quindi, cessa con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa; rimane insensibile il distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova. Il rito non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta.

L'impossibilità di assunzione della prova non snatura il progresso giudizio di rilevanza della stessa.

L'impossibilità di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, qualora l'integrazione probatoria cui è stata subordinata la domanda si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopravvenute, non si pone in conflitto con la pregressa valutazione di necessità ai fini della decisione compiuta dal giudice nell'ambito dell'ordinanza che ammette il rito.

È la stessa situazione che si può presentare nel giudizio dibattimentale così che l'eventuale retrocessione del processo, oltre a non porre rimedio a tale situazione, provocherebbe un'ingiustificata e irrazionale dilatazione dei tempi di definizione del processo che non sarebbe per nulla giustificata da maggiori garanzie dell'imputato.

La soluzione negativa non contrasta con i principi generali ed il diritto di difesa.

L'imputato non ha comunque il dominio della base cognitiva.

La richiesta condizionata non fornisce all'imputato il mezzo per un controllo sullo sviluppo della base cognitiva della decisione che dovrà essere assunta in esito al giudizio abbreviato.

L'imputato, nel momento in cui formula la domanda, accetta consapevolmente l'eventualità che la prova non possa essere assunta per cause che possono determinarsi anche nel giudizio ordinario (il teste è irreperibile oppure – nelle situazioni di cui all'art. 210 c.p.p. – il soggetto si avvale della facoltà di non rispondere).

Per altro aspetto, l'integrazione officiosa a norma dell'art. 441 ^{comma 5} c.p.p. può essere disposta dal giudice anche quando vi siano già state acquisizioni in accoglimento della domanda difensiva.

Se, dunque, le vicende concernenti l'effettiva acquisizione della prova dopo la rituale instaurazione del rito condizionato sono ininfluenti rispetto alla stabilità del giudizio, l'eventuale retrocessione del processo deve ritenersi non consentita e, quindi, illegittima, pur se sollecitata dallo stesso imputato.

L'irrevocabilità del rito abbreviato per impossibile assunzione della prova è avallata dalla Consulta.

È stata respinta la presunta violazione dell'art. 111 ^{quinto comma} Cost. posto che il consenso alla utilizzazione degli atti di indagine, insito nella richiesta di giudizio abbreviato, ricade nell'ambito delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio considerata dal quinto comma dello stesso art. 111 Cost., con la conseguente esclusione di ogni contrasto tra la nuova disciplina dell'abbreviato e i principi del "giusto processo" (Corte Cost. ord. n. 326 del 2001).

Sia pure con riguardo all'impianto originario dell'istituto, è stata ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguenti all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento agli artt. 25 ^{primo comma}, 101 ^{secondo comma} e 111 ^{primo comma} Cost. (Corte cost. sent. n. 318 del 1992).

La decisione è in linea con i principi espressi dalla Corte EDU.

A fronte di una rinuncia spontanea ed inequivoca a talune garanzie processuali da parte dell'imputato, sorge in capo a questo un'aspettativa a che lo Stato agisca in buona fede e rispettando le sue scelte.

Pertanto, non è consentita alcuna forma di riduzione unilaterale del contenuto dell'accordo sul rito (Corte EDU, sent. Scoppola, cit., § 134 e ss. che ha ritenuta lesiva del diritto del *fair trial* la modifica unilaterale *in peius* dei benefici sostanziali).

Il principio di diritto.

«L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte»²⁸.

Sez. 2 Sentenza n. 12791 del 19/02/2020 Ud. (dep. 23/04/2020) CED 279060

Non è revocabile l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato condizionato all'esame testimoniale della persona offesa in caso di impossibilità di acquisire la prova per circostanze imprevedibili e sopraggiunte; né tale impossibilità può determinare, di per sé, l'assoluzione dell'imputato, atteso il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma 5, c.p.p. attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti, ferma restando la utilizzabilità, ai fini della prova, degli atti indicati dall'art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

Sez. 2, Sentenza n. 49506 del 29/10/2019 Ud. (dep. 05/12/2019) CED 277934

In tema di giudizio abbreviato, la valutazione in ordine all'impossibilità di assumere la prova, all'ammissione della quale la richiesta di rito accolta dal giudice è stata condizionata, deve essere particolarmente rigorosa.

(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice che aveva ritenuto impossibile l'assunzione di un teste residente all'estero, malgrado il difensore dell'imputato si fosse attivato per ottenerne la presenza e, non riuscendovi, avesse richiesto di esperire la procedura di ordine di indagine europeo, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108).

Sez. 2, Sentenza n. 43876 del 07/10/2014 Ud. (dep. 22/10/2014) CED 260860

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, tra cui deve essere compreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta di effettuare gli adempimenti necessari all'integrazione probatoria cui aveva espressamente condizionato la scelta del rito.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che alla intenzionale mancata citazione di un teste può essere attribuito, per fatti concludenti, il significato di rinuncia alla condizione della integrazione probatoria).

3. La decisione.

3.1 Gli atti utilizzabili per la decisione.

L'**art. 442 ^{comma 1} c.p.p.** rinvia, per le modalità inerenti tale fase, agli articoli 529 s. c.p.p. dettati per il dibattimento.

Ai fini della deliberazione il giudice può utilizzare (art. 442 **comma 1 bis** c.p.p.):

= gli atti del fascicolo del PM trasmessi ai sensi dell'articolo 416 ^{comma 2} c.p.p.

Sez. 3 Sentenza n. 23784 del 02/10/2018 Ud. (dep. 29/05/2019) CED 275975

In tema di giudizio abbreviato, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulteriore rispetto a quello già

²⁸ @ Sez. un. 19 luglio 2012 n. 41461, Bell'Arte, CED 253211.

contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previsione di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p., nella cancelleria del giudice all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, è solo quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria.

(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l'ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio).

Sez. 6 Sentenza n. 1561 del 11/09/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) CED 274940

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive, ai sensi dell'art.327-bis c.p.p., sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice d'appello che aveva respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive, sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone diverse, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova).

Sez. 6, Sentenza n. 1561 del 11/09/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) CED 27494002

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis c.p.p., sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive, sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone diverse, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova).

Sez. 3 Sentenza n. 2341 del 20/09/2018 Ud. (dep. 18/01/2019) CED 274345

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese al proprio difensore nell'ambito di indagini difensive dalla persona offesa esaminata in precedenza nel corso di un incidente probatorio sono utilizzabili ai fini della decisione, ove depositate prima dell'ammissione del rito, non sussistendo alcun divieto che precluda lo svolgimento di tale attività investigativa.

(In motivazione la Corte ha precisato che è espressamente vietato, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 391-bis, comma 6, c.p.p., solo richiedere alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero notizie sulle domande formulate o sulle risposte date).

= la documentazione raccolta tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio effettivo dell'udienza preliminare ex articolo 419 ^{comma 3} c.p.p. quando "le parti" (non più il solo PM, come nell'originaria formulazione della norma) raccolgono l'invito spedito dal giudice nel fissare la data dell'udienza camerale a depositare tale materiale

= le prove assunte nell'udienza preliminare stessa ex artt. 421 ^{comma 2}, 421 *bis*, 422 oppure anche quelle acquisite quando l'integrazione probatoria nel rito camerale in rassegna si sia svolta su impulso dell'imputato (art. 438 ^{comma 5} c.p.p.) o d'iniziativa del giudice (art. 441 ^{comma 5} c.p.p.).

Infatti, nonostante l'uso del singolare ("prove assunte nell'**udienza**"), non è dubbio che il legislatore abbia inteso riferirsi sia alle prove acquisite in quella preliminare (secondo le varie scansioni in cui l'integrazione probatoria può in essa insinuarsi), come anche in quella di svolgimento del giudizio abbreviato: udienze le quali rimangono strutturalmente distinte specie quando si tenga conto che, se è fisiologico che il rito speciale in esame si innesti nella sede ex artt. 416 s. c.p.p., non vanno dimenticate altre ipotesi normativamente disciplinate in cui esso può essere sollecitato e parimenti ammesso (p.es. art. 458 ^{comma 1} c.p.p. dopo il decreto di giudizio immediato o ex art. 464 ^{comma 1} c.p.p. dopo l'emissione del decreto penale).

Sez. 1 Sentenza n. 13739 del 28/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) CED 278975

In tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o

l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici, come si desume dall'art. 421, comma 3, c.p.p. (richiamato dell'art. 441 c.p.p.), secondo cui, ai fini delle conclusioni, le parti possono utilizzare anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione".

(Fattispecie in cui, procedendosi nei confronti dell'imputato per tentato omicidio, è stata ritenuta legittimamente acquisita, pur dopo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, la documentazione medica inerente alle lesioni subite dalla persona offesa).

(Conf. n. 4014/93, CED 195013, n. 1996/92, CED 189156; diff. n. 3485/91, CED 187106).

Sez. 5 Sentenza n. 12491 del 14/02/2020 Ud. (dep. 20/04/2020) CED 278957

La disposizione contenuta nell'art. 238, comma 1, c.p.p., che limita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento ai casi di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, non è applicabile nel giudizio abbreviato dove vige il principio della decisione allo stato degli atti che implica la possibilità di utilizzazione di prove diverse da quelle che potrebbero essere legittimamente utilizzate in dibattimento, purché non acquisite "contra legem".

Sez. 6 Sentenza n. 48099 del 08/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) CED 277625

In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato.

(In motivazione, la Corte ha chiarito che l'ulteriore attività di indagine, per avere accesso nel giudizio abbreviato, deve necessariamente sottostare al meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 441, comma 5, c.p.p.).

Sez. 4 Sentenza n. 37762 del 20/03/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) CED 277477

Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza.

È pertanto consentito al giudice di attingere per il proprio convincimento dal fascicolo del PM e dunque anche ad elementi i quali, per sé, non possederebbero valenza probatoria senza la verifica dibattimentale.

Tra essi, esemplificativamente:

▫ le informazioni rese da persone indagate (art. 350 c.p.p.)

In tal senso si sono ritenute utilizzabili nel rito in rassegna:

▫ le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persona imputata in reato connesso senza l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 ^{comma 7} c.p.p., pure non utilizzabili in dibattimento

▫ le dichiarazioni rese dall'imputato ai sensi dell'art. 350 ^{comma 5} c.p.p. senza la presenza del difensore purché acquisite "sul luogo o nell'immediatezza del fatto"

Sez. 1 Sentenza n. 12752 del 27/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019) CED 276176

Non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria.

▫ gli interrogatori assunti dal PM nella fase delle indagini preliminari senza alcun contrasto con l'articolo 111 ^{quinto comma} Cost. il quale prevede che la legge "regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio" comprendendo tra essi il consenso dell'imputato da intendersi implicito nella richiesta di rito abbreviato.

▫ le dichiarazioni di persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.)

Sez. 2 Sentenza n. 27642 del 25/05/2021 Ud. (dep. 16/07/2021) CED 281796

È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta.

ta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.

Sez. 3 Sentenza n. 20922 del 31/03/2021 Ud. (dep. 27/05/2021) CED 281631

Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Sez. 2 Sentenza n. 9103 del 15/01/2021 Ud. (dep. 05/03/2021) CED 280765

Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente servirsi dei verbali di sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti, nonché delle trascrizioni e delle registrazioni effettuate direttamente dal denunciante in relazione ai contatti telefonici ed al contenuto di "sms" intercorsi con l'imputato, in quanto la scelta di quest'ultimo di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Sez. 2 Sentenza n. 5731 del 02/10/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) CED 278371

La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, c.p.p. solo nella ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.

Sez. 2 Sentenza n. 3827 del 22/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) CED 277965

Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Sez. 6 Sentenza n. 32373 del 04/06/2019 Ud. (dep. 19/07/2019) CED 276831

In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni contenute nelle denunce e nelle querele presentate nel corso delle indagini preliminari, anche se provenienti da persona giudicata in procedimento per reato collegato, in quanto dalla stessa spontaneamente rese, sicché non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 63 c.p.p.

- l'individuazione di persone o cose (art. 361 c.p.p.)
- l'accertamento urgente di luoghi (art. 354 c.p.p.)

Esso è stato ravvisato:

- per le analisi fatte eseguire dalla polizia giudiziaria su sostanze stupefacenti sequestrate
- per l'identificazione di cose sequestrate oggetto del reato da parte della persona offesa eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria ed anche in assenza di un formale atto di ricognizione
 - per i brogliacci di polizia giudiziaria contenenti la trascrizione delle telefonate intercettate tanto che s'è stimato corretto il rifiuto dell'istanza difensiva volta al diretto ascolto della telefonata per meglio comprenderne il contenuto effettivo
 - per i verbali di prove assunte in altro procedimento senza le limitazioni per esse stabilite dall'art. 238 c.p.p. e senza i limiti in sede dibattimentali imposti dall'art. 526 c.p.p. ed alle letture ex art. 514 del codice di rito penale.

In particolare, nel giudizio abbreviato, anche sottoposto ad integrazione probatoria, sono state ritenute **utilizzabili le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone che, nel giudizio abbreviato, si sono poi avvalse della facoltà di non rispondere**²⁹.

Infatti, la norma di cui all'articolo 526 ^{comma 1 bis}, c.p.p. può trovare applicazione esclusivamente nel dibattimento giacché, da un lato, essa è collocata nel libro settimo concernente il giudizio ordinario e, dall'altro, risulterebbe incompatibile con le disposizioni specifiche che regolano il giudizio abbreviato, tra cui quella di cui all'art. 438 c.p.p. che prevede la decisione allo stato degli atti.

²⁹ Il caso. Tratto a giudizio per il furto di due veicoli in concorso con Caio, Tizio aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato subordinato all'accoglimento dell'istanza di esame di Caio che, nel corso delle indagini preliminari, lo aveva chiamato in correità. L'istanza veniva accolta e Caio dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere. Veniva pronunciata sentenza di assoluzione dei riguardi di Tizio chiamando in causa il principio di cui all'art. 526 comma 1 *bis*, del codice di rito.

Dunque, nel procedimento abbreviato, ben possono trarsi elementi di giudizio dalla chiamata in correità effettuata ad opera d'un coindagato durante la fase investigativa anche se questi, successivamente, nel corso della suddetta integrazione, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

Più esplicitamente si è affermato che, nel giudizio abbreviato, non è applicabile la regola di valutazione fissata dall'art. 111 ^{quarto comma} Cost. e, per il dibattimento, dall'art. 526 ^{comma 1 bis}, c.p.p. per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore ³⁰.

Interpretazione che si allinea con il principio dettato dalla Corte costituzionale attinente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad esame di persona che aveva reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari e, in sede di giudizio abbreviato, si era avvalsa della facoltà di non rispondere quando, uniformandosi alla presa di posizione propria pregressa ³¹, la Corte costituzionale aveva richiamato l'applicabilità al caso della deroga di cui all'art. 111 ^{quinto comma} Cost., vale a dire il consenso dell'imputato alla rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio che va individuato nella richiesta di abbreviato sia pure "condizionato" cui è comunque correlata la riduzione di pena ³².

Sez. 2 Sentenza n. 38831 del 17/09/2021 Ud. (dep. 28/10/2021) CED 282199

Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni etero accusatorie rese da collaboratore di giustizia in fase d'indagini in assenza dei difensori dei ricorrenti, poiché di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità.

3.2 La modifica della contestazione nel rito abbreviato.

Le Sezioni unite della cassazione sono state chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale insediatosi sulla seguente questione: «**se nel corso del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori**».

Forme del rito abbreviato e possibilità di modifica della imputazione.

L'**art. 441 ^{comma 1} c.p.p.** prevede che nel rito abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli **artt. 422 e 423** del codice di rito penale. L'effetto derivante dalla suddetta regola è **l'impossibilità per il PM di modificare l'imputazione originariamente mossa** e nota all'imputato nel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al rito premiale.

La regola anzidetta si applica anche nel caso in cui l'imputazione sia errata (c.d. "imputazioni patologiche"), per essere caratterizzata da errori od omissioni desumibili già dalla sola lettura degli atti del fascicolo processuale, come nel caso di omessa contestazione di reati connessi o di circostanze aggravanti.

³⁰ @ Cass. sez. III 15 gennaio 2002 n. 7432, Deda, CED 221489; in applicazione del principio si sono ritenute utilizzabili sommarie informazioni testimoniali rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito resasi irreperibile e, dunque, non potuta interrogare nell'ambito dell'incidente probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificandosi che tale regime è giustificato dall'articolo 111 ^{quinto comma} della Costituzione.

³¹ Corte cost. 9 maggio 2001 n. 115.

³² @ Corte Cost. 27 luglio 2001 n. 326.

Ne deriva che la modificazione dell'imputazione in violazione della norma in esame, ex **art. 178 comma 1 lettera c) c.p.p.**, è causa di nullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio.

Conseguenze pratiche:

1) qualora, successivamente all'ammissione del giudizio abbreviato c.d. "secco", vengano in evidenza fatti (reati connessi o circostanze aggravanti) desumibili dagli atti processuali, ma non ricompresi nell'imputazione, in linea **generale il PM non potrà procedere alla formulazione di contestazioni suppletive**

2) nel caso in cui l'omessa contestazione attenga ad un **reato connesso**, il PM dovrà procedere con un separato giudizio, posto che in tal caso la azione penale non è stata ancora consumata

3) nel caso in cui la omissione attenga ad una **circostanza aggravante**, questa non sarà più recuperabile.

Sez. 4 Sentenza n. 44973 del 13/10/2021 Cc. (dep. 06/12/2021) CED 282246

In tema di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo aver rilevato la inammissibilità della contestazione di una nuova circostanza aggravante da parte del PM, disponga, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la restituzione degli atti al PM.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la "diversità del fatto", ex art. 521 c.p.p. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti).

Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019 Cc. (dep. 03/05/2019) CED 276099

Non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza ex art. 521, comma 2, c.p.p. adottata dal giudice, avendo questi rinvenuto, nella condotta contestata "sub specie" di truffa aggravata, gli estremi di una minaccia finalizzata alla co-strizione ad un atto di disposizione patrimoniale, piuttosto che un raggirio volto all'induzione in errore con finalità patrimoniali).

L'espressione "se nel corso del giudizio" nell'ambito del rito abbreviato.

L'**art. 441 bis c.p.p.** prevede da un lato che il PM possa modificare la imputazione ex art. 423 ^{comma 1} c.p.p. e dall'altro, che l'imputato alternativamente di recedere dal rito abbreviato oppure proseguire nel rito in corso chiedendo l'ammissione di nuove prove relative alle contestazioni suppletive formulate.

Non si comprende se esse debbono riguardare esclusivamente fatti nuovi o possano ritenersi estensibili anche a fatti già noti, in atti e non regolarmente contestati.

L'ambiguità viene superata nel momento in cui l'art. 423 c.p.p. viene calato allo interno della disciplina del giudizio abbreviato e letto in relazione alle peculiarità del rito.

Questo si caratterizza per tre elementi distintivi:

^ è un giudizio allo stato degli atti

^ è un giudizio in cui l'imputato accetta di essere giudicato rinunciando al contraddittorio sulla formazione della prova

^ è un giudizio che prevede un trattamento sanzionatorio premiale per la scelta fatta dall'imputato.

Il fatto che il legislatore abbia previsto (art. 441 ^{comma 5} e 438 ^{comma 5} c.p.p.) che la base cognitiva del giudizio possa essere ampliata da una richiesta di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, non muta **la na-**

tura del giudizio che è e rimane comunque “allo stato degli atti”. L'imputato, tra l'altro, rinuncia a far valere le nullità a regime intermedio, a eccepire la incompetenza per territorio e le inutilizzabilità c.d. fisiologiche.

La anzidetta valutazione degli “atti” non può prescindere dal tenore della imputazione che costituisce, per il suo contenuto, la sintesi degli addebiti che vengono mossi proprio in loro funzione. Tale considerazione vale tanto per il rito abbreviato c.d. “secco”, quanto nel caso del rito abbreviato condizionato. Infatti, nel caso in cui l'imputato scelga di seguire tale ultima strada, è di tutta evidenza che la richiesta di integrazione probatoria viene formulata in funzione degli atti contenuti nel fascicolo apprezzati alla luce del tenore dell'accusa mossa, sicché anche la richiesta di integrazione probatoria risente del tenore dell'accusa. Va altresì rilevato che la valutazione del giudice in ordine all'ammissione delle prove richieste, ex art. 438 ^{comma 5} c.p.p., a sua volta, si fonda necessariamente su tutti gli atti del processo compresa la relativa imputazione.

Proprio questa diretta dipendenza dallo stato degli atti, incidente sulle scelte nel rito abbreviato condizionato dell'imputato e sulla susseguente decisione del giudice porta a ritenere che il PM non è legittimato a variare la imputazione originariamente formulata recuperando aspetti già desumibili dal contenuto del fascicolo depositato al momento della richiesta di ammissione al rito, ma non correttamente considerati. **Ritenere che il PM possa, nel rito condizionato, modificare liberamente l'imputazione originaria perché ritenuta non adeguata rispetto a quanto già è agli atti del processo, vuol dire minare una garanzia dell'imputato e indirettamente la bontà delle decisioni del giudice nella fase di ammissione al rito.** Del resto, essendo assolutamente pacifico che in caso di rito abbreviato “secco” il PM non può operare alcuna modificazione dell'imputazione neppure per recuperare una contestazione più adeguata allo stato degli atti, sarebbe contraddittorio ammettere tale facoltà nel caso in cui l'imputato abbia optato per un rito abbreviato condizionato attraverso una lettura asistemica dell'art. 423 c.p.p. che non tenga conto delle caratteristiche proprio del rito abbreviato.

Sicché le nuove contestazioni sono legittimamente formulate in quanto ancorate a fatti nuovi o nuove circostanze emerse a seguito della modificazione della base cognitiva conseguenti all'attivazione dei meccanismi di attivazione probatoria.

Il principio di diritto e due precisazioni.

È il seguente: «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438 comma 5 c.p.p. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441 comma 5 dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti

emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.»³³.

Prima precisazione: sfuggono alla rigida applicazione delle regole indicate i casi in cui il PM proceda, dopo l'ammissione del rito, a **mere rettifiche di imprecisioni** contenute nell'atto di accusa e che non incidano sugli elementi essenziali dell'addebito in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive.

Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) CED 274159

L'art. 441-bis c.p.p., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, c.p.p., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato.

(Fattispecie relativa alla correzione di mero errore materiale in ordine alla data del commesso reato).

Sez. 6, Sentenza n. 5200 del 15/11/2017 Ud. (dep. 02/02/2018) CED 272214

(Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).

Seconda precisazione: è legittima la formulazione di una contestazione suppletiva da parte del PM anche successivamente alla richiesta dell'imputato di ammissione al rito speciale, quando questa **non sia stata ancora disposta dal giudice con ordinanza**; infatti, prima della formale instaurazione del rito speciale deve ritenersi che è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può pur sempre revocare la scelta processuale precedentemente compiuta.

Sez. 5, Sentenza n. 13882 del 19/01/2012 Ud. (dep. 12/04/2012) CED 252304

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 423 c.p.p., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, c.p.p.

3.3 Lo sconto di pena.

Lo **sconto di pena** si configura quale contropartita premiale per un imputato che ha fatto richiesta di procedimento speciale impegnando in misura minore l'amministrazione della giustizia ed accettando tutti i rischi per una posizione giurisdizionale meno garantita rispetto all'*iter* ordinario.

Sez. un. Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018) CED 273547

La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all'applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di appello di applicare la riduzione di un terzo sulla pena come determinata dopo l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'aumento ex art. 81 c.p.).

Esso è stato fissato (**art. 442 comma 2 c.p.p.**):

⇒ nella **misura della metà** per le contravvenzioni

Sez. 4, Sentenza n. 6510 del 27/01/2021 Ud. (dep. 19/02/2021) CED 280946

In tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla legge

³³ @ Sez. un. 18 aprile 2019 n. 5788, Halan, CED 277706.

23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vertendosi in un'ipotesi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale.

Sez. 2, Sentenza n. 14068 del 27/02/2019 Ud. (dep. 01/04/2019) CED 275772

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Sez. 4 Sentenza n. 24897 del 18/05/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) CED 281488

È ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevanza d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, c.p. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della "lex mitior".

⇒ **nella misura di un terzo da computare su una condanna eventualmente già ridotta per effetto di altre circostanze**

Tale diminuzione va applicata soltanto alla pena principale e non anche alle pene accessorie, sia per la chiara dizione della norma citata come anche per la natura e la funzione di queste ultime diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale.

Sez. 1, Sentenza n. 21906 del 18/05/2021 Cc. (dep. 03/06/2021) CED 281390

In tema di giudizio abbreviato, la diminuzione speciale di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale. (Conf. anche n. 9395 del 1994).

o

Legge 27 settembre 2021, n. 134 - Art. 1 comma 10 lettera b) n. 2

2) prevedere che **la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato**, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione.

o

Legge 27 settembre 2021, n. 134 - Art. 1 comma 10 lettera b) n. 3

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[Cancellazione della notificazione all'imputato non comparso della sentenza di rito abbreviato in conseguenza della riforma del processo in assenza].

3.4 Rito abbreviato e Corte EDU

Le previsioni secondo le quali (art. 442 comma 2 **secondo e terzo periodo** c.p.p.):

^ era prevista la **reclusione di anni trenta in luogo dell'ergastolo**

^ si prevedeva **l'ergastolo in luogo di quello con isolamento diurno** (che si irroga, ex art. 72 c.p., in caso di condanna per due o più delitti punibili con l'ergastolo oppure con l'ergastolo e la reclusione complessivamente superiore ad anni cinque), nei casi di concorso di reati e di reato continuato

sono state abrogate con l'art. 1 della l. 12 aprile 2019 n. 33.

3.4.1. Il caso di Franco Scoppola.

Franco Scoppola era accusato dei reati di omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi.

Tre leggi si sono succedute a regolare il suo caso.

a) una in vigore al momento della commissione dei reati che prevedeva, anche in caso di rito abbreviato, la pena dell'ergastolo

Egli aveva commesso i fatti nel 1999 in un momento in cui l'art. 442 c.p.p. (nella versione allora vigente) non consentiva agli imputati di un reato punibile con l'ergastolo fossero ammessi al rito abbreviato.

La ragione era di rango formale e si rifaceva ad un eccesso del legislatore che ha compilato il codice rispetto alla legge delega.

Infatti, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità di tale ultima parte della norma per eccesso rispetto all'art. 2 punto 53 della legge delega in quanto la diminuzione di un terzo era concepibile solo se veniva riferita a reati puniti con pena quantitativamente determinata e non anche all'ergastolo (Corte cost. 23 aprile 1991, n. 176).

L'art. 442 ^{comma 2} c.p.p., dopo la declaratoria d'incostituzionalità nella parte in cui prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta (sentenza n. 176 del 1991), precludeva, tra il 1991 e il 1999, l'accesso al rito abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo.

b) una (la più mite) in vigore quando è stato chiesto l'abbreviato che consentiva l'irrogazione della pena di trent'anni di reclusione

Il 2 gennaio 2000 entrava in vigore la legge n. 479/1999 (la c.d. legge Carotti) che consentiva di chiedere il giudizio abbreviato disponendo – in caso di condanna per reati puniti con l'ergastolo – la pena di trent'anni di reclusione.

c) una in vigore nel momento della sentenza di primo grado che nuovamente introduceva la pena dell'ergastolo, con precisazioni.

Era entrato in vigore il d.l. n. 341/2000 (poi convertito in l. n. 4/2001) che aveva modificato l'art. 442 c.p.p. nel senso che:

> ove, come nella specie, si fosse dovuto applicare l'ergastolo con isolamento diurno (che si irroga, ex art. 72 c.p., in caso di condanna per due o più delitti punibili con l'ergastolo oppure con l'ergastolo e la reclusione complessivamente superiore ad anni cinque nei casi di concorso di reati e di reato continuato), in caso di giudizio abbreviato occorreva applicare l'ergastolo senza isolamento diurno (anziché trent'anni di reclusione)

> ove si fosse dovuto applicare l'ergastolo senza isolamento diurno, allora in caso di abbreviato la pena era ridotta a trent'anni di reclusione.

I **giudici di primo grado** non si erano accorti che il giorno della pronuncia della sentenza era entrata in vigore la nuova norma ed avevano condannato l'imputato a trent'anni di reclusione.

Il Procuratore Generale aveva impugnato.

La **Corte di appello**, ritenendo che si trattasse di norma processuale (erano pur sempre questioni interne al rito abbreviato) per la quale occorreva applicare il principio *tempus regit actum*, accoglieva l'impugnazione e condannava il ricorrente alla pena dell'ergastolo.

La **Corte di Cassazione** confermava infine la decisione.

Scoppola ricorreva alla Corte EDU per mancata applicazione nei suoi confronti della pena più mite prevista nel momento in cui aveva chiesto il giudizio abbreviato.

La **Grande Camera** (17 settembre 2009) scorgeva la violazione dell'art. 7 CEDU.

Fondamentalmente perché, senza badare alle classificazioni interne al nostro ordinamento, **ha qualificato gli articoli 442 s. c.p.p. come norme di diritto sostanziale** in ragione della loro immediata incidenza sulla *species* e sul *quantum* della sanzione applicabile.

Con esplicito *overruling* dei precedenti specifici, ha affermato per la prima volta che l'art. 7 CEDU garantisce all'imputato:

= non solo il diritto a non vedersi applicare retroattivamente una norma penale sfavorevole

= ma anche – implicitamente – **il diritto all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole tra tutte quelle succedutesi dal momento della commissione del fatto a quello della sentenza definitiva.**

Questo è un passaggio fondamentale per le conseguenze che ne derivano.

Pertanto, ha ingiunto allo Stato italiano di por fine alla violazione, rideterminando la pena inflitta al ricorrente in quella di trent'anni di reclusione.

La statuizione era vincolante per lo Stato ai sensi dell'art. 46 ^{comma 1} CEDU.

L'imputato aveva la Corte di cassazione avvalendosi del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 *bis* c.p.p. che è previsto "per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione".

Con ciò dimostrando che non c'era alcun rimedio interno per adeguarsi al *dictum* della Corte EDU.

La cassazione (Sez. V 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola) applicava all'imputato la pena di trent'anni con la procedura dell'errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis del codice di rito.

Vanno sottolineati alcuni passaggi.

(A) – Non tutte le sentenze della Corte di Strasburgo che accertano una violazione accertano lo stesso tipo di violazione; quindi, non tutte possono essere eseguite o applicate allo stesso modo.

(B) – Spetta allo Stato decidere i mezzi più appropriati per assicurare la *restitutio in integrum* tenendo conto dei mezzi disponibili nell'ordinamento interno.

L'assenza di un "procedimento *ad hoc*" nella legislazione interna ha indotto la giurisprudenza ad immaginare vari rimedi:

= **la riapertura del processo** (caso Dorigo) in cui il giudice non trova ancora predisposta dalla Corte di Strasburgo la regola del caso concreto: infatti, nessuno sa come andrà a finire quel processo una volta riaperto

= **la sospensione del titolo esecutivo** ex art. 670 c.p. volto ad affermare la ineseguibilità del giudicato ovvero l'insussistenza del titolo fondante la detenzione (caso Dorigo)

= **l'applicazione analogica del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.** (caso Scoppola)

La corte dapprima afferma che "non è possibile risolvere il problema con applicazioni analogiche che sono incompatibili con il principio di tassatività delle impugnazioni" e poi ricorre allo strumento indicato modificando la pena con ricorso straordinario per correzione di errore in cassazione la cui applicazione in casi, come quello di adeguamento alle sentenze europee di Strasburgo, lo stesso giudice di legittimità aveva affermato essere "analogica".

= **l'incidente di esecuzione** quando l'accertamento della violazione contiene già in sé la regola del caso concreto (caso Scoppola) così che per il giudice non v'è alcuno spazio di discrezionalità

(C) – Non v'è certezza sul fatto che l'art. 7 CEDU affermi il principio di necessaria retroattività *in mitius* **di qualsiasi norma più favorevole entrata in vigore tra la commissione del fatto e la sentenza definitiva di condanna.**

La nostra corte di cassazione a sezioni unite non la pensa così.



Sezioni unite 19 aprile 2012 n. 34233, Giannone, CED 252932

I tratti peculiari del caso di specie.

L'imputato aveva commesso i reati addebitatigli astrattamente punibili con l'ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72 del Codice penale.

Erano stati commessi sino al 1° giugno 1999 essendo esclusa la possibilità di accedere al rito abbreviato a seguito di una sentenza della Consulta (Corte cost. n. 176/1991).

Nel momento in cui, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva chiesto ed ottenuto il rito abbreviato, era già in vigore la normativa del d.l. n. 341/2000.

Di conseguenza la pena dell'ergastolo con isolamento diurno (prevista per i reati in contestazione e per cui era stata ravvisata la penale responsabilità dell'imputato) era stata sostituita con la pena dell'ergastolo.

Qual era la questione da affrontare? La retroattività della *lex mitior*.

Era già intervenuta (17 settembre 2009) la pronuncia della Corte EDU Scoppola contro Italia.

Chiamava in causa il seguente quesito: "se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU potesse sostituire la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione delle leggi stabilite in materia, di quella più favorevole".

Quando scatta l'operatività d'una simile regola?

Non basta il mero dato formale della successione di leggi tra la data di commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva di condanna per far scattare la concreta applicazione della regola stabilita dalla Corte EDU perché tali dati vanno coordinati con le modalità ed i tempi di accesso al rito abbreviato. In tale rito gli aspetti procedurali si fondono con quelli sostanziali a forgiare un'unitaria disciplina e, tra questi ultimi, sicuramente rientra il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore anche nel profilo delle diminuzioni di pena.

In buona sostanza: **l'individuazione corretta della pena da applicare all'interno del giudizio abbreviato è correlata ad una fattispecie complessa a formare la quale concorrono la commissione di reati ed anche la richiesta di accesso al rito speciale.** Entrambi tali elementi debbono concorrere perché possa trovare applicazione – sempre per il caso di condanna, s'intende – la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta.

Nel caso di specie, **il trattamento sanzionatorio da ultimo previsto in seguito agli interventi legislativi richiamati era già in vigore quando l'imputato aveva formulato richiesta di rito abbreviato né**

era intervenuto alcun mutamento normativo più favorevole tra il momento in cui il rito speciale è stato richiesto e quello della definitività della sentenza di condanna.

Si sollecitava l'applicazione di una legge più favorevole che, tuttavia, non era in vigore nel momento in cui il rito abbreviato era stato richiesto. A proposito di *lex mitior*, l'articolo 2^{quarto comma} c.p. prevede che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella più favorevole al reo (pur se abrogata o sostituita con altra meno favorevole) ed ovviamente con riferimento ai soli fatti commessi prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Perché l'art. 2^{quarto comma} c.p. sia applicabile occorre che l'intera fattispecie complessa cui si accennava e che – sola – consente di ritenere validamente instaurato il rito speciale si sia realizzata durante la vigenza della *lex intermedia* più favorevole così cristallizzando la disciplina sanzionatoria in quello specifico momento prevista (nel caso di specie la richiesta avrebbe dovuto essere formulata tra il 2 gennaio – entrata in vigore della Carotti – ed il 24 novembre 2000 – entrata in vigore del d.l. 341).

In ciò, il caso venuto a rilievo differiva da quello deciso con la sentenza Scoppola dalla Corte EDU proprio perché la richiesta era stata formulata durante il più mite trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 19 dicembre 1979 n. 499.

Comunque, sembrava finita qui.

3.4.2. I “figli di un Dio minore”: i fratelli di Scoppola.

Invece, si è posto il problema per tutti gli altri condannati all'ergastolo che:

^ avevano anch'essi fatto richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge intermedia più favorevole (la n. 479/1999)

^ erano stati giudicati in via definitiva quando ormai era vigente il d.l. n. 341/2000

^ ma, a differenza di Scoppola, **non avevano presentato tempestivo ricorso alla Corte EDU** entro il termine di sei mesi dalla data in cui la rispettiva sentenza di condanna era divenuta definitiva.

Ora: anch'essi erano stati vittima di una violazione dell'art. 7 CEDU, ma non si poteva certo procedere alla modifica delle sentenze di condanna passate in giudicato, in assenza di un “giudicato europeo” riferito alla loro specifica posizione da eseguire ai sensi dell'art. 46 CEDU.

V'erano state decisioni negative di giudici dell'esecuzione.

Le sezioni unite della cassazione ³⁴ non hanno senz'altro applicato anche a tali imputati la pena di 30 anni invece dell'ergastolo, **ma hanno ritenuto fosse necessario sollevare un incidente di costituzionalità.**

In realtà, la sentenza della Corte EDU enunciava regole di giudizio di portata generale, come tali applicabili a tutti i condannati che si trovavano nella identica situazione di Franco Scoppola. Ma la corte regolatrice ha ritenuto che le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto – non correlata in via esclusiva al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della già menzionata Corte internazionale. Tali imputati stavano scontando la pena dell'ergastolo essendo leso il diritto alla applicazione della legge retroattiva più favorevole; gli effetti – dunque – perduravano in sede esecutiva. Il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto rimuovere pena illegittima anche per l'ordinamento interno così assicurando il rispetto dei diritti convenzionali. Insomma: il giudicato non poteva costituire ostacolo alla piena attuazione di diritti fondamentali riconosciuti dalle corti superiori.

Del resto, la crisi dell'irrevocabilità del giudicato è riscontrabile nell'art. 2^{comma terzo} c.p. (inserito dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 85), secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si converte automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore al giudicato prevede esclusivamente quest'ultima.

Regola che deroga a quella posta invece dall'art. 2^{comma quarto} c.p. (primato della *lex mitior*, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).

A tale novità normativa poteva essere accostato, in via analogica, il *novum* rappresentato dalla Corte EDU in tema di legalità della pena: in entrambi i casi, è l'esigenza imprescindibile di porre fine agli effetti negativi dell'esecuzione di una pena *contra legem* a prevalere sulla tenuta del giudicato, che deve cedere, anche *in executivis*, alla “più alta valenza fondativa dello statuto della pena”.

Per sé, la situazione sembrava non differire da altre simili.

Quando si deve rimuovere una condanna definitiva emessa in forza di una legge dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale v'è l'articolo 673 del codice di rito.

³⁴ Sez. un. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, CED 252933 – 934.

Quando una norma interna diventa inapplicabile in seguito al suo sopravvenuto contrasto con il diritto dell'Unione europea stabilito dalla Corte di giustizia, la giurisprudenza della cassazione ritiene revocabile il giudicato di condanna proprio in sede di incidente di esecuzione.

In realtà, la situazione era un poco più complessa.

L'ergastolo era stato comminato in base ad una legge in vigore al momento della sentenza (articoli 7 e 8 d.l. n. 341/2000).

Le sentenze della Corte EDU non sono equiparabili, sul punto, a quelle della Corte di Giustizia.

Il giudice ordinario non può risolvere il contrasto tra legge interna e norma convenzionale evidenziato dalla Corte di Strasburgo, provvedendo egli stesso a disapplicare la prima, presupponendo cioè il riconoscimento di un primato delle norme contenute nella Convenzione e/o delle sentenze della Corte EDU, analogo a quello conferito al diritto dell'Unione Europea e alle sentenze della Corte di Giustizia, che incidono direttamente nell'ordinamento nazionale e possono determinare addirittura la disapplicazione delle norme interne eventualmente contrastanti.

In attuazione delle c.d. sentenze gemelle della Consulta, occorre anzitutto verificare se non era possibile una interpretazione conforme della norma interna a quella convenzionale.

Ma una tale interpretazione nel caso di specie non era possibile.

A tal punto, non restava che porre la questione di costituzionalità.

Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente – in contrasto con la sua *ratio* ispiratrice – l'area operativa perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale.

Da qui il ventilato contrasto con gli articoli 3 e 117 ^{comma 1} in relazione all'art. 7 CEDU. Solo la declaratoria di non conformità alla Costituzione avrebbe consentito al giudice dell'esecuzione di agire.

La Consulta ³⁵ è giunta alla **declaratoria di incostituzionalità** con i seguenti passaggi argomentativi:

(1) – Vi è l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU sancito dall'art. 46 CEDU non solo per le “sentenza pilota” o per quelle che obbligano lo Stato ad adottare “misure generali”, ma anche al fine di attuare la *restitutio in integrum* di quanti, **pur non avendo proposto tempestivo ricorso alla Corte europea, hanno subito una violazione identica a quella accertata nel caso concreto.**

(2) – Il giudicato deve cedere a fronte dell'esigenza di far cessare una violazione in atto di un diritto fondamentale del condannato.

(3) – Per conformarsi alla Corte EDU non è necessario ricorrere allo strumento della revisione del processo (si veda Corte cost. n. 113/2011 c.d. caso Dorigo); può bastare l'incidente di esecuzione.

«Specie» – sottolinea la Corte – «se si considera l'ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall'ordinamento processuale [al giudice dell'esecuzione], che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670 ^{comma 3}, 671, 672 e 673 c.p.p.)».

L'art. 7 ^{comma 1} d.l. n. 341/2000 (l'espressione “pena dell'ergastolo” deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno) è incostituzionale per contrasto con l'art. 117 ^{comma 1} Cost. in relazione all'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea in Scoppola.

Quindi, il giudice dell'esecuzione può sostituire la pena dell'ergastolo con quella temporanea di trent'anni di reclusione, modificando in senso più favorevole il giudicato, nei confronti di tutti coloro che si trovino nell'identica situazione di Franco Scoppola.

Le sezioni unite ³⁶, a tal punto, **hanno concluso nel senso che:**

> non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7 ^{comma primo} d.l. n. 341/2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30 ^{comma primo, lett. b)} legge n. 479 del 1999 anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7 § 1 CEDU in quanto **il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato** e trova attuazione nell'art. 30 ^{quarto comma} l. 11 marzo 1953 n. 87.

> **il giudice dell'esecuzione**, investito della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7 ^{comma primo} d.l. n. 341/2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7 § 1 CEDU con quella temporanea di anni trenta di reclusione, ove riconosca il diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento

³⁵ Corte cost. 3 luglio 2013 n. 210.

³⁶ Sez. un. 24 ottobre 2013 n. 18821, Ercolano, CED 258649 – 251.

più favorevole, previsto dall'art. 30 ^{comma primo, lett. b)} legge n. 479 del 1999, **deve provvedere, incidendo sul giudicato, alla sollecitata sostituzione avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 del codice di rito penale.**

3.5 Il controllo giurisdizionale sulla richiesta di integrazione di prova nel rito abbreviato.

Manca un momento di controllo della decisione con la quale il GUP, ai sensi dell'art. 438 ^{comma 5} c.p.p., respinge la c.d. richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.

(1)

Con riferimento alla **conformazione del rito anteriore alla l. 16 dicembre 1999 n. 479**, si era giunti alla declaratoria di non conformità agli articoli 3 e 24 Cost. del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440, 442 c.p.p. (rito abbreviato tipico), 458 ^{commi 1 e 2} (rito abbreviato che segue l'emissione del decreto di giudizio immediato), 464 ^{comma 1} c.p.p. (giudizio abbreviato chiesto mediante opposizione a decreto penale), nella parte in cui non prevedevano che, **in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato per decisione del GIP il quale riteneva di non potersi pronunciare allo stato degli atti, il giudice in esito al dibattimento potesse, se di diverso avviso sul punto, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 ^{comma 2} del codice di rito.**

L'esclusione di controllo da parte del giudice dibattimentale circa la sussistenza del presupposto di decidibilità allo stato degli atti limitava in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato nell'ulteriore svolgimento del processo circa un aspetto che aveva conseguenze sul piano sostanziale ³⁷.

La giurisprudenza di merito, approssimandosi a risolvere la questione così come essa veniva a conformarsi nel nuovo assetto del giudizio speciale, aveva ritenuto che l'intervento della Corte costituzionale nella materia conservasse ancora validità e non fosse travolto dal nuovo quadro normativo venutosi a creare. Ciò in quanto i riferimenti normativi fondamentali che erano stati presi in considerazione quando tale decisione era stata emanata non erano stati per nulla mutati dalla l. n. 479/1999.

La **richiesta da parte dell'imputato** è stata semplicemente rimodellata ed il **presupposto**, vale a dire la integrazione probatoria, semplicemente collocato in maniera diversa nell'assetto sistematico del rito speciale. Insomma: le ragioni che avevano a suo tempo orientato la Consulta nell'interpretazione enunciata conservavano intatta tutta la loro validità.

Oggi, come allora, il GUP potrebbe privare l'imputato dell'accesso al rito sulla base di una valutazione discrezionale che culmina nel rigetto della richiesta c.d. condizionata ad integrazione di prova. Torna in gioco, sotto questo profilo, il vecchio requisito della "decidibilità allo stato degli atti" non più, tuttavia, come generale presupposto di accesso al rito ma limitatamente alle ipotesi di richiesta c.d. condizionata. Lo stesso GUP può ordinare un'integrazione probatoria, pur se con il limite della compatibilità con le finalità di economia processuale tipiche del rito speciale ³⁸.

(2)

Sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale stimando inammissibile la relativa questione di legittimità del combinato disposto già sopra richiamato nella parte in cui le norme di cui si sospettava la non conformità

³⁷ Corte cost. 31 gennaio 1992 n. 23.

³⁸ **Tribunale Milano, 19 luglio 2001**, Guida dir. 2001, n. 37, p. 65. Il caso: l'imputato, accusato di lesioni personali gravissime, nel corso dell'udienza preliminare aveva presentato richiesta di giudizio abbreviato subordinandola ad un accertamento medico – legale inteso a verificare se il fatto avesse effettivamente prodotto la perdita di un organo (la milza) ovvero si fosse limitato ad indebolirlo nel qual caso le lesioni dovevano essere qualificate come gravi. Il GUP non aveva accolto la richiesta limitandosi a ritenere irrilevante la sollecitata integrazione probatoria perché implicante una "mera questione di diritto". Il Tribunale, dopo l'istruttoria dibattimentale in cui la prova richiesta era stata assunta contribuendo alla soluzione della questione di diritto, aveva riconosciuto lo sconto di un terzo della pena ai sensi dell'art. 442 ^{comma 2} c.p.p. come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 23/1992.

alla Carta fondamentale **“non prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all’esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall’art. 442 ^{comma 2} c.p.p. ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il GIP (opposizione a decreto penale o abbreviato dopo l’immediato) o il GUP (nell’udienza preliminare) abbia rigettato la richiesta di rito abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, ritenendola non necessaria ovvero non conciliabile con le finalità di economia proprie del rito alternativo”**³⁹.

Occasione nella quale si è rilevato che, nell’ammettere il rito abbreviato, non si richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti che il giudice delle leggi, a suo tempo, aveva ritenuto sindacabile solo in esito al dibattimento.

Il GUP è ora tenuto a verificare solo la necessità dell’integrazione probatoria ai fini della decisione e la compatibilità con la finalità di economia processuale che sorregge il rito compiendo una valutazione diversa su un parametro molto più circoscritto **“il cui eventuale riesame non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento”**⁴⁰.

(3)

L’enigma interpretativo si annidava proprio in tale ultima espressione impiegata dalla Corte costituzionale.

A chiarire il proprio precedente orientamento, pertanto, è **intervenuta nuovamente la Consulta**⁴¹ quando si è precisato che:

³⁹ Il rimettente, in particolare, sollecitava un intervento additivo della Corte sulla falsariga del modulo procedimentale che, a suo tempo, era stato individuato con la sentenza n. 23/1992 quando si era ammesso il sindacato del giudice dibattimentale, in esito al dibattimento stesso, sul diniego eventualmente ingiustificato all’abbreviato opposto dal GIP allora alla stregua del criterio della “decidibilità allo stato degli atti”.

⁴⁰ **Corte cost. 27 febbraio 2002 n. 54.**

⁴¹ Questi i casi da cui era scaturita l’eccezione di costituzionalità:

1) L’imputato nel corso delle indagini preliminari aveva chiesto di accertare, mediante perizia da conferirsi con incidente probatorio, la propria capacità di intendere e di volere, ma la richiesta era stata respinta. Era stato siglato il decreto di giudizio immediato chiesto dal PM e concesso dal GIP e, nel termine di legge, l’imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria consistente nella perizia sopra indicata. La richiesta era stata respinta essendo stata stimata non necessaria ai fini della decisione ed incompatibile con le finalità di economia del procedimento e l’imputato chiedeva, sulla base della sentenza n. 54/2002, di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all’indicata integrazione di prova da parte del tribunale e, in difetto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale

2) L’imputato, nell’udienza preliminare, aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria consistente in una ricognizione di persona; la richiesta era stata respinta. Innanzi al giudice dibattimentale la questione era stata proposta negli stessi termini evidenziati chiedendosi, alternativamente, il sindacato sul rigetto da parte del giudice dibattimentale o di sollevare la questione di legittimità.

Si sospettava una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. perché la carenza di qualsiasi controllo giurisdizionale sul rigetto dell’abbreviato condizionato appariva priva di ragionevolezza ma soprattutto determinava “effetti sostanziali pregiudizievoli” per l’imputato cui era negata la possibilità di fruire dello sconto di pena connesso al rito speciale e del diritto di eguaglianza ex art. 3 Cost. a cagione dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al patteggiamento in particolare con riferimento alla disciplina rifluita nel rimodulato art. 448 ^{comma 1} del codice di rito.

= con la **sentenza n. 23/1992**, quando ancora rilevava quale condizione di ammissione del rito stesso – oltre che il consenso del PM – la valutazione positiva del GIP sulla “decidibilità allo stato degli atti”, si era affermato che l’assenza di qualsiasi controllo sulla decisione del giudice contraria al rito determinava, in considerazione delle conseguenze che ne derivavano sul piano sanzionatorio, un’irragionevole limitazione del diritto di difesa dell’indagato; ragione per la quale si era assegnato al giudice il potere di sindacare, ma solo in esito a dibattimento, la decisione negativa del GUP applicando eventualmente la riduzione di pena

= con la **sentenza n. 54/2002**, dopo la riforma recata al rito in esame dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479, si era avuto modo di specificare che una soluzione di tal tipo appariva incongrua rispetto al vigente assetto normativo, così che la valutazione del diniego non doveva più necessariamente essere collocata “in esito al dibattimento”.

Le ragioni che suo tempo avevano determinato la sindacabilità della valutazione negativa del GUP (ora indubbiamente secondo un parametro oggettivo decisamente più circoscritto di quello previgente) restano valide; pertanto, continua a non essere accettabile che la decisione negativa del GUP sulla richiesta di abbreviato integrato sia sottratta a qualsiasi forma di sindacato e precluda in via definitiva l’ammissione dell’imputato al rito alternativo condizionato all’integrazione di prova.

Non si scorgono obiezioni a che il giudice, qualora l’imputato proponga la richiesta di rito abbreviato condizionata prima dell’apertura del dibattimento, la valuti e, ove ritenga ingiustificato il pregresso diniego, disponga senz’altro il rito speciale.

Tale soluzione è conforme a finalità di economia processuale che sorreggono il giudizio abbreviato consentendo un sensibile risparmio di risorse e tempi consono alla *ratio* intrinseca dell’istituto.

Lo stesso ordinamento prevede soluzioni di tal tipo quando il giudice dibattimentale è chiamato a celebrare il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli articoli 452 ^{comma 2} (giudizio direttissimo) e 555 ^{comma 2} (citazione diretta) del codice di rito.

Benché le differenze strutturali tra i riti non consentano una perfetta comparazione, un punto di riferimento è sicuramente costituito dalla disciplina normativa dettata per il recupero del patteggiamento, antecedentemente negato, *in limine* al dibattimento ex articolo 448 ^{comma 1} c.p.p.

Quindi: in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria (art. 438 ^{comma 6} c.p.p. nell’udienza preliminare, articolo 458 ^{comma 2} c.p.p. dopo il decreto di giudizio immediato, articolo 464 ^{comma 1} c.p.p. dopo il decreto penale di condanna verso cui si è proposta opposizione), **l’imputato può rinnovare la richiesta stessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice potrà eventualmente disporre il giudizio abbreviato.**

Nel contesto in esame “**rinnovare**” significa inequivocabilmente riproporre la medesima richiesta che era stata respinta; l’imputato non potrebbe

proporre una richiesta diversamente condizionata o proporre, per la prima volta, una richiesta non condizionata ⁴².

La validità di tale presa di posizione è stata ribadita dal giudice delle leggi anche dopo le modifiche normative recate con riguardo alle norme che regolano la richiesta di rito abbreviato nella forma c.d. condizionato sia nel corso dell'udienza preliminare come anche dopo la notifica del decreto di giudizio immediato ⁴³.

La questione di costituzionalità.

Riguardava gli articoli 438, comma 6, e 458, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il GIP rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del GIP ed ammettere il rito chiesto dall'imputato».

I termini della questione da affrontare.

Si trattava di verificare la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal GIP, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria a fronte di innovazioni normative che avevano interessato gli articoli del codice di rito penale che dettano la disciplina per tale problematica

Con riguardo al rito abbreviato condizionato chiesto nell'udienza preliminare o dopo la notifica del decreto di giudizio immediati, gli articoli 438 comma 5 e 6 nonché 458 comma 2 c.p.p. – nella loro originale versione – erano stati interessati dalla sentenza della Consulta n. 169 del 2003 con cui era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 6 della prima norma menzionata «nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».

Le variazioni normative non incidono sulla portata della sentenza n. 169/2003.

Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle variazioni normative le addizioni operate dalla Corte costituzionale ai testi originari.

La Consulta ha innanzitutto sottolineato come una espressa incorporazione di quanto deciso con la declaratoria di incostituzionalità sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale.

Nondimeno, ha escluso che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003.

In effetti, il legislatore nulla ha espressamente disposto in relazione all'ipotesi del recupero in dibattimento della richiesta di rito abbreviato condizionata, già garantito per effetto dell'addizione operata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 169 del 2003 e tale silenzio non va interpretato come espressivo di una presunta volontà del legislatore di derogare al decisum della sentenza. La legge modificatrice non ha abrogato la norma espressa da tale disposizione, ma si è limitata ad integrarla, aggiungendo alla fattispecie processuale già prevista dal vecchio testo dell'art. 438, comma 6, c.p.p. e rimasta inalterata nella nuova formulazione (la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal GIP all'inizio dell'udienza preliminare) una nuova fattispecie processuale (la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato già dichiarata inammissibile dallo stesso GIP all'inizio dell'udienza preliminare, per essere il reato contestato punito con l'ergastolo), assoggettando entrambe alla medesima disciplina. L'aggiunta in parola non fa venir meno la continuità normativa relativa alla fattispecie già esistente, né – conseguentemente – l'addizione operata, rispetto a tale fattispecie, dalla sentenza n. 169 del 2003, che ha esteso la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato condizionato anche al giudice del dibattimento, oltre che al GIP nel corso dell'udienza preliminare.

Considerazioni non dissimili valgono con riferimento all'altra disposizione oggetto dei dubbi del rimettente, l'art. 458, comma 2, c.p.p. essendosi mantenuto inalterato – rispetto al testo previgente – il periodo finale che contiene il rinvio alla disciplina del giudizio abbreviato: periodo sul quale logicamente si innesta il dispositivo della sentenza n. 169 del 2003, che sancisce la possibilità di riproporre anche innanzi al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già rigettata dal GIP.

⁴² Corte cost. 19 maggio 2003 n. 169.

⁴³ Corte cost. 12 maggio 2021 n. 127.

Ragioni alla stregua delle quali l'eccezione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

Sez. 1 Sentenza n. 20495 del 20/02/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) CED 276311

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata.

Rimanevano spunti problematici.

Vi sono ipotesi, in cui è consentita la citazione diretta, nelle quali **è lo stesso giudice dibattimentale ad assumere per la prima volta una decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato** (art. 452^{comma 2} c.p.p. in sede di giudizio direttissimo ed art. 555^{comma 2} c.p.p.).

Si tratterà, particolarmente nella seconda ipotesi, di reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico ed il fatto che la sede sia quella di merito e piena cognizione della pretesa punitiva non sembra davvero ragione adeguata ad invocare un diverso trattamento che subirebbero gli imputati tratti a giudizio nelle sedi indicate per unilaterale volontà del PM qualora si ipotizzasse che, rigettata la domanda di giudizio abbreviato presentata in sede predibattimentale, non sia possibile un sindacato sul fondamento della decisione preclusiva.

Deve ulteriormente tenersi conto del fatto che la decisione sulla richiesta di rito abbreviato non è suscettibile di impugnazione, salva l'eventualità di ricorsi per cassazione contro provvedimenti abnormi che, però, attengono a richieste incondizionate.

Va tenuto presente che la garanzia consistente nel fatto che la decisione preclusiva è rivista in chiusura di dibattimento non è in sé stessa risolutiva perché il giudizio è affidato allo stesso responsabile della valutazione da sindacare.

Persistendo il contrasto giurisprudenziale la questione è stata rimessa alle Sezioni unite nella seguente modalità: "Se, respinta dal GUP la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, il giudice del dibattimento di primo grado possa, qualora l'imputato non abbia rinnovato la richiesta suddetta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sindacare il provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare ed applicare con la sentenza di condanna, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.".

Le cadenze argomentative della corte regolatrice a sezioni unite:

= si è preso atto che **l'intento di assicurare lo stretto rapporto tra beneficio premiale e disincentivazione del dibattimento non può sempre essere perseguito**; l'imputato, di fronte ad un diniego che gli sia stato opposto dal GUP o in predibattimento potrebbe impugnare tale capo della decisione sotto il profilo di illegalità della pena

= ragione per la quale il giudice del dibattimento, a conclusione dello stesso, considerati complessivamente gli esiti dell'istruzione probatoria e la portata degli atti delle indagini preliminari (dei quali, a norma dell'art. 135 disp. att., ha già preso visione prima dell'apertura del dibattimento, in vista della negativa delibazione della rinnovata richiesta di rito abbreviato senza che ciò per un verso comporti la sua incompatibilità a celebrare il processo in caso di decisione negativa sulla richiesta dell'imputato e, per altro aspetto, si risolva in una sorta di anticipato giudizio sul merito della pretesa punitiva), ha il potere-dovere di rivalutare i connotati del parametro dell'oggettiva necessità dell'integrazione probatoria, cui l'imputato abbia condizionato la richiesta di giudizio abbreviato.

= qualora, poi, prenda atto di un pregresso ingiustificato diniego per un errore di valutazione circa l'idoneità del proposto supplemento istruttorio i cui risultati si siano per contro rivelati decisivi per la soluzione della regiudicanda, egli sarà tenuto ad applicare la diminuzione premiale prevista dall'art. 442^{comma 2} c.p.p.; c'è di mezzo il **principio di legalità della pena** violato quando non ci si attenga ai parametri per la determinazione di essa valutati alla stregua di una richiesta dell'imputato che, correttamente intesa, comporta lo sconto di un terzo della medesima ed è per questo che, quando la richiesta manca o è patologicamente formulata, è corretto si applichi la pena intera

= corollario di ciò è che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento, prima che questo sia dichiarato aperto, a delibare per la prima volta la richiesta dell'imputato "condizionata" ad una integrazione probatoria ed a celebrare il giudizio abbreviato

to (giudizio direttissimo ex art. 452 ^{comma 2} e citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratico ex art. 555 ^{comma 2} c.p.p.), le ragioni dell'eventuale provvedimento negativo, siccome incidenti sulle condizioni di legalità della pena da irrogare, non possono sottrarsi al riesame di merito, anche alla stregua dei risultati della svolta istruzione probatoria, **da parte dello stesso giudice e all'esito del dibattimento di primo grado ovvero, in forza di specifico motivo di gravame, del giudice dell'impugnazione**, circa l'oggettiva necessità dell'integrazione probatoria.

= **una condizione necessaria: la richiesta deve essere stata tempestivamente e inutilmente formulata per la prima volta (nei giudizi direttissimi o a citazione diretta) o rinnovata (se già avanzata e disattesa dal giudice preliminare) in limine litis, ovvero e in via residuale, se tale fase sia ormai esaurita alla data di pubblicazione della citata sentenza costituzionale, nel corso del dibattimento di primo grado**: conseguendone, come logico corollario, la decadenza e l'inammissibilità di ogni richiesta "tardiva"; l'inerzia eventuale dell'interessato, in materia, significa che costui ha rinunciato a far sindacare la questione di legalità della pena che discende da una non corretta valutazione della richiesta che è stata avanzata.

Le conclusioni:

= **nel caso di rigetto della richiesta condizionata di rito abbreviato, già respinta dal GUP o dal GIP e rinnovata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero formulata per la prima volta in quella fase nelle ipotesi di giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio, il giudice del dibattimento, all'esito dello stesso, se accerta l'erroneità del provvedimento reietivo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione probatoria richiesta, applica in caso di condanna la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ⁴⁴.**

In sintesi:

⇒ nei **procedimenti in cui il PM non ha il potere di accedere al dibattimento** (rito ordinario, giudizio immediato, decreto penale):

= la prima valutazione della richiesta di giudizio abbreviato è svolta dal GIP

= in caso di reiezione è necessario proporre la questione prima delle formalità di apertura del dibattimento

= in caso di ulteriore rigetto al termine del medesimo è dovere del giudice rivalutare la decisione negativa alla luce dell'attività istruttoria svolta indipendentemente dalla sollecitazione dell'interessato:

+ se la valutazione sull'applicabilità dello sconto fosse positiva, esso dovrà essere applicato con possibilità per il PM di proporre impugnazione sul punto

- se la valutazione fosse negativa la pena sarà applicata per l'intero con possibilità per l'imputato di proporre impugnazione sul punto.

Ove l'appello non fosse proposto si determinerebbe una preclusione tipica del più generale sistema delle impugnazioni ed il giudice di gravame non potrebbe intervenire sul punto della decisione senza violare il principio devolutivo.

⇒ nei **procedimenti nei quali il PM ha accesso diretto al dibattimento** (giudizio direttissimo e citazione diretta) si attiva un meccanismo del tutto analogo: la sola differenza sta nel fatto che il giudice chiamato a valutare la bontà della decisione negativa è lo stesso che anteriormente l'ha assunta.

3.6 I provvedimenti di rigetto delle richieste di rito abbreviato non sottoposte ad alcuna condizione: possibili rimedi.

La prassi giurisprudenziale ha registrato anche **decisioni dei giudici di merito di rigetto delle richieste di giudizio abbreviato non sottoposte ad alcuna condizione di integrazione probatoria.**

In prima approssimazione alla riforma, si è tratto di decisioni di palese violazione delle nuove regole introdotte consistite in rigetti che si appellavano all'abrogato requisito della non definibilità del procedimento "allo stato degli atti".

⁴⁴ Sez. un. 27 ottobre 2004 n. 44711, Wajib, CED 229173 – 176.

Ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha escogitato rimedi che consentissero un'effettiva celebrazione del rito abbreviato attraverso il riconoscimento dell'abnormità di tali provvedimenti ed annullando con rinvio la decisione di segno negativo. Per altro verso si è riconosciuta al giudice dibattimentale la possibilità di sollevare conflitto di competenza nei confronti del giudice del diniego pervenendo, in tal modo, a conseguire il medesimo scopo, vale a dire la celebrazione del rito da parte del giudice che legittimamente si era risolto a negarlo.

Situazioni nelle quali si è impugnata l'arma semplificatrice della abnormità; sanzione che, forse, nasconde l'intenzione di non confrontarsi sino in fondo con l'incertezza del quadro normativo e che pare condizionata dalle necessità della pratica.

3.7 Questioni sulla natura della riduzione di pena.

Le sezioni unite della corte di cassazione hanno recato chiarezza, con uno specifico intervento, in merito alla dibattuta questione del **calcolo della pena nel rito abbreviato con particolare riguardo al momento in cui**, in caso di pluralità di reati, **deve intervenire la diminuzione di pena correlata al rito**.

Si trattava di stabilire se "la riduzione di pena per il giudizio abbreviato debba essere eseguita dal giudice dopo la determinazione della pena effettuata in applicazione della disciplina del cumulo materiale e, in particolare, della disposizione dell'art. 78 c.p., per la quale non può essere superato il limite di trent'anni" di reclusione.

La ricognizione delle disposizioni normative che si occupano della diminuzione della sanzione nel giudizio abbreviato mostra, nel loro tenore letterale correttamente interpretato, che **essa, pur avendo natura processuale per le caratteristiche intrinseche che la connotano**

(= non attiene alla valutazione del fatto-reato ed alla personalità dell'imputato

= non contribuisce a determinarne in termini di disvalore la quantità e gravità criminosa

= consiste in un abbattimento fisso e predeterminato connotato da automatismo senza alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice

= è applicata dopo la delibazione delle circostanze del reato e della continuazione

= si sottrae ontologicamente a qualsiasi apprezzamento di valenza ex art. 69 c.p.),

produce sicuramente effetti di natura "sostanziale", risolvendosi comunque in un trattamento penale di favore.

Questo orienta a classificarla insieme con le altre disposizioni poste negli articoli 71 s. c.p. lasciando intendere che l'operazione riduttiva per la scelta del rito debba necessariamente seguire le altre ordinarie operazioni di dosimetria della pena, che la legge attribuisce al giudice.

Il carattere sostantivo della norma di cui all'articolo 78 del Codice penale esce confermato:

= dalla constatazione per cui essa costituisce pur sempre espressione della finalità rieducativa della pena poiché l'applicazione rigida e automatica dell'addizione aritmetica delle varie pene potrebbe condurre alla esorbitante condanna ad una pena complessiva superiore alla previsione di vita del condannato

= dalla corretta lettura dell'art. 81 ^{terzo comma} c.p. che richiama – in funzione moderatrice del cumulo in caso di reato continuato – "tutte" le disposizioni di cui agli articoli precedenti

= dal fatto che la soluzione alternativa condurrebbe all'inaccettabile esito della sterilizzazione del criterio derogatorio di cui all'art. 73 ^{secondo comma} c.p. secondo il quale "quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica la pena dell'ergastolo": la previa riduzione di un terzo della pena della reclusione per il rito abbreviato non consentirebbe mai, in tal caso, di raggiungere la soglia fissata dalla suddetta disposizione per l'applicazione sostitutiva dell'ergastolo.

L'adozione della tesi minoritaria, oltretutto, vanificherebbe lo sconto di pena connesso al rito del tutto ingiustamente equiparando tra loro la posizione dell'imputato giudicato col rito ordinario a quella di chi è stato giudicato col rito abbreviato. Un'opportuna modulazione di pena nell'ambito del rito speciale in esame si sarebbe potuta ottenere ponendo mano in maniera razionale alla valutazione del riconoscimento e bilanciamento delle circostanze.

Resta confermato, quindi, che **"La riduzione di pena, nella misura prevista dall'art. 442 ^{comma 2} c.p.p. in caso di condanna nel giudizio abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. c.p., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione – in tal caso – non può essere superiore ad anni trenta"** ⁴⁵.

⁴⁵ Sez. un. 25 ottobre 2007 n. 45583, Volpe, CED 237692.

Posizioni, in sostanza, da sempre ribadite nell'uniforme giurisprudenza della corte regolatrice quanto aveva negato che la diminuzione fosse una circostanza attenuante ⁴⁶, considerandola piuttosto un **inedito meccanismo processuale incentivante** che non ha effetti sulla pena stabilita in astratto per il reato ma solo su quella in concreto irrogata.

In ipotesi di giudizio abbreviato, ai fini dell'applicazione della **pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici**, deve aversi riguardo, come principale pena inflitta, a quella finale conseguente anche alla riduzione per il rito ⁴⁷.

Essa **va calcolata dopo operato l'aumento per la continuazione** e computata in maniera fissa nella misura di un terzo, tanto che l'eventuale errore del giudice è rimediabile direttamente in cassazione senza necessità di annullamento ed ai sensi dell'articolo 619 ^{comma 2} del codice di rito.

Nulla è previsto nell'articolo 442 c.p.p. che deroghi al regime ordinario in materia di **pene accessorie e misure di sicurezza** per cui deve ritenersi che le medesime debbano essere applicate nel giudizio abbreviato secondo le consuete modalità.

4. L'appello

L'**art. 443 c.p.p.**, già nell'originaria stesura, apportava significative restrizioni al gravame di merito quando in primo grado si era proceduto con rito abbreviato.

La *ratio* era evidente: si trattava di evitare che l'accelerazione dei tempi processuali impressa dal rito abbreviato in prime cure potesse affievolirsi in sede di appello.

La norma ha subito numerose variazioni recate sia da interventi del giudice delle leggi come da riforme normative succedutesi nel tempo.

Nell'attuale formulazione:

= **l'imputato ed il PM non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (art. 443 ^{comma 1} c.p.p.)**.

Sez. 6 Sentenza n. 16843 del 01/03/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) CED 273179

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall'art. 443 c.p.p. si applica al solo ricorso in appello.

L'art. 31 l. 16 dicembre 1999 n. 479, nel rimodulare l'intera previsione, aveva introdotto la limitazione "**quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula**".

Essa limitazione era stata rimossa dall'art. 2 l. 20 febbraio 2006 n. 46 (c.d. Pecorella) sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, così delineando un'apparente situazione di parità tra gli antagonisti processuali.

Ma la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di tale ultimo intervento riportandosi, del resto, al precedente scrutinio svolto ⁴⁸ quando si era dichiarata l'incostituzionalità della legge in esame relativamente alla medesima questione posta con riferimento al giudizio ordinario ⁴⁹.

Ecco gli snodi argomentativi più importanti della Consulta.

Quali le condizioni per giustificare un diverso assetto di prerogative e poteri tra le parti pubblica e privata.

Il principio di parità, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non è mai stato interpretato come se necessariamente implicasse un'identità di poteri tra PM ed imputato.

Le eventuali deroghe sono state, tuttavia, ancorate a precisi requisiti:

> esse debbono trovare adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del PM ovvero in esigenze di funzionale e corretto dispiegarsi della giustizia penale

⁴⁶ Destinata a non incidere come tale sul calcolo del massimo di pena a fini prescrizionali: @ **Sez. un. 25 ottobre 2007 n. 45583, Volpe, CED 237692.**

⁴⁷ **Sez. un. 27 maggio 1998 n. 8411, Ishaka, CED 210980.**

⁴⁸ Corte cost. 24 gennaio 2007 n. 26.

⁴⁹ **Corte cost. 10 luglio 2007 n. 320.**

> devono risultare comunque contenute – in un’ottica di complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti – entro i limiti della ragionevolezza.

È all’interno di questi criteri fondamentali che avrebbe dovuto muoversi il legislatore ordinario intenzionato a ridisegnare nella materia i poteri di impugnazione delle parti.

La progressiva conformazione del giudizio abbreviato.

Il rito in cui la riforma si è innestata ha subito significative variazioni rispetto al modello originariamente previsto quando il codice di rito è stato varato. Ciò in forza di interventi della Consulta e dello stesso legislatore.

Queste, in sintesi, le tappe principali.

1) La disciplina originaria già conteneva limiti all’appellabilità della sentenza per evitare che il giudizio celermente svolto in primo grado vedesse ritardata la sua completa definizione per effetto di un’eventuale applicazione dell’ordinario regime delle impugnazioni; i limiti erano ripartiti in modo sostanzialmente paritario fra le parti:

+ ad entrambe era infatti inibito l’appello contro le sentenze di proscioglimento, ove diretto ad ottenere una diversa formula, e contro le sentenze che applichino sanzioni sostitutive (comma 1);

+ al solo imputato, l’appello contro le sentenze di condanna a pena che comunque non deve essere eseguita, o alla sola pena pecuniaria (comma 2);

+ al solo PM, l’appello contro le sentenze di condanna, salvo che modificchino il titolo del reato (comma 3).

2) Alcuni **interventi del giudice delle leggi** avevano tolto taluni di tali limiti, ma la preclusione di appello contro le sentenze di condanna non modificative del titolo del reato posta al PM aveva resistito, non scorgendosi lesione del principio di parità tra accusa e difesa ultimamente perché s’era stimato ragionevole perseguire la celerità processuale in ipotesi che avevano comunque segnato la realizzazione (seppur parziale) della pretesa punitiva.

3) Il rito era poi profondamente mutato per **interventi ulteriori della Corte costituzionale**:

+ che avevano introdotto l’obbligo del PM di enunciare le ragioni del proprio dissenso e il controllo del giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza di tali ragioni

+ che aveva auspicato l’introduzione, da parte del legislatore, di un meccanismo di integrazione probatoria che avrebbe reso necessaria – a fini di “riequilibrio “interno” dell’istituto” – tanto una nuova disciplina sul diritto alla prova del PM, quanto una revisione dei limiti all’appello del medesimo.

Era poi stata varata **la legge c.d. Carotti** la quale:

° ha configurato l’accesso al rito abbreviato come un vero e proprio “diritto” dell’imputato che ne faccia richiesta

° ha stabilito che lo stesso imputato possa condizionare la propria richiesta ad una specifica integrazione probatoria, purché compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

A fronte di ciò i poteri probatori del PM sono stati circoscritti alla facoltà di prova contraria (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato “condizionata”), mentre è rimasta ferma la preclusione all’appello della pubblica accusa, di cui all’art. 443 ^{comma 3} del codice.

4) **La c.d. legge Pecorella**, cui s’accennava in esordio, nella parte in cui limitava il potere di impugnazione del PM nell’ambito del giudizio ordinario, è stata dichiarata non conforme alla Carta fondamentale con la sentenza n. 26 del 2007 per contrasto con il principio di parità delle parti: la rimozione del potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario determinava una asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato; una disparità che, per il suo carattere radicale, generalizzato e unilaterale, non poteva trovare adeguata giustificazione nelle *rationes* che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma così riassunte:

° l’asserita impossibilità di considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l’imputato prosciolti in primo grado;

° l’esigenza di dare attuazione alle previsioni di determinati atti internazionali;

° l’opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che – come quello di primo grado – ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da altro giudice che – come quello di appello – basa invece la sua decisione su una prova prevalente-mente scritta).

L’ultima delle quali, peraltro, pacificamente inapplicabile a giudizio abbreviato.

Le ragioni dell’incostituzionalità.

Pescano nei medesimi argomenti prima esposti e li ricalcano.

Al di là dell’apparente assimilazione formale dei poteri delle parti (nessuna delle quali può appellare le sentenze di proscioglimento) v’è una “dissimmetria radicale” poiché il solo PM viene totalmente privato del potere di proporre doglianze di merito avverso una pronuncia che disattende in modo integrale la pretesa punitiva.

A suo tempo, il divieto per il PM di appellare le sentenze di condanna che non modificavano il titolo del reato era stato ritenuto “incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionato al fine preminente della speditezza del processo”, sotteso al giudizio abbreviato perché si versava in ipotesi che implicavano comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata, mentre analoga valutazione non poteva essere operata rispetto alla radicale ablazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento che quella pretesa punitiva disattendono *in toto*.

Va comunque escluso che la suddetta ablazione possa essere giustificata dall’obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato.

Le riforme normative progressivamente introdotte hanno notevolmente ridimensionato il ruolo complessivo del PM entro l’ambito del giudizio abbreviato: egli per un verso non deve più prestare il proprio consenso per l’accesso al rito da parte dell’imputato e si è visto ridotto il ruolo al semplice contributo dialettico in sede di discussione.

Nondimeno, il PM resta privo del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (che disattendono completamente le istanze dell’accusa), mentre del tutto irragionevolmente mantiene il potere di appellare le sentenze di condanna che mutino il titolo del reato le quali invece recepiscono, sia pure parzialmente, le già menzionate istanze, affermando la responsabilità dell’imputato.

Considerazioni alla stregua delle quali si è concluso nel senso che la disciplina censurata integra una violazione del principio di parità delle parti non sorretta da adeguata *ratio* giustificativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 111 ^{secondo comma} della Carta fondamentale.

Da qui la dichiarazione di “**illegittimità costituzionale dell’art. 2 l. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, modificando l’art. 443 ^{comma 1} c.p.p. esclude che il PM possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato**”.

È stato sottoposto a scrutinio l’art. 443 ^{comma 1} c.p.p. così come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), **nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, emesse a seguito di giudizio abbreviato.**

Perché la norma, come riformata, lederebbe taluni principi costituzionali.

Segnatamente:

> il diritto di difesa (art. 24 ^{secondo comma} Cost.), privando l’imputato della possibilità di far valere doglianze di merito contro una sentenza che per un verso presuppone l’accertamento del reato nonché la sua riferibilità all’imputato e, per altro aspetto, comporta l’applicazione di misure di sicurezza particolarmente afflittive, di durata massima non prefissata; la preclusione al gravame di merito non potrebbe essere giustificata dalla scelta del giudizio abbreviato poiché il diritto di difesa dell’imputato – di cui il potere di appello è espressione – non sarebbe suscettibile di venir sacrificato dalla necessità di perseguire le finalità deflattive proprie del rito semplificato.

> il principio di parità delle parti del processo (art. 111 ^{secondo comma} Cost.), stante l’asimmetria dei poteri dell’imputato rispetto a quelli del p.m. che, a seguito delle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, è abilitato ad appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse tanto nel giudizio ordinario che all’esito del giudizio abbreviato

> il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal momento che l’art. 443 c.p.p., nel testo attualmente in vigore, consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze di condanna anche alla sola multa: vale a dire gli riconosce il gravame di merito nei riguardi di una pena obiettivamente meno afflittiva rispetto alla misura di sicurezza applicabile con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente quando si scorga l’attuale pericolosità sociale dell’imputato.

Conformazione dell’appello nel giudizio abbreviato a seguito di interventi normativi e della Corte costituzionale.

L’art. 443 ^{comma 1} c.p.p. stabilisce la radicale inappellabilità, da parte dell’imputato, delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato.

Si tratta di un genere che comprende, alla luce della sistematica del codice di rito, anche le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente (art. 88 c.p.).

Tutto ciò anche in seguito ad un intervento della Consulta la quale (sentenza n. 320/2007) aveva rimosso la limitazione al riguardo prevista al potere di impugnazione nei confronti del p.m. -

Declaratoria di incostituzionalità: i passaggi.

Le sentenze di proscioglimento non sono omogenee: talune lasciano seri pregiudizi.

Il giudice delle leggi, con la sentenza 31 marzo 2008 n. 85, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 593 ^{comma 1} c.p.p. (come sostituito dall'art. 1 l. n. 46 del 2006), nella parte in cui escludeva che l'imputato potesse talune sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario:

> la sentenza di non doversi procedere per prescrizione conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti

> le sentenze dichiarative di cause di non punibilità che hanno come presupposto un accertamento della responsabilità penale

> le sentenze di proscioglimento se non nelle ipotesi previste dall'art. 603 ^{comma 2} c.p.p. ove la nuova prova risulti decisiva

poiché esse contenevano, implicitamente, un giudizio di sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato lasciando residuare pregiudizi morali e/o giuridici rispetto ai quali si stimava doveroso riconoscere all'imputato un potere di appello che era stato riconosciuto all'organo d'accusa proprio in forza di pregressi interventi della Consulta.

Tuttavia, nel giudizio abbreviato l'imputato accetta consapevolmente la compressione di determinati suoi diritti come conformati nel giudizio ordinario; nell'ambito di tali consapevoli rinunce, rientra anche l'accettazione preventiva di limitazioni alla facoltà di appello.

Del tutto peculiare, al riguardo, è la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente la quale postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato – in termini tanto materiali che psicologici – e dell'assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da una sentenza di condanna.

Quanto ai pregiudizi che ne possono derivare, è il caso di osservare come, laddove venga accertata la pericolosità sociale dell'imputato, può essere applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero (Corte cost. sentenza n. 253/2003) della diversa misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. A tacere del fatto che detta sentenza (si veda l'art. 222 ^{primo comma} c.p.) deve essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, in vista della sottoposizione del soggetto ad opportuni controlli.

Le limitazioni all'appello debbono avere un fondamento razionale.

La Corte costituzionale, scrutinando nel suo complesso la l. 20 febbraio 2006 n. 46, aveva avuto modo di osservare come **le limitazioni all'appello dell'imputato, per poter essere considerate costituzionalmente compatibili, dovevano risultare comunque basate su criteri razionali, nel con-**

fronto con i casi di perdurante appellabilità, e trovare «un fondamento ragionevolmente commisurato ... al rilievo costituzionale dell'interesse inciso».

Proprio per questo, con la sentenza da ultimo menzionata, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria preclusione d'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna a pena che comunque non dovesse essere eseguita, sancita dall'art. 443 ^{comma 2} c.p.p. proprio in quanto tale limitazione faceva perno su «un elemento estrinseco alla natura del reato commesso e ai caratteri della pena irrogata»: trascurando invece – ed in maniera irrazionale – «ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la responsabilità dell'imputato e le conseguenze dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena edittale».

Lo squilibrio di sistema che si è venuto a conformare.

Siccome, come si osservava (sentenza n. 363/1991) non vi sono più limitazione all'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna (per cui, ad esempio, è ammissibile proporre gravame nel merito anche contro la sentenza di condanna alla sola pena della multa o che applichi una sanzione sostitutiva), diventa, a tal punto, **del tutto irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare** (pena della multa magari condizionalmente sospesa), **e non sia abilitato ad appellare l'assoluzione per vizio totale di mente** (relativa magari ad un reato di particolare gravità) **cui si riconnetta l'applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale** (magari grave, come il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di cinque anni).

Ne consegue che l'art. 443 ^{comma 1} c.p.p. (come modificato dall'art. 2 della legge n. 46 del 2006), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo **nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente (art. 88 c.p.)** ⁵⁰.

Sez. 6 Sentenza n. 17975 del 05/02/2019 Ud. (dep. 30/04/2019) CED 275733

In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile l'appello dell'imputato diretto ad ottenere la condanna del querelante alle spese processuali e al risarcimento dei danni, nell'ipotesi di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, trovando applicazione la previsione limitativa di cui all'art. 427 c.p.p., applicabile al rito abbreviato in virtù del richiamo contenuto nell'art.441 c.p.p. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare.

Il solo PM non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato (art. 443 ^{comma 3} c.p.p.)

Sez. 2 Sentenza n. 27648 del 30/06/2021 Ud. (dep. 16/07/2021) CED 281564

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di condanna che abbia ritenuto insussistente un'aggravante ad effetto

⁵⁰ Corte cost. 19 ottobre 2009 n. 274.

speciale (nella specie quella di cui all'art. 416-bis.1. c.p.), atteso che tale disconoscimento comporta una derubricazione che incide sul titolo di reato, mutandone la natura ed il regime di prescrizione.

Sez. 5 Sentenza n. 1196 del 04/12/2020 Ud. (dep. 13/01/2021) CED 280136

È ammissibile l'appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia modificato anche uno solo dei titoli di reato, qualora si contesti la sola omessa statuizione sulla applicazione della misura di sicurezza, operando in tale ipotesi la previsione generale di cui all'art. 443, comma 3, c.p.p.

Sez. 1 Sentenza n. 22313 del 08/07/2020 Cc. (dep. 24/07/2020) CED 279455

È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria.

(Fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale).

Sez. 6 Sentenza n. 29544 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) CED 279890

È ammissibile il ricorso in cassazione proposto dal PM avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione della misura di sicurezza dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dovendosi in tal caso individuare, quale giudice di rinvio, il tribunale che ha emesso la pronuncia impugnata, e non il tribunale di sorveglianza, stante la non appellabilità di tale pronuncia.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui agli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. non si applica nell'ipotesi di misura di sicurezza disposta con sentenza emessa a seguito di abbreviato, in quanto in tal qual caso prevale la previsione dell'art. 443, comma 3, c.p.p. che consente al PM di proporre il solo ricorso per cassazione e non l'appello dinanzi al tribunale di sorveglianza).

Conforme: Sez. 4 n. 35977 del 07/05/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) CED 276863

Sez. 3 Sentenza n. 32173 del 08/05/2018 Ud. (dep. 13/07/2018) CED 273693

In tema di impugnazioni, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice di rinvio deve essere individuato, non nel tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p., bensì nel giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.

Sez. 1 Sentenza n. 7516 del 07/02/2020 Ud. (dep. 26/02/2020) CED 278625

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza.

Sez. 6 Sentenza n. 1651 del 12/11/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) CED 278215

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di condanna che, a fronte della contestazione di due ipotesi di reato, ritenga l'assorbimento della fattispecie meno grave anziché il concorso formale tra i reati contestati.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di appellabilità alle sole ipotesi di "mutamento del titolo del reato", contenuta all'art.443 c.p.p., deve essere interpretata estensivamente, in quanto la limitazione della possibilità di proporre l'impugnazione costituisce eccezione al principio generale dell'appellabilità delle sentenze).

Sez. 2 Sentenza n. 46696 del 02/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) CED 277597

L'appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l'imputato, potendo quest'ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello.

(Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l'atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione).

Sez. 5 Sentenza n. 15713 del 02/02/2018 Ud. (dep. 09/04/2018) CED 272840

In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contesta-to,

da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell'art.443, comma 3, c.p.p., a proporre appello avverso la sentenza di condanna

(In motivazione, la Corte ha chiarito che l'art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria).

Sez. 4 Sentenza n. 48825 del 25/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) CED 268217

In tema di giudizio abbreviato, l'appello proponibile dal P.M. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata.

(In motivazione, la Corte ha precisato che doveva ritenersi irrilevante il fatto che, nella specie, la modifica del titolo di reato era stata disposta su richiesta del pubblico ministero di udienza).

Conforme: Sez. 6, n. 6274 del 17/11/2010 Ud. (dep. 21/02/2011) CED 249462

Sez. 6 Sentenza n. 20140 del 06/05/2015 Ud. (dep. 14/05/2015) CED 263672

In tema di giudizio abbreviato, l'appello del P.M., avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, l'atto di impugnazione proposto dalla parte pubblica in via principale deve essere qualificato come ricorso per Cassazione, mentre l'appello incidentale eventualmente presentato dall'imputato è inammissibile.

Sez. 6 Sentenza n. 24234 del 03/06/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) CED 264168

La parte civile, anche non persona offesa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria, sia perché l'art. 443 c.p.p. non prevede per tale parte processuale alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili, sia perché deve ritenersi attribuito alla stessa dall'art. 576, comma primo, c.p.p., il potere di generale accesso a tutti i mezzi di impugnazione, in coerenza con la regola dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza assolutoria emessa nel procedimento celebrato nelle forme del rito speciale con la sua accettazione.

(Principio affermato in fattispecie in cui la parte civile aveva proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.).

5. Rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento

A suo tempo, vale a dire quando ancora i riti avevano l'originaria conformazione loro impressa dal codice di rito, le sezioni unite della corte regolatrice avevano sancito l'incompatibilità tra il giudizio abbreviato e il patteggiamento con riguardo alle loro nette differenze strutturali, ai diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito nonché al differente regime di impugnazione cui le medesime venivano sottoposte. Si era, pertanto, escluso potesse configurarsi la **convertibilità dell'un rito nell'altro** nel senso che, **imboccata la via della composizione della pena, non era più consentito chiedere il rito abbreviato né, innestata quest'ultima opzione, nell'ambito di essa sollecitare l'applicazione della pena su accordo delle parti**⁵¹.

Sez. 3 Sentenza n. 4184 del 19/10/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) CED 269067

In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto.

(In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 c.p.p. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa, ivi compreso il dissenso immotivato del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal giudice alla richiesta di patteggiamento la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p.).

⁵¹ Sez. un. 11 novembre 1994 n. 12752, Abaz, CED 199397.

Diversa questione è quella tesa a verificare non il possibile innesto di un rito quando l'altro sia già stato ammesso, ma l'ammissibilità di una **proposta di patteggiamento e, in subordine e per il caso essa venga rigettata, la richiesta di rito abbreviato**.

Non si scorgono, anzitutto, ragioni ostative a livello normativo.

Oltretutto tale interpretazione è coerente con le modifiche al giudizio abbreviato introdotte dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479; l'accesso al rito è ormai svincolato da qualsiasi vaglio giurisdizionale sulla decidibilità allo stato degli atti e non si vede perché esso non possa essere perseguito da chi ne è interessato quale epilogo alternativo subordinato alla denegata composizione della pena.

La corte di cassazione aveva posto questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p. nella parte in cui esso non consente di far **accertare un ingiustificato dissenso del PM al patteggiamento all'interno del giudizio abbreviato**, mentre tale possibilità è pacificamente prevista nel giudizio ordinario ⁵².

Si tratta di verificare se il giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, perché il PM ha dissentito dalla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato, possa valutare se fosse ingiustificato il diniego della pubblica accusa, così pronunciando sentenza ex articolo 444 c.p.p. anche in esito al giudizio abbreviato; ciò in analogia a quando tale decisione è adottata dopo lo svolgimento del dibattimento ordinario di primo grado o nel giudizio di appello ex articolo 448 ^{comma 1} del codice di rito.

Sarebbero rimasti violati, in particolare:

▪ l'art. 3 Cost. discriminando gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato rispetto a chi non ha operato tale scelta privando tali soggetti, senza giusto motivo, del diritto di far accertare un dissenso ingiustificato del PM alla loro richiesta.

▪ l'articolo 24 ^{primo comma} Cost. perché l'imputato sarebbe costretto a dover optare per il giudizio ordinario al solo fine di poter verificare la correttezza e validità del dissenso opposto dal PM alla proposta di patteggiamento, così privandosi irragionevolmente della riduzione di un terzo della pena per il caso di sua riconosciuta responsabilità

▪ gli articoli 97 e 111 ^{secondo comma} Cost. poiché la costrizione dell'imputato a sottoporsi al giudizio ordinario determina una dilatazione dei tempi processuali in violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della ragionevole durata del processo.

La Consulta è andata di diverso avviso.

Ci si è riallacciati all'affermato indirizzo ⁵³ che consente al PM di poter dimostrare in dibattimento la fondatezza delle ragioni per le quali aveva opposto diniego alla richiesta di patteggiamento dell'imputato in quanto un accoglimento della richiesta prima di tale momento "si sarebbe posto in contrasto con la struttura negoziale del patteggiamento espropriando il PM del potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito e sacrificando l'esercizio del suo diritto di prova in dibattimento".

Si è ritenuto che rientri nel libero esercizio delle facoltà difensive dell'imputato la scelta di affrontare il giudizio ordinario – così usufruendo, a norma dell'art. 448 ^{comma 1} c.p.p. oltre che della facoltà di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della possibilità che il giudice, all'esito del dibattimento, ri-

⁵² L'imputato aveva chiesto il patteggiamento e, per effetto del mancato accordo con il PM che aveva espresso diniego, aveva formulato una richiesta di giudizio abbreviato.

⁵³ Sentenze n. 127/1993 e n. 488/1994, ma anche n. 120/1984, e dopo la l. 16 dicembre 1999 n. 479 si vedano n. 100/2003 e n. 426/2001.

tenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e pronunci sentenza di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e 445 c.p.p. – ovvero di presentare richiesta di giudizio abbreviato, nella prospettiva, in caso di condanna, della sicura riduzione di un terzo della pena.

Non si è scorta violazione degli articoli 3 e 24 Cost. perché **la diversità delle situazioni processuali** (rispettivamente il giudizio abbreviato ed il dibattimento) **è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell'imputato.**

Non sono in causa lesioni dei principi di cui agli articoli 97 e 111 Cost. poiché il primo di essi si riferisce non all'attività giurisdizionale ma al funzionamento dell'amministrazione della giustizia ed il secondo, nel profilo di ragionevole durata del processo, non è lesa da una disciplina frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione ed ai rapporti tra i riti alternativi ⁵⁴.

Insomma: è sempre stata giurisprudenza univoca della Corte di cassazione in tema di riti alternativi quella per cui la richiesta di abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica contestuale rinuncia al patteggiamento, attesa l'alternatività dei due riti.

Ne deriva che se, in esito al giudizio abbreviato, il giudice dovesse ritenere ingiustificato il dissenso del PM alla pregressa proposta di patteggiamento, non potrebbe emettere sentenza ex art. 444 del codice di rito penale.

Ne consegue altresì che **non è stata accettata una scelta interpretativa che costruisca l'un rito (abbreviato) come contenitore dell'altro (patteggiamento) creando un tertium genus non previsto dal codice di rito** il quale ha immaginato i procedimenti speciali in considerazione con caratteristiche e struttura radicalmente divergenti.

Il giudice che, in esito al giudizio abbreviato ed analogamente ai poteri riconosciuti al giudice di primo grado o d'appello, disconosce la giustezza del diniego del PM e pronuncia sentenza di patteggiamento compie una novazione del rito non prevista da alcuna norma e che si pone fuori dall'ordinamento processuale con problemi notevoli anche quanto alla corretta individuazione del regime di impugnazione della decisione. Ci si dovrebbe chiedere, infatti, se sia appellabile la sentenza resa in esito al giudizio abbreviato oppure si possa sindacare anche l'implicita delibazione di adesione al diniego del PM al patteggiamento che è contenuta nella sentenza di abbreviato.

In realtà il **postulato su cui si regge la questione di costituzionalità è l'assimilabilità tra la posizione del giudice ordinario e quella del giudice che siede nel rito abbreviato**; ciò che indurrebbe a rendere tra loro simili i relativi poteri in merito al sindacato del rifiuto della proposta di patteggiamento opposto dal PM.

Su questa assimilazione è intervenuta la censura del giudice delle leggi.

Si è osservato che lo sviluppo dibattimentale attiene all'evoluzione del processo ordinario promosso a seguito dell'iniziativa della pubblica accusa. Il giudizio abbreviato presuppone invece, ora più che mai, la sola iniziativa e richiesta dell'imputato; il che spiega non solo l'alternatività al dibattimento, ma anche la previsione di regole probatorie e decisorie del tutto peculiari.

Oltretutto il potere del giudice del dibattimento di verificare la bontà del dissenso del PM postula un'espressa domanda in tal senso dell'imputato rivolta ad un organo giurisdizionale all'oscuro della pregressa proposta ex art. 444 c.p.p. e delle ragioni del diniego della pubblica accusa. Mentre il giudice dell'abbreviato intanto è investito di poteri in quanto l'imputato abbia in tal senso deciso e costui non può, modificando il rito prescelto, far rivivere una pregressa proposta di patteggiamento.

⁵⁴ @ Corte cost. 24 giugno 2003 n. 225.

6. Recupero in sede dibattimentale del rito abbreviato in esito a contestazioni suppletive.

La Consulta ha sempre **escluso la possibilità di interventi additivi che consentissero il recupero dei riti speciali tramite una regressione del procedimento** al momento in cui l'accesso ai medesimi era consentito.

Le ipotesi prese in considerazione dal giudice delle leggi riguardano:

a) **il patteggiamento, il rito abbreviato, la messa alla prova**

b) **la diversità del fatto** (art. 516), **il reato concorrente o la circostanza aggravante** (art. 517 c.p.p.)

c) **la contestazione suppletiva “patologica”** (il PM impiega elementi già disponibili nella fase delle indagini preliminari) **o “fisiologica”** (i fattori che inducono alla contestazione suppletiva o integrativa affiorano solo nel contesto dibattimentale quando il termine per la richiesta dei riti speciali e irrefutabilmente scaduto).

Convorrà dar conto degli interventi della Consulta tenendo conto dei parametri indicati.

□□□□□□□□□□

Patteggiamento, contestazione patologica, fatto diverso o reato concorrente.

Prima ancora del varo della l. n. 479/1999, il giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento **l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p. relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato aveva tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni** ⁵⁵.

La ragione ultima e fondamentale di tale presa di posizione consiste nel fatto che, quando l'imputazione viene modificata per errore o negligenza del PM, la preclusione di accesso al rito comporterebbe una ingiustificata lesione del diritto di difesa.

A differenza delle ipotesi in cui la contestazione suppletiva è riconducibile a elementi nuovi emergenti dall'istruzione dibattimentale, in tali situazioni non può parlarsi di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell'imputato; con l'ovvia conseguenza che deve essergli riconosciuta la facoltà di essere ammesso a chiedere l'applicazione della pena in ordine al fatto diverso o al reato concorrente.

Quando, in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sull'individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il PM, la incolpazione subisce una variazione sostanziale, risulta realmente lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali.

Nel patteggiamento, molto più che nel giudizio abbreviato, la valutazione dell'imputato di eventuale richiesta del rito è indissolubilmente legata alla natura dell'addebito, trattandosi non solo di avviare una procedura che permette di definire il merito del processo al di fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenuto della decisione, il che non può avvenire se non in riferimento a una ben individuata fattispecie penale.

Dal punto di vista procedurale, il giudice, eventualmente anche alla ripresa del dibattimento dopo la sospensione del medesimo connessa alla concessione del termine a difesa previsto dall'art. 519 c.p.p., accertati i presupposti di cui si è detto, si pronuncia – se del caso previa se-

⁵⁵ Corte cost. 22 giugno 1994 n. 265.

parazione dei procedimenti – sull’eventuale richiesta di applicazione di pena concordata che le parti abbiano avanzato relativamente alla nuova contestazione.

È una sorta di remissione in termini determinata da un evento non evitabile dall’interessato a seguito della quale, con opportuni adattamenti introdotti in sede dibattimentale, il consenso delle parti ed il controllo del giudice avverranno sulla base del complesso degli atti fino allora compiuti, che restano pienamente validi e utilizzabili.

C’è voluto invece del tempo perché la Corte costituzionale potesse prendere posizione su analoghe questioni in merito al rito abbreviato.

In una prima sequenza di interventi **la Consulta stimava che spettasse al legislatore l’individuazione puntuale di una garanzia per l’imputato in stretta correlazione con la discrezionalità dei meccanismi di raccordo tra giudizio ordinario e speciale** ⁵⁶.

Anzi: quando s’era presa posizione sul patteggiamento, si era esclusa la soluzione della rimessione in termini per il giudizio abbreviato proprio per la necessità di un intervento legislativo a tutela delle pur legittime aspettative dell’imputato ⁵⁷.

Va rilevato come il rito non aveva – al tempo di questo intervento del giudice delle leggi – la conformazione attuale introdotta con la l. 16 dicembre 1999 n. 419 e si realizzava attraverso una vera e propria “procedura”, inconciliabile con quella dibattimentale.

È stato agevole per la Consulta affermare che non poteva ritenersi scelta costituzionalmente obbligata un simile meccanismo di trasformazione del rito.

Infatti, a parte l’opinabilità di tale soluzione da un punto di vista tecnico-sistematico, essa si poneva in termini alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, attinenti alla sfera della discrezionalità legislativa, come ad esempio quella di attribuire al giudice, all’esito del dibattimento, il compito di verificare l’esistenza dei presupposti di cui si è detto al solo fine di applicare, nel caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo; o quella di una preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al PM relativamente ad essa.

Per l’insieme di tali ragioni era stata dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 520 e 516 c.p.p. relativamente alla preclusione al giudizio abbreviato in ordine alle nuove contestazioni dibattimentali.

Nuovamente sollecitata a prendere posizione sull’argomento, **la Consulta non è stata posta in condizione di entrare nel merito delle sollevate questioni di non conformità alla Carta fondamentale.**

Una prima di esse era stata posta in relazione all’art. 516 c.p.p. “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 e seguenti c.p.p. relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sulla cui base il PM abbia proceduto a nuova contestazione in udienza” ⁵⁸.

Ulteriore questione era stata sollevata sempre in relazione alla medesima norma del codice di rito “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi

⁵⁶ Si vedano Corte cost. 28 dicembre 1990 n. 593; Corte cost. 4 maggio 1992 n. 213; Corte cost. 1° aprile 1993 n. 129.

Con la sentenza n. 593 del 1990, è stato affermato che l’interesse dell’imputato a beneficiare dei riti speciali può trovare tutela “solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilità di appello, permette di raggiungere quell’obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali”.

Con l’ordinanza n. 213 del 1992 e la sentenza n. 129 del 1993, la Consulta ha osservato che “rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione della scelta del rito l’evenienza della modificazione dell’imputazione a seguito dell’istruttoria dibattimentale, non infrequente nell’attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova, mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell’accusa e il rinvio a giudizio”.

Di conseguenza, “il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta”.

⁵⁷ Si veda la già richiamata Corte cost. 22 giugno 1994 n. 265.

⁵⁸ Era stato disposto il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica in ordine al reato di bancarotta semplice (art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e, nel corso del dibattimento, il PM aveva modificato l’imputazione in quella di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 ^{primo comma, n. 2}) contestando, a titolo di reato concorrente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 ^{primo comma, n. 1}), in relazione ad un fatto - distrazione di somme di denaro - già risultante dagli atti di indagine.

degli artt. 438 e seguenti c.p.p. relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale"⁵⁹.

In altra occasione il problema s'era posto per la contestazione suppletiva all'imputato contumace nell'udienza preliminare rilevandosi per un verso che il termine di accesso al rito speciale in quella sede non era scaduto e, per altro aspetto, che non v'era lesione del diritto di difesa essendo libera scelta dell'imputato quella di non comparire ad un'udienza in cui avrebbe potuto sollecitare il rito speciale in esame in termini rispetto alla scadenza fissata dall'art. 438 ^{comma 2} c.p.p. "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422"⁶⁰.

In entrambe le ipotesi, il giudice delle leggi era giunto alla declaratoria di inammissibilità delle questioni poste alla sua attenzione⁶¹.

In un ulteriore intervento sul tema, la Corte costituzionale si è trovata a dover affrontare la questione di conformità alla Carta fondamentale del combinato disposto degli artt. 438, 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono **la facoltà, per l'imputato, di accedere al giudizio abbreviato allorché il PM contesti in dibattimento tardivamente un reato concorrente con quello indicato nel decreto che dispone il giudizio**; "tardivamente" poiché gli elementi alla stregua dei quali la contestazione suppletiva dibattimentale era stata svolta erano già emersi e risultavano disponibili nella fase delle indagini preliminari senza che il PM li avesse minimamente presi in considerazione nel redigere le imputazioni, né di essi si trovava traccia nel decreto che aveva disposto il giudizio.

Un simile modo di procedere, secondo l'opinione di chi aveva sollevato l'incidente di costituzionalità, avrebbe leso principi fondamentali e, in particolare:

= l'articolo 24 con riguardo a pregressa presa di posizione del giudice delle leggi quando si era osservato che "qualora non possa rimproverarsi alcuna inerzia all'imputato, ossia nessuna addebitabilità al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione dei riti alternativi al dibattimento, sarebbe molto difficile negare che l'impossibilità di ottenere i relativi benefici concretizzi una ingiustificata compressione del diritto di difesa" (Corte cost. 265/1994)

= l'articolo 3 per l'ingiustificata inaccettabilità dell'eguale trattamento tra l'imputato cui vengano tempestivamente contestate tutte le condotte criminose risultanti dal materiale probatorio acquisito all'esito delle indagini preliminari, e quello che si veda contestare durante il dibattimento "tardivamente" un ulteriore reato in relazione al quale gli era ormai precluso l'accesso al giudizio abbreviato.

La Corte costituzionale ha rilevato come esattamente questa fosse la tesi interpretativa che occorreva postulare come valida per eventualmente affrontare la questione di conformità o meno alla Carta fondamentale del combinato disposto degli articoli di legge enunciati, vale a dire – come afferma la giurisprudenza pacificamente dominante – che le nuove contestazioni dibattimentali possono fondarsi non soltanto su elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma anche sulla semplice rivalutazione delle risultanze delle indagini preliminari nel rispetto di un'evidente esigenza di celerità e concentrazione delle attività processuali.

Tuttavia, nel caso di specie la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata solamente con riguardo all'addebito suppletivamente e "tardivamente" contestato dal PM nella fase dibattimentale e non anche rispetto alla contestazione originariamente elevata. Si tratta della c.d. "richiesta parziale" perché pertinente ad una parte soltanto degli addebiti complessivamente contestati all'imputato.

In dottrina v'è chi reputa che la diminuzione di pena vada unicamente correlata alla rinuncia alla fase dibattimentale ed all'utilizzabilità dei risultati delle indagini preliminari senza che il rito abbia necessariamente una funzione deflattiva connessa alla qualità o quantità degli addebiti compendati nella richiesta di rinvio a giudizio.

Per contro il giudice delle leggi, senza soverchiamente diffondersi sulla motivazione, ha mostrato di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato "parziale": e ciò in quanto l'art. 438 c.p.p. prevede che, tramite tale rito alternativo, debba essere definito "il processo" – ossia, in tesi, la totalità degli addebiti – e non la singola imputazione.

In tal modo si è privilegiata l'impostazione che tende a ravvisare nel rito la necessità di una celere definizione dell'intera vicenda processuale con indubbio risparmio dei tempi complessivi di gestione del processo rispetto a chi correla l'accesso all'abbreviato unicamente alla rinuncia (anche parziale, a tal punto) alla formazione di dibattimento della prova.

Ne conseguiva, necessariamente, l'irrelevanza dell'eventuale decisione anche favorevole della Corte costituzionale posto che la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato sarebbe risultata comunque inammissibile per il suo oggetto, e lo scrutinio di costituzionalità ininfluenza sull'esito del giudizio *a quo*.

⁵⁹ Il rimettente, premesso che il PM aveva contestato in dibattimento che l'autovettura oggetto del reato di ricettazione proveniva non da furto bensì da rapina, riteneva che tale modifica dell'imputazione integrasse gli estremi di una nuova contestazione ai sensi dell'art. 516 ^{comma 1} c.p.p. tale da giustificare la richiesta dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato.

⁶⁰ Corte cost. 8 novembre 2006 n. 384.

⁶¹ In un caso perché l'ordinanza di remissione non conteneva alcuna motivazione sulle ragioni per cui, nel caso di *ius superveniens*, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 516 del codice di rito penale. Nell'altra ipotesi poiché il giudice *a quo* aveva trascurato di considerare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità per il delitto di ricettazione non è necessario individuare l'esatta tipologia del delitto presupposto.

Da qui la decisione di inammissibilità della questione fondata, tuttavia, sulla riaffermazione del menzionato principio di diritto stabilmente insediato nell'orientamento giurisprudenziale della corte regolatrice⁶².

Rito abbreviato, contestazione patologica, fatto diverso e reato concorrente.

In linea generale, l'esclusione di un possibile recupero del giudizio abbreviato in fase dibattimentale è sempre stata giustificata in base al rilievo per cui **la contestazione è evenienza fisiologica e prevedibile in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova al dibattimento**. Nel giudizio abbreviato "il rischio" di contestazione suppletiva rientra nel calcolo in base al quale l'imputato si determina o meno a chiedere tale rito speciale⁶³.

Tuttavia, nell'attuale quadro normativo, **il giudizio abbreviato non può più considerarsi strutturalmente incompatibile con l'innesto nella fase del dibattimento**. Dopo la configurazione dell'accesso al rito quale diritto unilaterale dell'imputato senza incidenza alcuna del consenso del PM o della favorevole delibazione giurisdizionale che faceva riferimento allo "stato degli atti", la Corte costituzionale ha provveduto a dichiarare la non conformità alla Carta fondamentale degli art. 438 ^{comma 6} e 458 ^{comma 2} c.p.p. "nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta subordinata ad integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"⁶⁴.

Scontato non possa percorrersi la strada del regresso all'udienza preliminare finalizzato al recupero del giudizio abbreviato contrastante con le esigenze di celerità processuale ormai imposte costituzionalmente dal rimodulato articolo 111 della Carta fondamentale, **non rimaneva che ipotizzare una sostanziale "rimessione in termini" tramite la quale consentire la richiesta del rito a dibattimento iniziato**.

Di più. Lo stesso giudice delle leggi in successiva pronuncia⁶⁵ ha stimato incongrua la restituzione degli atti al PM perché soluzione contraria alle esigenze di speditezza ed economia del processo ed in contrasto con il generale principio di non regressione del procedimento, suggerendo la diversa strada della restituzione nel termine praticabile – quindi – in relazione al rito speciale che viene qui a rilievo.

La Consulta ha verificato come la giurisprudenza predominante – con l'avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione⁶⁶ – è dell'avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 c.p.p. possono essere basate anche sui soli atti già acquisiti dal PM nel corso delle indagini preliminari.

Conclusione fondata su argomenti desumibili dalla legge delega e su due preoccupazioni:

= nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, con conseguente *vulnus* ai principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento

= nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione della stessa nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l'aggravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale.

Chiude il cerchio la constatazione di una sostanziale mancata lesione del diritto di difesa tenuto conto della generale facoltà, accordata all'imputato dall'art. 519 c.p.p., di chiedere un termine a difesa.

Nel caso che veniva a rilievo si trattava, piuttosto, di trovare un rimedio alla perdita della facoltà di accesso ai riti alternativi da parte dell'imputato conseguente al fatto che "per colpa del PM" la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta risultava ormai decorso.

La Consulta ha ritenuto che **l'accesso al rito abbreviato per il reato oggetto della contestazione suppletiva "tardiva", anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale** giacché consente al giudice

⁶² Corte cost. 10 marzo 2008 n. 67.

⁶³ Corte cost. 8 luglio 1992 n. 316, ma non si comprende per un verso se il reato contestato suppletivamente fosse più o meno grave di quello per cui si procedeva e, per altro aspetto, se l'imputato, avesse chiesto il "recupero" del rito speciale mediante la restituzione in termini in relazione ad entrambi gli addebiti oppure solo a quello per la prima volta contestato in sede dibattimentale.

⁶⁴ Corte cost. 23 maggio 2003 n. 169.

⁶⁵ Corte cost. 8 giugno 2005 n. 236 quando è stata dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 e seguenti c.p.p. relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale" e dell'art. 521 *bis* ^{comma 1}, del medesimo codice in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al PM in tutte le ipotesi in cui, a seguito della contestazione del fatto diverso e di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica".

⁶⁶ Sez. un. 28 ottobre 1998 n. 4, Barbagallo, CED 212757.

del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando anche il possibile supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 del codice di rito.

Rifiutare ancora l'accesso al rito abbreviato a dibattimento iniziato in caso di contestazione suppletiva "tardiva" imputabile a negligenza del PM a tal punto avrebbe violato:

= l'articolo 24, ^{secondo comma} Cost. in quanto **la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato implicherebbe una lesione del diritto di difesa dell'imputato al quale non potrebbe essere addebitata alcuna colpevole inerzia**, né potrebbero essere addossate sul medesimo le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio fosse stato liberamente assunto

= l'articolo 3 Cost., da un lato perché **la disposizione denunciata determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati in situazioni eguali a seconda che il PM valorizzi integralmente** – come dovrebbe – **i risultati delle indagini sin dal momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero ne contesti inizialmente solo alcuni** per poi ampliare l'accusa in dibattimento e, per altro aspetto, in quanto apparirebbe irragionevole che, a fronte della contestazione suppletiva, l'imputato possa recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali⁶⁷ – e si veda invece inibito l'accesso al rito abbreviato.

Conseguentemente, **è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 516** (in rapporto all'ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto) **e 517 c.p.p.** (con riguardo alla tardiva contestazione di un reato connesso a quelli per cui si procede) **«nella parte in cui non si prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale»** (c.d. "contestazione patologica")⁶⁸.

Rito abbreviato, contestazione fisiologica, reato concorrente.

Si è dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento **il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento**, quando **la nuova contestazione riguarda un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale** (c.d. "contestazione fisiologica").

La consolidata giurisprudenza della corte di cassazione è univocamente orientata a ritenere inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», vale a dire limitata a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona.

Tuttavia, la Consulta, distinguendo tra contestazioni suppletive dibattimentali fisiologiche e patologiche, aveva pacificamente ammesso per queste ultime la possibilità di chiedere in sede dibattimentale ed ottenere il recupero del giudizio abbreviato.

Nel caso in esame l'esigenza era quella di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità, se non propriamente "anomale" (come è per le contestazioni suppletive tardive), comunque derogatorie rispetto alle ordinarie.

Rimaneva chiaro come, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato non potesse recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie rispetto alle quali aveva consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta.

La Corte costituzionale ha successivamente ravvisato la necessità di rivedere tali posizioni alla luce tanto delle modifiche legislative sopravvenute che delle successive pronunce dello stesso giudice delle leggi.

Il nuovo rapporto tra premialità e ragionevole durata del processo.

Con le sentenze già richiamate la Consulta ha ammesso l'imputato a fruire del patteggiamento e del giudizio abbreviato in situazioni nelle quali una "deflazione piena" non poteva più realizzarsi, essendosi già pervenuti al dibattimento.

In definitiva riconoscendo che la logica dello "scambio" fra sconto di pena e risparmio di energie processuali doveva comunque cedere di fronte all'esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e la osservanza del principio di eguaglianza.

⁶⁷ Il patteggiamento e l'oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale.

⁶⁸ **Corte cost. 14 dicembre 2009 n. 333.**

La nuova conformazione del criterio della “prevedibilità” del mutare della contestazione.

Non si può pretendere che l'imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto non soltanto della possibilità che, a seguito del dibattimento, l'accusa originaria venga diversamente descritta o aggravata, ma anche dell'eventualità che alla prima accusa ne venga aggiunta una nuova, sia pure connessa.

In ogni caso, il criterio della “prevedibilità” non appare comunque idoneo a giustificare un diverso e meno favorevole trattamento delle nuove contestazioni “fisiologiche” rispetto a quello riservato – per effetto delle menzionate decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 265/1994 e n. 333/2009) – alle nuove contestazioni “patologiche”.

Il diritto di difesa rischia di essere posto in crisi più dalle modifiche dell'imputazione conseguenti a novità probatorie emerse *ex abrupto* nel corso dell'istruzione dibattimentale, che non da quelle basate su elementi già acquisiti al termine delle indagini preliminari: fattori che l'imputato, grazie al deposito degli atti che precede l'esercizio dell'azione penale (art. 415 *bis* c.p.p.), ha già avuto modo di conoscere e valutare anche sotto il profilo della loro idoneità a propiziare “incrementi” della imputazione.

Proprio in relazione alle modifiche apportate al rito abbreviato dalla legge n. 479/1999, quando è stata introdotta la possibilità di arricchimenti della piattaforma probatoria tanto per iniziativa dell'imputato come anche del giudice d'udienza, **si è consentita da un lato la possibilità per il PM di procedere a nuove contestazioni ai sensi dell'articolo 423 c.p.p. ma anche, per il caso in cui tale iniziativa venga effettivamente assunta, la possibilità per l'imputato di recedere dal rito abbreviato già disposto.**

Ecco il punto: l'art. 441 *bis* c.p.p. assurge ad indice di sistema riguardo al fatto che, quando muta in itinere il tema d'accusa, l'imputato deve poter rivedere le proprie opzioni riguardo al rito da seguire.

La necessità di un adeguamento della disciplina.

La contestazione del reato concorrente operata ai sensi dell'art. 517 c.p.p. costituisce un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell'azione penale indicati dall'art. 405 ^{comma 1} c.p.p. –

Sarebbe fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formulazione dell'imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell'azione penale, l'imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi – oggetto della sentenza n. 333 del 2009 – di modifiche tardive dell'addebito sulla base degli atti di indagine.

In definitiva, **la Consulta ha riconosciuto che l'esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto difesa.**

La soluzione adottata tutela da scelte discrezionali del PM.

In taluni casi, l'imputato potrebbe recuperare detta facoltà per circostanze puramente “occasionalmente”, che determinino la regressione del procedimento (ad esempio, quando a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta poiché in tale ipotesi il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al PM ex articoli 516 ^{comma 1 ter}, 517 ^{comma 1 bis} e 521 *bis* c.p.p. con la conseguenza per cui l'imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di giudizio abbreviato), ovvero come conseguenza della decisione del PM di esercitare separatamente l'azione penale per il reato connesso (poiché nell'ipotesi in cui emerga in dibattimento un reato connesso – suscettibile, di per sé, di formare oggetto di un procedimento autonomo – il ricorso allo strumento della contestazione suppletiva costituisce, per il PM, non un obbligo, ma una semplice facoltà, alternativa rispetto all'esercizio separato dell'azione penale).

La scelta praticata dal giudice delle leggi elimina per tali ipotesi l'impossibilità di definire con giudizio abbreviato gli addebiti oggetto delle nuove contestazioni “fisiologiche” eliminando una disciplina altrimenti irragionevole e fonte di ingiustificate disparità di trattamento.

La necessaria conclusione.

L'art. 517 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione ⁶⁹.

Rito abbreviato, contestazione fisiologica, fatto diverso.

Tra diversità del fatto (nel caso concreto: il progredire dalla contestazione del reato tentato a quello consumato proprio in forza di dichiarazioni rese nel contesto dibattimentale) e reato concorrente vi è una sensibile differenza:

⁶⁹ Corte cost. 22 ottobre 2012 n. 237.

= l'art. 517 c.p.p. concerne un addebito aggiuntivo rispetto a quello originario (pur se ad esso connesso ai sensi dell'art. 12^{comma 1 lettera b} c.p.p.) e, per sé, potrebbe eventualmente dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto

° l'art. 516 c.p.p. riguarda la mutata descrizione di un fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale (addebito sostitutivo) così che, quando affiora la diversità del fatto, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il PM, non potendo la novità affiorata nell'istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedimento separato in forza della preclusione del giudicato.

Valgono rilievi già espressi dai giudici della Consulta così riepilogabili:

^ l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio; di conseguenza, non solo quando all'accusa originaria ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando l'accusa stessa sia modificata nei suoi termini essenziali, non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni

^ il dovere del PM di modificare l'imputazione per diversità del fatto è strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) partecipando della medesima *ratio* di garanzia (assicurare il contraddittorio sull'accusa e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato) pur se va debitamente specificato che la costante giurisprudenza di legittimità stima che non ogni variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell'accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell'addebito, incida sul diritto di difesa dell'imputato

^ l'incidenza di una corretta contestazione anche in caso di “diversità del fatto” si apprezza in maniera evidente quando si consideri che la modifica dell'imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la “fisionomia” fattuale del tema d'accusa, può avere riflessi di rilievo sull'entità della pena alla quale l'imputato si trova esposto e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell'effetto premiale connesso al rito speciale.

Il regime censurato non può essere giustificato né con obiettivi di deflazione processuale propri del giudizio abbreviato, né facendo leva sulla «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell'imputazione in un sistema di tipo accusatorio, fondato sul principio della formazione della prova in dibattimento.

Quanto al primo profilo, l'accesso al rito alternativo a dibattimento iniziato rimane comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato, consentendo al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 del codice di rito. In ogni caso, le ragioni della deflazione processuale debbono cedere di fronte alla necessità del rispetto degli artt. 3 e 24^{secondo comma} della Costituzione.

Riguardo al secondo aspetto, non si può pretendere che l'imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell'eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell'istruzione dibattimentale, l'accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta.

Nella contestazione “fisiologica” del “fatto diverso” possono verificarsi disparità di trattamento.

Ciò si verifica, in specie, allorché, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta; in tale ipotesi il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al PM (artt. 516^{comma 1 ter} e 521 *bis* c.p.p.), con la conseguenza che l'imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di rito alternativo.

Sussiste, infine e con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione.

La declaratoria di incostituzionalità.

L'art. 516 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione (c.d. contestazione “fisiologica”)⁷⁰.

In realtà, ai fini che qui rilevano, tale distinzione non produce effetti di sorta e non giustifica un differente trattamento nel profilo di conformità della disciplina alla Carta fondamentale perché, in entrambe le ipotesi, la contestazione interviene quando il termine procedimentale perentorio per la richiesta di giudizio abbreviato è già scaduto.

Rito abbreviato, contestazione patologica, circostanza aggravante.

⁷⁰ Corte cost. 1° dicembre 2014 n. 273

Si è dubitato della legittimità costituzionale dell'**art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, ove sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine** (c.d. "contestazione patologica"), **l'imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.**

La violazione della Carta fondamentale riguardava:

= l'art. 24 ^{secondo comma} in quanto la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, veniva a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal PM in conseguenza dell'errore del rappresentante della pubblica accusa e del ritardo nella contestazione dell'aggravante

= l'art. 3 poiché l'imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso al rito, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del PM alla chiusura delle indagini stesse ed anche per la ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato che intenda chiedere il giudizio abbreviato rispetto a quello che, nella medesima ipotesi della contestazione cosiddetta "tardiva" di una circostanza aggravante, avesse chiesto il "patteggiamento" (già ammesso alla stregua di un precedente intervento del giudice delle leggi).

Ma si dubitava della legittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, **non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione a reati diversi da quello oggetto della contestazione suppletiva.**

I parametri costituzionali lesi sarebbero i medesimi del profilo che precede perché la preclusione censurata impedirebbe all'imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell'intera vicenda processuale.

Con la sentenza n. 265 del 1994 era stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il patteggiamento relativamente al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva".

Con la sentenza n. 333 del 2009 si era giunti alla declaratoria di incostituzionalità delle medesime norme del codice di rito nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente e al fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

Con la sentenza n. 184 del 2014 era stata accertata l'incostituzionalità dell'art. 517 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il patteggiamento in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di specie, si trattava di verificare la possibilità per l'imputato giunti in dibattimento di "recuperare" il giudizio abbreviato nel caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante.

Le ragioni a suo tempo esternate in relazione all'analogo caso presentatosi per il patteggiamento conservavano intatta la loro validità.

Anzitutto perché **era evidente il pregiudizio al diritto di difesa, strettamente connesso all'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del PM nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari.**

Ulteriormente in quanto v'era violazione del principio di eguaglianza correlata alla **discriminazione cui l'imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza impiegata dal PM in quell'apprezzamento.**

Infine, dal momento che **si erano venute a creare sperequazioni di trattamento rispetto all'assetto complessivo della materia, conseguente ai precedenti interventi del giudice delle leggi:**

^ quanto alla facoltà, di cui l'imputato fruisce a seguito della sentenza n. 333/2009, di richiedere il giudizio abbreviato nel caso – non dissimile – di contestazione "tardiva" del fatto diverso

^ quanto alla possibilità, di cui l'imputato beneficia in forza della sentenza n. 184/2014, di accedere al "patteggiamento" nella medesima ipotesi della contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante.

Ne derivava, necessariamente, **l'incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. relativamente alla concreta ipotesi scrutinata.**

Recupero del rito abbreviato per la totalità delle contestazioni nei processi oggettivamente cumulativi.

La seconda questione di costituzionalità riguardava la possibilità per l'imputato, in caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, di **poter accedere al giudizio abbreviato anche in relazione alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione.**

Ipotesi la quale, ovviamente, riguardava i processi c.d. oggettivamente cumulativi.

Ora: la giurisprudenza della corte di cassazione è univocamente schierata nel senso che non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato "parziale", vale a dire limitata ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona. Questo poiché il processo non sarebbe definito nella sua interezza, così che rimarrebbe ingiustificato l'effetto premiale voluto dal legislatore al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale rendendo monco ed incompleto il sinallagma che è alla base stessa del rito speciale.

La Corte costituzionale, per la verità, in pregressi interventi si era già occupata del problema nella sentenza n. 333 del 2009 (concernente, come detto, la contestazione "tardiva" del fatto diverso o del reato concorrente), ed in quella successiva n. 237 del 2012 (attinente alla contestazione "fisiologica" del reato concorrente) quando già era emerso con nettezza l'orientamento interpretativo sopra menzionato della corte regolatrice. Aveva avuto modo di chiarire che l'azione penale esercitata nei modi ordinari per le plurime imputazioni non poteva reputarsi automaticamente estensibile alle fattispecie oggetto dei quesiti di costituzionalità.

Con il primo degli interventi (n. 333/2009) aveva rilevato come l'esigenza che emerge – sul piano del ripristino della legalità costituzionale – era quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione "tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedurali (nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"); ciò, tuttavia, senza consentire un recupero globale del rito speciale relativamente all'insieme delle incolpazioni rispetto alle quali l'imputato aveva consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta.

Nella seconda occasione (n. 237/2012) aveva ribadito come l'imputato non poteva recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie relativamente alle quali si era scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine.

Considerazioni estensibili all'ipotesi della contestazione dibattimentale "tardiva" di una circostanza aggravante che non rendevano configurabile il *vulnus* agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.

A questo si aggiunga che **l'imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari.** Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione.

Le conclusioni.

L'art. 517 c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (c.d. "contestazione patologica"), non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

Invece non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione⁷¹.

* * *

Legge 27 settembre 2021, n. 134 - Art. 1 comma 10 lettere e) ed f)

e) **coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;**

f) **prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.**

⁷¹ Corte cost. 26 maggio 2015 n. 139.

Aurelio Barazzetta
giudice nel Tribunale di Milano